



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 308

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 12 novembre 2014

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Plenaria *Pag.* 9

Commissioni riunite

3^a (Affari esteri) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria *Pag.* 11

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15) » 14

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 15

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 58) » 21

2^a - Giustizia:

Plenaria » 22

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 71

4^a - Difesa:

Plenaria (antimeridiana) » 75

Plenaria (pomeridiana) » 79

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	83
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	84
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	88
7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 137)</i>	»	89
<i>Plenaria</i>	»	89
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 122)</i>	»	97
<i>Plenaria</i>	»	97
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 123)</i>	»	111
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	112
11 ^a - Lavoro:		
<i>Sottocommissione politiche sociali (Riunione n. 1)</i>	»	120
<i>Sottocommissione esodati (Riunione n. 1)</i>	»	120
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	121
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 102)</i>	»	125
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	126
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	136

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	146
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	153
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	»	161
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	162
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	163
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	164
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	165
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	166

Per l'infanzia e l'adolescenza:	
<i>Ufficio di Presidenza</i>	Pag. 167
Per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 168
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 168
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:	
<i>Plenaria</i>	» 170

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 12 novembre 2014

Plenaria

51ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE avverte che la Presidenza del Senato ha comunicato la sostituzione in Giunta della senatrice Alberti Casellati con il senatore Alicata.

Rivolge, quindi, un saluto di accoglienza al nuovo componente.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

(Doc. IV-bis, n. 1) Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Altero Matteoli, nella sua qualità di Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio pro tempore delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore, nonché dei signori Piergiorgio Baita, Nicolò Buson, Erasmo Cinque, William Ambrogio Colombelli e Giovanni Mazzacurati

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 22 ottobre 2014.

La Giunta ascolta, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento il senatore MATTEOLI (*FI-PdL XVII*), il quale ravvisa un *fumus persecutionis* da parte dell'autorità giudiziaria, soffermandosi in modo specifico su una serie di elementi e circostanze atti – a giudizio dell'audito – a comprovare il predetto intento persecutorio e preannunciando altresì

che, qualora il Senato dovesse concedere l'autorizzazione a procedere, non si avvarrà in giudizio di alcuna «scorciatoia» processuale, né di eventuali prescrizioni nel frattempo intervenute, al fine di consentire che si faccia piena chiarezza sulla vicenda in questione.

Intervengono per porre domande all'audito il presidente relatore STEFANO nonché i senatori BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*), CRIMI (*M5S*), ALICATA (*FI-PdL XVII*) e Mario FERRARA (*GAL*).

Il senatore MATTEOLI risponde ai quesiti formulati dagli intervenuti.

Il PRESIDENTE congeda il senatore Matteoli.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 7) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche dell'ex senatore Antonino Papania nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 21561/2013 RGNR – n. 13877/2013 RG GIP)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 24 settembre e proseguito nelle sedute del 15 e del 29 ottobre 2014.

Il PRESIDENTE, dopo aver sottolineato che l'ex senatore Papania in data 10 novembre 2014 ha prodotto un'ulteriore memoria difensiva, evidenziando che lo stesso ha altresì richiesto una nuova audizione, in relazione all'avvenuta illustrazione da parte del relatore Buccarella della propria proposta conclusiva. Sottolinea a tal proposito che la prassi costante della Giunta è orientata nel senso di escludere la possibilità di effettuare nuove audizioni basate sulla mera circostanza dell'illustrazione della proposta conclusiva da parte del relatore, atteso che una diversa soluzione determinerebbe in tutti i casi un nuovo contraddittorio, non previsto e non usuale.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva l'opportunità di procedere allo svolgimento di una nuova audizione solo nell'eventualità in cui siano sopravvenuti ulteriori elementi in merito alla vicenda in questione.

Il relatore, senatore BUCCARELLA (*M5S*), sottolinea la necessità di seguire la prassi parlamentare, precedentemente evidenziata dal Presidente, precisando che anche le argomentazioni contenute nella nuova memoria difensiva dall'ex senatore Papania non comportano alcuna modifica

dell'impianto della propria proposta conclusiva, illustrata nel corso della seduta del 29 ottobre 2014.

In particolare nella nuova memoria difensiva si sostiene che l'ex senatore Papania avesse un rilievo in ambito investigativo fin dal 13 giugno 2010, atteso che l'autorità giudiziaria indicava lo stesso come il *deus ex machina* e uno dei principali artefici del sodalizio. Tali circostanze sono però contenute nell'informativa dei Carabinieri temporalmente successiva rispetto alla data del 13 giugno 2010 – e in particolare del 9 settembre 2011 – e le stesse risultano quindi prive di rilevanza atteso che il Giudice per le indagini preliminari ha effettuato una cernita saggia e prudente delle richieste del Pubblico ministero, considerando casuali solamente le intercettazioni avvenute anteriormente alla data del 3 gennaio 2011.

La nuova memoria dell'ex senatore Papania cita una telefonata del 28 novembre 2010, evidenziando in senso critico che della stessa non viene chiesto l'utilizzo e sottolineando altresì che nella sintesi effettuata dai Carabinieri si precisa testualmente che «Papania Antonino è un politico italiano del Partito Democratico e senatore della Repubblica italiana». Nella predetta nota si dice inoltre che un soggetto, definito come il «*factotum* del senatore del PD Antonino Papania» è implicato in un diverso procedimento penale (relativo a reati mafiosi).

In relazione a tali rilievi si precisa innanzitutto che la conversazione del 28 novembre 2010 è citata in una nota dei Carabinieri del 10 dicembre 2010, pervenuta agli uffici del pubblico ministero solo in data 13 dicembre 2010, come emerge chiaramente dal timbro di avvenuta ricezione apposto sul documento. Di conseguenza l'unico arco temporale da prendere in considerazione sarebbe quello che intercorre tra il 13 dicembre 2010 e il 3 gennaio 2011. In relazione alle intercettazioni effettuate in tale lasso temporale si evidenzia che nessun mutamento di direzione delle indagini emerge dagli atti di causa, atteso che nessun elemento è idoneo a configurare un coinvolgimento del senatore Papania nell'indagine in questione. A tal fine, la mera identificazione di un parlamentare intercettato su un'utenza di terzi non comporta un mutamento di direzione dell'atto di indagine, qualora l'attività investigativa sia rivolta esclusivamente nei confronti dei terzi stessi. Inoltre, nemmeno la circostanza del ruolo del «*factotum*» del senatore rileva nel caso di specie, atteso che tale soggetto viene coinvolto in un procedimento per reati mafiosi, del tutto diverso rispetto a quello oggetto del documento in titolo.

Il relatore conclude il proprio intervento confermando pertanto la propria proposta, illustrata nella seduta del 29 ottobre 2014.

La senatrice LO MORO (PD) sottolinea la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti in ordine all'intercettazione del 28 novembre 2010.

Il senatore CUCCA (PD) dopo aver sottolineato l'inutilità di una nuova audizione dell'ex senatore Papania, ravvisa l'esigenza di rinviare i lavori della odierna Giunta, atteso la concomitanza dei lavori della Commissione giustizia, nella quale sono previste votazioni.

Il senatore CASSON (*PD*) precisa brevemente che, dalle informazioni in suo possesso, nella seduta della Commissione giustizia non sono previste votazioni.

La senatrice FILIPPIN (*PD*) dichiara di aver appreso che in Commissione giustizia sono effettivamente previste votazioni.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) sottolinea la necessità di un rinvio, attesi i concomitanti lavori della Commissione giustizia.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ritiene che la Giunta debba pronunciarsi definitivamente nell'odierna seduta, atteso che qualsivoglia ulteriore rinvio costituirebbe un episodio gravissimo, suscettibile di ritardare indebitamente il procedimento penale attualmente in corso nei confronti dell'ex senatore Papania. Quest'ultimo ha presentato una nuova memoria esclusivamente per finalità dilatorie. Chiede comunque che, qualora si opti per il rinvio, la Giunta venga convocata a breve – nella giornata odierna o al massimo in quella di domani – per procedere alla votazione della proposta conclusiva formulata dal relatore.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledì 12 novembre 2014

Plenaria

12^a Seduta

Presidenza del Presidente della 14^a Commissione del Senato

CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CHITI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche europee sugli esiti del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014

Il presidente CHITI introduce la procedura informativa.

Il sottosegretario GOZI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore COCIANCICH (*PD*), la deputata LOCATELLI, la senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*), il senatore Giovanni MAURO (*GAL*), la deputata GALGANO, i senatori GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), FLORIS (*FI-PdL XVII*), CANDIANI (*LN-Aut*), GUERRA (*PD*) e MINZOLINI (*FI-PdL XVII*).

Segue la replica del sottosegretario GOZI.

Il presidente CHITI dichiara, quindi, conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONI 3^a e 6^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 12 novembre 2014

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
CASINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1327) Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan

(961) DIVINA. – Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan

(1109) MARINELLO. – Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan

(1144) MALAN ed altri. – Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 luglio.

Il presidente CASINI comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio, che, in riferimento al disegno di legge n. 1327, assunto come testo base, è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una modifica dell'articolo 31.

Comunica altresì che a seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio, i relatori hanno presentato l'emendamento 31.1 (pubblicato in allegato).

Segnala anche che il disegno di legge fa riferimento alla precedente denominazione del Ministero degli affari esteri, proponendo che questo e altri aspetti formali vengano corretti in sede di coordinamento.

Le Commissioni riunite concordano.

Il presidente CASINI ricorda che non sono stati presentati ulteriori emendamenti.

Il senatore RAZZI (*FI-PdL XVII*), relatore per la 3^a Commissione, illustra l'emendamento 31.1, auspicando la rapida approvazione del provvedimento, anche per rafforzare il ruolo dell'Italia come *partner* economico-commerciale di Taiwan. Segnala che il disegno di legge riveste una fondamentale importanza per favorire la competitività delle imprese italiane nei confronti delle imprese concorrenti dei Paesi che hanno già adottato un regime fiscale speciale nei rapporti con Taiwan.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*), relatrice per la 6^a Commissione, si associa alle considerazioni del relatore Razzi.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione l'emendamento 31.1.

Le Commissioni riunite approvano.

Le Commissioni riunite, infine, conferiscono alla relatrice Federica Chiavaroli e al relatore Razzi il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1327, con la modifica accolta nel corso dell'esame con mandato di apportare le modifiche redazioni e formali eventualmente necessarie, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale, e la proposta di assorbimento dei disegni di legge nn. 961, 1109 e 1144

La seduta termina alle ore 14,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1327

Art. 31.

31.1

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 384.000 annui» con le seguenti: «euro 393.000 annui».

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 12 novembre 2014

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 15

*Presidenza del Vice Presidente della 8^a Commissione
Stefano ESPOSITO*

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 16,25

*AUDIZIONI INFORMALI SULLE CONSEGUENZE DEI RECENTI EVENTI ALLU-
VIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI
ALESSANDRIA*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 12 novembre 2014

Plenaria

216^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(281) MARINELLO ed altri. – *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali*

(358) RANUCCI. – *Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali*

(643) NENCINI ed altri. – *Disciplina della rappresentanza di interessi*

(806) D'AMBROSIO LETTIERI. – *Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*

(992) MANCONI e ICHINO. – *Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali*

(1191) MILO ed altri. – *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari*

(1497) Isabella DE MONTE ed altri. – *Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi*

(1522) ORELLANA e BATTISTA. – *Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici*

(1632) Laura PUPPATO ed altri. – *Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi*

– e petizioni nn. 217 e 768 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*), intervenendo in discussione generale, ritiene non più rinviabile l'introduzione, nell'ordinamento italiano, di una disciplina della rappresentanza di interessi. Una regolazione secondo criteri di trasparenza di tale attività, infatti, consentirebbe una più ampia partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, attraverso il corretto confronto tra interessi diversi, nell'interesse della collettività. Si eviterebbero, in tal modo, quelle opacità che finora, in Italia, hanno contribuito a conferire una connotazione negativa all'attività di *lobbying*. Nello stesso tempo, una regolamentazione compiuta di tale attività potrebbe prevenire il rischio di fenomeni di condizionamenti o di illecite pressioni, soprattutto in considerazione della recente normativa che ha previsto la progressiva abolizione del finanziamento pubblico dei partiti.

Richiama, quindi, sinteticamente, i contenuti del disegno di legge n. 806, che intende facilitare l'accesso all'attività legislativa, normativa, regolatoria e amministrativa dei soggetti pubblici e privati, rappresentati da professionisti accreditati e professionalmente formati. Si tratta di figure professionali che necessitano, a suo avviso, di una rappresentanza associativa, di una formazione professionale adeguata, di una regolamentazione appropriata e di una definizione legislativa a tutela della loro professionalità. A tale scopo, si prevede l'istituzione di un registro dei portatori e rappresentanti di interessi particolari, i quali saranno tenuti a seguire anche un codice etico da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Inoltre, si prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di controllo, con lo scopo di verificare i requisiti ai fini dell'iscrizione nel registro e di vigilare sul rispetto del codice, nonché sugli obblighi e sui diritti dei rappresentanti di interessi particolari.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime l'orientamento favorevole del suo Gruppo circa l'opportunità di procedere ad audizioni di esperti in materia.

Il senatore MARAN (*SCpI*), nell'associarsi alle considerazioni della senatrice Bisinella, propone che siano auditi rappresentanti della Federazione relazioni pubbliche italiana (FERPI).

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che sarebbe preferibile svolgere le audizioni solo dopo l'adozione del testo base, in modo che gli esperti possano offrire elementi utili per consentire ai parlamentari di svolgere in modo più consapevole la successiva attività emendativa.

La PRESIDENTE, pur comprendendo il rilievo del senatore Endrizzi, reputa opportuno acquisire l'orientamento del relatore sulla questione.

Il relatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) ritiene che il contributo degli esperti della materia, oltre a consentire l'approfondimento delle questioni più rilevanti, possa offrire indicazioni utili per l'elaborazione di un testo da adottare come base per il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(14) *MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili*

(197) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

(239) *GIOVANARDI ed altri. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

(314) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

(909) *Alessia PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

(1211) *MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

(1231) *LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso*

(1316) *SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di unioni civili*

(1360) *Emma FATTORINI ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 novembre.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) si sofferma sullo schema di testo unificato presentato dalla relatrice e ancora non adottato dalla Commissione giustizia come base per il seguito dell'esame. Sottolinea che, a suo avviso, non emergono profili di criticità costituzionale. Al fine di adeguare l'ordinamento italiano a quello dei Paesi più avanzati sul piano del riconoscimento dei diritti, appare peraltro indispensabile regolare sia le unioni civili tra persone dello stesso sesso sia le convivenze di fatto tra persone eterosessuali, le quali – pur legate da una relazione affettiva – scelgono liberamente di non contrarre matrimonio.

Rileva, inoltre, la necessità di disciplinare – come proposto nel disegno di legge n. 909 – anche le unioni cosiddette di mutuo aiuto, che possono instaurarsi tra persone dello stesso sesso, legate da vincoli di parentela o amicizia. Queste forme di convivenza, determinate da situazioni di interdipendenza economica o affettiva, infatti, risultano sempre più diffuse a causa della crisi economica e della riduzione dei servizi sociali.

Il senatore ROMANO (*PI*) propone lo svolgimento di audizioni di esperti, al fine di approfondire la questione del riconoscimento di diritti ad altre forme di convivenza, in quanto il tema ha certamente implicazioni di natura costituzionale, ma coinvolge profili etici di assoluto rilievo.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) sottolinea la necessità di adeguare il quadro normativo, tenendo conto dei cambiamenti culturali e di costume della società. A tale proposito, ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha già sollecitato il legislatore a individuare forme di tutela giuridica di queste forme di convivenza, alla luce degli articoli 2 e 29 della Costituzione. A suo avviso, tuttavia, lo schema di testo unificato proposto dalla relatrice e non ancora adottato dalla Commissione giustizia come base per il seguito dell'esame, nel richiamare il modello tedesco, appare in contrasto con il quadro costituzionale di riferimento, in quanto prevede una sostanziale equiparazione al matrimonio.

Ritiene opportuno, quindi, riconoscere anche alle persone conviventi e non coniugate i diritti in materia previdenziale, assistenziale e sanitaria, mantenendo tuttavia inalterata la specificità del vincolo coniugale. A suo avviso, inoltre, bisognerebbe precisare anche gli obblighi e le responsabilità – connessi al riconoscimento di tali diritti – nei confronti del *partner* più debole, in caso di scioglimento del rapporto di convivenza.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) osserva che il legislatore non può restare indifferente di fronte ai mutamenti della realtà sociale, che risulta ormai molto articolata. Si assiste, infatti, alla formazione di vincoli di convivenza differenti dal matrimonio, che meritano di ricevere analoga tutela sotto il profilo giuridico per ragioni di uguaglianza. Ritiene, inoltre, che la trattazione dei disegni di legge sulle unioni civili e le convivenze di fatto debba prescindere da contrapposizioni di tipo ideologico o da considerazioni di natura elettorale, in quanto si tratta di temi sensibili, che hanno rilevanti implicazioni anche sul piano culturale.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritiene opportuno attendere la scelta di un testo base da parte della Commissione giustizia, al fine di orientare in modo efficace il dibattito, che altrimenti rischia di svolgersi solo su principi generali. In ogni caso, occorre compiere un esame approfondito delle soluzioni normative prospettate, valutando attentamente i profili di compatibilità costituzionale, per evitare confusione e improprie assimilazioni agli istituti civilistici conosciuti.

Il senatore AUGELLO (*NCD*) condivide l'esigenza di riconoscere adeguata tutela giuridica al fenomeno della convivenza al di fuori del regime matrimoniale. Ciò tuttavia non può giustificare un'equiparazione al matrimonio di altre forme di unione, soprattutto nei casi in cui il legame affettivo intercorra tra persone dello stesso sesso. Infatti, la Costituzione, nel definire la famiglia «società naturale» fondata sul matrimonio, presuppone – come emerge dagli orientamenti maggioritari della dottrina e della giurisprudenza – che il rapporto di coniugio possa instaurarsi solo tra persone eterosessuali. Pertanto, il suo Gruppo valuterà con particolare intransigenza la compatibilità delle proposte in tema di unioni civili con i profili costituzionali.

La relatrice LO MORO (*PD*), dopo aver ringraziato i senatori intervenuti nel dibattito per gli interessanti spunti di riflessione offerti, conferma che intende compiere un ulteriore approfondimento della materia. Tuttavia, a suo avviso, sarebbe preferibile attendere che la Commissione giustizia adotti un testo base, sul quale potrà essere formulata una compiuta e puntuale proposta di parere, che tenga conto dei molteplici profili coinvolti.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritiene che sarebbe utile esprimere un parere di costituzionalità che preventivamente consenta di individuare quali criteri debbano essere osservati per definire una regolamentazione delle unioni civili compatibile con le norme costituzionali.

La PRESIDENTE propone di sospendere la discussione, in attesa che la Commissione di merito adotti un testo come base per il seguito dell'esame e lo trasmetta ai fini dell'espressione del parere. In quella fase, potrà essere valutata la proposta, avanzata dal senatore Lucio Romano, di svolgere un ciclo di audizioni di esperti.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svolta nella giornata di ieri, nel corso della quale si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 795 (scioglimento degli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere per infiltrazioni mafiose).

Si è altresì concordato di avviare l'esame del disegno di legge costituzionale n. 1561 (diritto di accesso a *Internet*) e del disegno di legge n. 452 (candidabilità, revoca e decadenza del mandato parlamentare), già iscritti all'ordine del giorno.

Infine, si è convenuto di proseguire l'esame dei disegni di legge n. 1307 e connessi (identificazione appartenenti forze dell'ordine).

La Commissione prende atto.

Comunica, inoltre, che non si è realizzato un consenso comune sulla proposta, avanzata dalla senatrice Lo Moro, di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1385 (disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati). Conseguentemente, la proposta dovrà essere posta in votazione.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,50.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene che, prima di procedere all'esame del disegno di

legge in materia elettorale, sia opportuno attendere la definizione dell'*iter* della riforma costituzionale per il superamento del bicameralismo. Occorre valutare con attenzione, infatti, la scelta di un sistema elettorale orientato in senso maggioritario, in presenza di una riforma che affida solo alla Camera dei deputati la titolarità del rapporto di fiducia con l'Esecutivo e del potere legislativo.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene che non sia urgente procedere all'esame del disegno di legge elettorale, in quanto, qualora si svolgessero in tempi brevi, le elezioni politiche si svolgerebbero in base al sistema elettorale risultante dalla sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale.

A suo avviso, sarebbe preferibile avviare immediatamente l'esame del disegno di legge n. 452, che intende restituire credibilità e trasparenza al Parlamento, affrontando la questione preliminare della incandidabilità di persone condannate con sentenza definitiva.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1385.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,20.

SULL'ESAME IN SEDE REFERENTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1385 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI)

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa, nel corso della quale si è convenuto all'unanimità di iniziare l'esame del disegno di legge n. 1385 a partire dalla seduta di martedì 18 novembre.

Si è concordato, inoltre, di svolgere, previo consenso del Presidente del Senato, un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa, all'interno della quale, nelle giornate di mercoledì 19 e giovedì 20 novembre, procedere all'audizione di esperti e rappresentanti di istituzioni. Si è convenuto di audire i presidenti emeriti della Corte costituzionale Alfonso Quaranta, Franco Gallo, Gaetano Silvestri e Giuseppe Tesaro, i giudici emeriti della Corte costituzionale Sabino Cassese e Luigi Mazzella, il ministro dell'interno Angelino Alfano, il prefetto Nadia Minati, direttore centrale dei servizi elettorali del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, nonché i professori Antonio Agosta e Felice Carlo Besostri, con l'intesa che i Gruppi parlamentari potranno proporre ulteriori audizioni entro venerdì 14 novembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 58

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,20

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1385 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI)*

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 12 novembre 2014

Plenaria**162^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PALMA*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.**La seduta inizia alle ore 14,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE informa la Commissione che nella seduta odierna non si potrà procedere alla votazione delle proposte emendative riferite al disegno di legge n. 667 in materia di vilipendio, non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri obbligatori.

Ricorda inoltre alla Commissione la questione posta nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza svoltasi ieri, con riguardo al ruolo e alla funzione del relatore ed in particolare ai limiti al suo potere di emendamento.

Egli ritiene infatti che il relatore, con riguardo all'*iter* d'esame dei provvedimenti in Assemblea, nell'esercizio della propria facoltà emendativa, non possa disattendere le deliberazioni assunte nel corso dei lavori di Commissione.

Fa presente quindi di aver esercitato la propria facoltà di scelta dei relatori anche nella certezza che tale regola di opportunità politica trovasse pieno rispetto, così individuando i relatori stessi fra i soli senatori di maggioranza.

Recenti vicende parlamentari hanno mostrato invece come talvolta il relatore abbia esercitato le proprie prerogative disattendendo quanto deciso dalla Commissione, attraverso la presentazione in Assemblea di proposte emendative dichiarate inammissibili nel corso dell'esame in sede referente oppure in aperto contrasto con statuizioni del *plenum* e non concordate né

con il Governo, né, come ragioni di cortesia istituzionale richiederebbero, almeno con la Presidenza della Commissione.

Invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi presenti ad esprimersi in ordine a tale questione precisando fin da ora che dalle posizioni assunte deriveranno conseguenze in ordine al futuro esercizio della facoltà di scelta dei relatori sui provvedimenti.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) ricorda alla Commissione di non aver mai condiviso la scelta del Presidente di individuare i relatori unicamente fra i senatori della maggioranza di Governo, dovendosi invece tenere conto, preferibilmente, della competenza tecnica specifica di ciascuno di essi.

Con riguardo alla questione posta ritiene che i casi segnalati dalla Presidenza debbano essere stigmatizzati non solo sul piano dell'opportunità politica ma forse persino in termini di elusione delle regole che disciplinano il procedimento legislativo.

Il presidente PALMA rinvia la discussione su tale questione ad una successiva seduta dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(922) Maurizio ROMANI ed altri. – Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il presidente PALMA dà la parola al relatore Casson affinché esprima il prescritto parere sulle proposte emendative e sull'ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il relatore CASSON (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno e sull'emendamento 2.30. Reformula quindi l'emendamento 1.30 (testo 2) in un testo 3. Con riguardo alla proposta 1.31 la riformula nell'emendamento 1.0.4. Chiede al senatore Falanga di voler riformulare la proposta emendativa 1.3 in un testo di natura aggiuntiva di analogo contenuto a quello dianzi modificato, così da permetterne la votazione congiunta. Sulle restanti proposte emendative e subemendative invita i presentatori a ritirarle, in considerazione del fatto che alcune di esse risulterebbero assorbite o comunque precluse dall'approvazione degli emendamenti sui quali si è espresso favorevolmente.

Il sottosegretario FERRI si esprime in senso conforme al relatore. Con riguardo al subemendamento 2.30/1 ritiene che la questione oggetto

della proposta meriti un ulteriore approfondimento. Infine, relativamente all'ordine del giorno invita i firmatari a riformularlo in un testo 2.

Sull'emendamento 2.30 e sui relativi subemendamenti si apre quindi un ampio dibattito in cui prendono la parola i senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*), Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*), il presidente PALMA e il relatore CASSON (*PD*).

La seduta sospesa alle ore 14,30. riprende alle ore 14,35.

Il senatore LUMIA (*PD*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/922/1/2, riformulandolo in un testo 2 nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

Accolto dal Governo l'ordine del giorno G/922/1/2 (testo 2), è dichiarato decaduto per assenza del presentatore il subemendamento 1.30 testo 2/1.

Dopo che il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*) ha ritirato i subemendamenti 1.30 testo 2/2 e 1.30 testo 2/5, sono dichiarati decaduti, per assenza del firmatario, i subemendamenti 1.30 testo 2/3 e 1.30 testo 2/4.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) interviene preannunciando la propria astensione dal voto sull'emendamento 1.30 (testo 3), dato che la nuova fattispecie di reato contemplata dall'articolo 601-*bis* non contempla alcun riferimento al divieto di commercio di materiale genetico. Si tratta di una tematica di grande attualità che meriterebbe, a suo modo di vedere, di essere affrontata in questa sede.

La Commissione approva quindi, previa verifica del prescritto numero legale, l'emendamento 1.30 (testo 3). Risultano quindi preclusi gli emendamenti 1.1 (testo 2) e 1.2.

Sono invece approvati con un'unica votazione gli identici emendamenti 1.0.4 e 1.0.5 frutto di riformulazioni da parte del relatore e del senatore Falanga.

Dopo che i senatori FALANGA (*FI-PdL XVII*) e LUMIA (*PD*) hanno ritirato rispettivamente gli emendamenti 1.4 e 1.5, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Dopo che è stato dichiarato assorbito l'emendamento 1.0.3, il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*) ritira il subemendamento 2.30/1, riservandosi di ripresentarlo nel corso dell'esame in Assemblea.

Dichiarato decaduto per assenza del proponente il subemendamento 2.30/2, la Commissione approva l'emendamento 2.30 del relatore.

Dopo che i senatori FALANGA (*FI-PdL XVII*) e LUMIA (*PD*) hanno ritirato rispettivamente gli emendamenti 2.2 e 2.3, sono dichiarati preclusi gli emendamenti 2.1 (testo 2) 2.5 e 2.4.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto finale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea autorizzandolo ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendano necessarie.

La seduta sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15.

(82) PINOTTI. – *Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi*

(811) BUEMI ed altri. – *Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*

(1233) FALANGA ed altri. – *Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi*

(1234) LUMIA ed altri. – *Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio*

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il presidente PALMA chiede alla relatrice, senatrice Filippin, di esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1 del disegno di legge ricordando, al contempo, che non potendo più partecipare ai lavori la senatrice Alberti Casellati, già nominata anch'ella relatrice sul disegno di legge ma poi eletta componente del Consiglio Superiore della Magistratura, gli emendamenti da questa presentati saranno da intendersi come fatti propri dal senatore Caliendo.

Si passa, quindi, all'espressione dei pareri sugli emendamenti, pubblicati in allegato.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) esprime l'invito al ritiro sugli emendamenti 1.2, 1.24, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4,

1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7. Avverte, quindi, che qualora i proponenti insistano per la votazione il proprio parere sarà da intendersi come contrario.

Quanto, poi, agli emendamenti 1.1 e 1.0.1, rileva che la prima parte delle due proposte emendative, di identico tenore, potrebbe incontrare il suo parere favorevole qualora i proponenti non insistessero per la votazione sulla restante parte dei testi.

Infine, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.6.

Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice, pur rilevando che il testo dell'emendamento 1.1 e della proposta emendativa 1.0.1, potrebbe forse trovare accoglimento anche in un'ipotesi di formulazione più ampia e comprendente i periodi successivi al primo.

Si passa, quindi, alle votazioni.

Il presidente PALMA avverte che darà conto dei pareri espressi dalla Commissione bilancio sugli emendamenti subito prima che essi siano posti ai voti, in modo tale da consentire ai proponenti una eventuale riformulazione che ne recepisca i contenuti.

Sull'emendamento 1.1, fatto proprio dal senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), si apre un breve dibattito cui prendono parte la relatrice FILIPPIN (*PD*), il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) e il senatore GIOVANNARDI (*NCD*).

Attese le diffuse perplessità che concernono il testo del primo periodo dell'articolo che si intenderebbe premettere al vigente testo della legge n. 898 del 1970, il PRESIDENTE chiede a tutti i senatori di valutare se non convenga rinviare la trattazione di tali disposizioni al momento dell'esame della proposta emendativa 1.0.1, a firma del senatore Giovannardi.

Accedendo a tale richiesta il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 1.1.

L'emendamento 1.2 posto in votazione risulta respinto.

Sull'emendamento 1.24 interviene in dichiarazione di voto il senatore GIOVANNARDI (*NCD*) il quale ribadisce le ragioni che lo hanno indotto a presentare una proposta emendativa che modifica l'articolo 151 e introduce il nuovo articolo 151-*bis*, al fine di poter evitare uno scardinamento dei principi generali in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ribadisce altresì la necessità di procedere con prudenza sulla strada delle riforme in materia di diritto di famiglia, specie tenendo conto che il decreto-legge, da poco convertito dalle Camere nella stessa materia, deve ancora essere valutato nei suoi effettivi risvolti applicativi.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) rileva che la proposta emendativa del senatore Giovanardi non lo può trovare concorde giacchè l'intollerabilità soggettiva della convivenza, intesa come condizione per la separazione giudiziale appare assai discutibile perchè indeterminata in termini di contenuto e concettualmente persino ambigua come definizione giuridica. Del pari criticabile gli appare l'ulteriore innesto nel nuovo articolo 151-*bis* di un istituto di mediazione familiare obbligatoria, anch'esso dai risvolti applicativi certamente discutibili.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene invece di dover accogliere l'articolo 151-*bis* che il testo dell'emendamento 1.24 tende ad introdurre, come un sicuro miglioramento del disegno di legge in esame, sebbene appaia innegabile che una definitiva regolazione delle condizioni di procedibilità per lo scioglimento del vincolo matrimoniale o per la separazione dovevano essere introdotte nel recente decreto-legge convertito dalle Camere e incidente sulla medesima materia.

L'emendamento 1.24, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore CUCCA (*PD*) ritira l'emendamento 1.3.

Su richiesta della relatrice e valutata la portata normativa del complesso delle proposte di modifica al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, il PRESIDENTE annuncia che l'emendamento 1.4, fatto proprio dal senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e l'emendamento 1.5 del senatore Piccinelli, saranno posti in votazione dopo l'emendamento 1.6.

Sull'emendamento 1.6 si apre un dibattito cui prendono parte i senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*), GIOVANARDI (*NCD*), LUMIA (*PD*), il presidente PALMA e la relatrice FILIPPIN (*PD*).

Il PRESIDENTE, valutata la complessità delle ipotesi di riformulazione dell'emendamento 1.6 che dovrà tener conto anche dell'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 132 del 2014, propone che l'esame del provvedimento prosegua in una prossima seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 922

G/922/1/2 (testo 2)

GRANAIOLA, PADUA, SILVESTRO, BIANCO, MATTESINI, MATURANI

Il Senato,

premessò che:

il disegno di legge in esame, che reca modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto mira, opportunamente, a introdurre nel codice penale il reato di associazione finalizzata al traffico di organi destinati al trapianto;

il comma 340 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lettera *c*), ha modificato la legge 1° aprile 1999, n. 91, inserendo l'articolo 6-*bis* relativo alla qualità e sicurezza degli organi;

in particolare il comma 3 del citato articolo 6-*bis*, prevedeva che il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell'articolo medesimo (1° gennaio 2013), su proposta del Centro nazionale trapianti e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'allegato di cui alla direttiva 2010/53/UE, determinasse, i criteri di qualità e sicurezza che devono essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione;

il comma 4 dell'articolo 6-*bis* stabilisce che il decreto di cui al comma 3 disponga l'adozione e l'attuazione di procedure operative per la verifica dell'identità del donatore, delle informazioni relative al consenso, conformemente alle norme vigenti, della caratterizzazione dell'organo e del donatore; il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto degli organi; la garanzia della tracciabilità nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali; la segnalazione, l'esame, la registrazione e la trasmissione delle informazioni pertinenti e necessarie, concernenti gli eventi avversi e reazioni avverse gravi, che possono influire sulla qualità e sulla sicurezza degli organi; ogni misura idonea ad assicurare la qualità e la sicurezza degli organi;

il decreto di cui al comma 3 del citato articolo 6-*bis*, è particolarmente importante per assicurare la qualità, la sicurezza ma soprattutto la loro tracciabilità, ma non risulta essere stato ancora emanato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare un decreto del tenore di cui in premessa, stabilendo misure per la verifica dell'identità del donatore e la tracciabilità degli organi anche quando il trapianto avvenga all'estero.

Art. 1.

1.30 testo 2/1

DE CRISTOFARO

All'emendamento 1.30 (testo 2), sostituire il capoverso «Art. 601-bis» con il seguente:

«Art. 601-bis. – (Traffico di organi prelevati da persona vivente). Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo, procura a scopo di lucro organi o parti di organi prelevati da persona vivente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Se il fatto è commesso senza scopo di lucro si applica la reclusione da due a sette anni e la multa da euro 25.000 a euro 150.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 a 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi di cui al comma 1».

1.30 testo 2/2

Maurizio ROMANI, MUSSINI

All'emendamento 1.30 (testo 2), capoverso «art. 601-bis», comma 1, dopo la parola: «illecitamente,» inserire le seguenti: «a scopo di lucro,».

Conseguentemente:

al capoverso «art. 601-bis», dopo il primo comma inserire il seguente:

«Chiunque procura senza scopo di lucro organi destinati al trapianto, prelevati abusivamente, è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 25.000 a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da persona

che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione dall'esercizio della professione».

1.30 testo 2/3

DE CRISTOFARO

All'emendamento 1.30 (testo 2), al comma 1, capoverso «Art. 601-bis», dopo la parola: «procura» aggiungere le seguenti: «a scopo di lucro».

1.30 testo 2/4

DE CRISTOFARO

All'emendamento 1.30 (testo 2), al comma 1, capoverso «Art. 601-bis», , sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

1.30 testo 2/5

Maurizio ROMANI, MUSSINI

All'emendamento 1.30 (testo 2), capoverso «Art. 601-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato chiunque dona o riceve illecitamente organi destinati al trapianto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 a 100.00 euro».

1.30 (testo 3)

CASSON, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 601-bis. - (Traffico di organi prelevati da persona vivente). – Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita

una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 a 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi di cui al comma 1"».

1.0.4

CASSON

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«1. All'articolo 416 del codice penale, sesto comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: "di cui agli articoli 600, 601" è inserito: ", 601-*bis*";

dopo le parole: "25 luglio 1998, n. 286", sono inserite le seguenti: "nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis*, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91".».

1.0.5

FALANGA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«1. All'articolo 416 del codice penale, sesto comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di cui agli articoli 600, 601" è inserito: ", 601-*bis*";

b) dopo le parole: "25 luglio 1998, n. 286", sono inserite le seguenti: "nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis*, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91".».

Art. 2.

2.30/1

Maurizio ROMANI, MUSSINI

All'emendamento 2.30, al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) i commi 1 e 2 sono abrogati».

2.30/2

DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.30, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è abrogato».

2.30

CASSON, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. All'articolo 22-*bis* della legge 1 aprile 1999, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "da tre a sei" con le seguenti: "da tre a otto;

b) il comma 2 è abrogato.

2. L'articolo 7 della legge 26 giugno 1967, n. 458 è abrogato».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1504

Art. 1.

1.1

GASPARRI

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01. – *I.* All'articolo 1 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, al primo comma è premesso il seguente:

a) "01. Prima di presentare la domanda di scioglimento del matrimonio le parti possono rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare privato oppure esercente l'attività presso un consultorio pubblico o convenzionato, scelto di comune accordo. Questi, mediante un percorso di almeno cinque incontri, ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione che viene consegnato a ciascuno dei coniugi. In ogni caso, a prescindere dall'esito concreto della procedura, il consulente o il mediatore familiare deve rilasciare alle parti un'attestazione da essa sottoscritta, in cui dà atto che le stesse hanno tentato la conciliazione e che la medesima non è riuscita; compito del consulente e/o del mediatore familiare è altresì quello di formulare una dettagliata proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole oltre che delle capacità reddituali e patrimoniali dei genitori anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale"».

1.2

FUCKSIA

Sopprimere l'articolo.

1.24

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - All'articolo 151 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Qualora il giudice non accerti con decisione motivata l'esistenza di fatti oggettivi tali da integrare i requisiti di intollerabilità o pregiudizio indicati al primo comma, la separazione giudiziale può essere pronunciata solo per intollerabilità soggettiva della convivenza. In tale ipotesi, anche in caso di separazione consensuale ai sensi dell'articolo 158 del codice civile, ovvero di scioglimento del matrimonio conseguente a una separazione legale pronunciata in assenza della verifica dei requisiti dei quali al primo comma, la relativa domanda deve essere corredata dall'attestazione prevista dall'articolo seguente, che certifichi il compimento di un percorso di conciliazione, nonché dalla presentazione di un piano educativo genitoriale e di riparto delle spese per il mantenimento della prole, anche se non concordato tra i genitori"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 151 del codice civile è aggiunto il seguente:

"Art. 151-bis. - (Attestazioni previste per la domanda di separazione e divorzio). – 1. Prima di presentare la domanda di separazione giudiziale o consensuale, ovvero di scioglimento del matrimonio, laddove si sia in mancanza dei requisiti di oggettiva intollerabilità o pregiudizio previsti dal primo comma dell'articolo 151, i due coniugi, ovvero quello che presenta unilateralmente la domanda, devono rivolgersi a un consulente o a un mediatore familiare.

2. Questi ultimi possono essere professionisti privati, oppure esercenti l'attività presso un consultorio pubblico o convenzionato, e devono essere dotati dei requisiti abilitativi eventualmente previsti dalla legge.

3. Il consulente o il mediatore familiare, mediante un percorso di almeno cinque incontri e di durata obbligatoriamente non inferiore ai sei mesi, ha il compito di aiutare i coniugi a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare.

4. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale che viene consegnato a ciascuno dei coniugi, e potrà essere presentato al giudice per ottenere provvedimenti conformi a esso riguardo al mantenimento e all'educazione della prole. In ogni altro caso, il consulente o il mediatore familiare rilascia alle parti che lo richiedono un'attestazione nella quale si dà atto che è stato esperito il percorso di conciliazione secondo le condizioni sopra previste, e che la conciliazione stessa non è riuscita.

5. Il consulente o il mediatore familiare, se richiesto da almeno uno dei genitori, deve altresì aiutare i richiedenti a formulare una dettagliata proposta di piano genitoriale per la separazione o il divorzio, che preveda – con riferimento all'età della prole, e comunque nel rispetto dei criteri e delle previsioni degli articoli di cui al Libro I, Titolo IX, Capo II del codice civile – i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori stessi, nonché un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole stessa oltre che delle capacità reddituali e patrimoni ali dei genitori, anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione.

6. La proposta di piano genitoriale di cui al comma precedente può essere presentata anche autonomamente dal genitore richiedente la separazione o lo scioglimento del matrimonio. Se la proposta è sottoscritta da entrambi i genitori, il giudice adotta i provvedimenti dei quali all'articolo 337-ter del codice civile obbligatoriamente seguendo le previsioni della stessa, laddove non siano manifestamente contrarie all'interesse della prole. Se la proposta è presentata con intervento di un consulente o mediatore familiare, i provvedimenti dei quali all'articolo 337-ter sono adottati facendo prioritario riferimento ai contenuti della proposta stessa. In ogni altro caso, il giudice valuta liberamente la proposta di piano genitoriale sottopostagli.

7. In ogni caso di ricorso secondo le norme previste dal Libro I, Titolo IX, Capo II, anche se relativo alla modifica di decisioni precedenti del giudice, il richiedente che non possa motivare la cessazione della coabitazione dei genitori con fatti oggettivi tali da integrare i requisiti indicati dal primo comma dell'articolo 151, deve presentare una nuova proposta di piano genitoriale ai sensi del presente articolo, fornendo dettagliata indicazione delle ragioni oggettive per le quali chiede la modifica totale o parziale del piano genitoriale originario, se sussistente. In mancanza, il giudice rigetta il ricorso'».

1.3

CUCCA, COCIANCICH, COLLINA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FATTORINI, FAVERO, LEPRI, MAURO MARIA MARINO, ORRÙ, MOSCARDELLI, ROMANO, SANTINI, SUSTA, TONINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, le parole "tre anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dalla data di notificazione della data di separazione giudiziale ancorché il relativo contenzioso si sia trasformato in consensuale. Nel caso di presentazione del ricorso per separazione consensuale il medesimo termine di dodici mesi decorre dalla data di deposito del ricorso stesso. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice assegnatario della causa per separazione personale"».

1.4

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), al secondo capoverso della lettera *b*) le parole: "tre anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale";

b) al numero 2), dopo la lettera *b*), inserire la seguente:

"*b-bis*) non vi siano figli nati in costanza di matrimonio oppure abbiano un'età maggiore di 26 anni"».

1.5

PICCINELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2) al secondo capoverso della lettera b) le parole: "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale";

b) al numero 2), dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) non vi siano figli nati in costanza di matrimonio oppure abbiano un'età maggiore di 26 anni"».

1.6

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, al numero 2), la lettera b) è abrogata;

b) dopo l'articolo 3, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato:

1) da entrambi i coniugi, congiuntamente, anche in assenza di domanda di separazione, quando non vi siano figli minorenni o figli maggiorenni portatori di una grave disabilità;

2) da uno dei coniugi o da entrambi se è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

2. Nei casi di cui al numero 2) del comma 1 del presente articolo, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi in-

nanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta».

1.7

GASPARRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, in fine al primo periodo, dopo le parole: "in consensuale", sono aggiunte le seguenti: "o, in assenza di figli minori o di gravidanza in atto, due anni dal deposito della domanda di separazione"».

1.8

GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione» con le seguenti: «due anni dalla notificazione della domanda di separazione»;

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;
b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I termini di cui sopra sono applicabili solo quando i coniugi, o anche uno solo di essi, dopo la separazione abbiano completato un percorso di conciliazione come previsto dall'articolo 1 della presente legge e depositino in giudizio la relativa attestazione e il piano educativo genitoriale e quello di riparto delle spese ivi predisposto, anche se non concordato. In caso contrario il termine di cui al presente articolo è di tre anni».

1.9

GIOVANARDI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

nel primo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite con le seguenti: «due anni»;

nell'ultimo periodo le parole: «sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi».

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Al secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni dopo il primo periodo come modificato dal comma 1 della presente legge, è inserito il seguente: "I termini di cui sopra sono applicabili solo quando i coniugi, o anche uno solo di essi, dopo la separazione abbiano completato un percorso di conciliazione, come previsto dall'articolo 1 della presente legge, e depositino in giudizio la relativa attestazione e il piano educativo genitoriale e quello di riparto delle spese ivi predisposto, anche se non concordato. In caso contrario il termine di due anni di cui al periodo precedente è aumentato a tre anni"».

1.10

FALANGA

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione» con le seguenti: «dodici mesi a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale».

Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo del comma 1 con il seguente: «Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale».

1.11

DI BIAGIO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due anni»;*
 - b) sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*
-

1.12

DI BIAGIO

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti parole: «due anni».

1.13

ALBANO

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.14

DI BIAGIO

Al comma 1, dopo le parole: «dalla notificazione della domanda di separazione» inserire le seguenti: «I termini di cui sopra sono applicabili solo quando i coniugi (o anche uno solo di essi) dopo la separazione abbiano completato un percorso di conciliazione come previsto dall'articolo 1 della presente legge e depositino in giudizio la relativa attestazione e il piano educativo genitoriale e quello di riparto delle spese ivi predisposto, anche se non concordato. In caso contrario il termine di cui al presente articolo è di tre anni».

1.15

PICCINELLI

Al comma 1, dopo le parole: «la causa è assegnata al giudice della separazione personale» inserire le seguenti: «salvo quando uno dei coniugi abbia stabilito la propria residenza nel circondario di un altro tribunale».

1.16

FALANGA

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nell'ipotesi di accordo di separazione consensuale tra i coniugi, e qualora non vi siano figli, i coniugi dichiarano la loro volontà di scioglimento del vincolo del

matrimonio innanzi all'ufficiale di stato civile del luogo di residenza dei coniugi. L'ufficiale di stato civile trasmette il verbale di separazione al tribunale territorialmente competente per la sua omologazione. Spetta al tribunale accertare la veridicità della dichiarazione dei coniugi di assenza di prole.».

1.17

PICCINELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assegnazione di entrambe le cause, di separazione e di divorzio, al medesimo magistrato non implica una trattazione unitaria delle stesse, anche se il giudice, per ragioni di economia ordinamentale, può stabilire una determinazione unitaria dei rapporti economici intercorrenti tra i coniugi. Allo stesso modo, l'eventuale accertamento dell'addebito di responsabilità nell'ambito della separazione andrà valutato in relazione agli accordi economici in sede di sentenza del divorzio».

1.18

GASPARRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il primo capoverso della lettera *b*) del numero 2 del primo comma dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, aggiungere il seguente periodo: "In caso di presenza di figli minori, il termine di sei mesi è aumentato ad un anno in caso di accordo tra coniugi e quello di dodici mesi è aumentato a due anni in caso di disaccordo fra gli stessi».

1.19

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il primo capoverso della lettera *b*) del numero 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, aggiungere il seguente periodo: "In caso di presenza di figli minori, i termini di dodici mesi e sei mesi sono aumentati a due anni"».

1.20

GASPARRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, al comma 4 della legge n. 898 del 1970, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Nel corso del procedimento i coniugi sono tenuti ad indicare tempestivamente qualsiasi modificazione riguardante la presenza o la condizione giuridica dei figli, ivi compresa la gravidanza."».

1.21

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 8 dell'articolo 4, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché; qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e, salva esplicita opposizione, rimette i coniugi avanti il Tribunale in composizione collegiale ai sensi degli articolo 50-bis e 70 del codice di procedura civile per la sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infine nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile"».

1.22

LO GIUDICE, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, GINETTI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 16 dell'articolo 4, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente:

"16-bis. Nei casi in cui la domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia proposta da

coniugi che non abbiano figli minori, né figli maggiorenni portatori di una disabilità grave, né figli maggiorenni economicamente non autosufficienti essa è presentata, con la compiuta indicazione delle condizioni inerenti ai rapporti economici, all'ufficiale dello stato civile del luogo dove venne trascritto il matrimonio. Questi accertato il consenso di entrambi i coniugi e l'esistenza delle condizioni di cui al periodo precedente, dispone lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e procede alla relativa annotazione".».

1.23

PAGLIARI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 16 dell'articolo 4, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente:

"16-bis. Nei casi in cui sia stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e nei sei mesi successivi non vi sia stata opposizione, l'ufficiale dello stato civile del luogo dove venne trascritto il matrimonio dispone lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e procede alla relativa annotazione"».

1.0.1

GIOVANARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 al primo comma è premesso il seguente:

"01. Prima di presentare la domanda di scioglimento del matrimonio le parti possono rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare privato oppure esercente l'attività presso un consultorio pubblico o convenzionato, scelto di comune accordo. Questi – mediante un percorso di almeno 5 incontri – ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione che viene consegnato a ciascuno dei coniugi. In ogni caso – a prescindere dall'esito concreto della procedura – il consulente o il mediatore familiare deve rila-

sciare alle parti un'attestazione da essa sottoscritta, in cui dà atto che le stesse hanno tentato la conciliazione e che la medesima non è riuscita; compito del consulente e/o del mediatore familiare è altresì quello di formulare una dettagliata proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole oltre che delle capacità reddituali e patrimoniali dei genitori anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale".

2. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, le parole: "All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire prima separatamente poi congiuntamente tentando prima di conciliarli. Se i coniugi si conciliano il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione." sono sostituite dalle seguenti: "All'udienza di comparizione il Presidente, salvo il caso di contumacia di uno dei due coniugi, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1 comma 01 della presente legge, dispone un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi e formula l'invito a che i medesimi procedano a tentare la conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore familiare scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, indicato dal Presidente stesso. Qualora la conciliazione riesca il Presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento. Qualora la conciliazione non sia riuscita o le parti abbiano rifiutato di effettuarla il Presidente – allegato al fascicolo d'ufficio il verbale di mancata conciliazione ovvero indicata a verbale la ragione per cui il tentativo non si è effettuato – anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese per la prole e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano genitoriale o al piano di riparto delle spese. Il giudice, informate le parti dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa e analizzati i piani genitoriali, valuta prioritariamente, a richiesta motivata di almeno una delle parti e anche contro la volontà dell'altra parte, di fissare la domiciliazione paritaria dei minori in modo da garantire ai figli tempi equivalenti di permanenza con ciascuno dei genitori e di stabilire sempre un doppio domicilio anagrafico per la prole ed eventualmente una doppia residenza laddove la contingenza lo consenta. Al fine di garantire la pariteticità temporale il giudice può anche preve-

dere ampi spazi di compensazione durante le feste scolastiche laddove l'obiettivo non sia raggiungibile nella quotidianità. In ogni caso, ove il giudice ritenga che nel caso specifico la domiciliazione a tempi paritetici non risponda all'interesse del minore, può fissare una domiciliazione non paritetica indicando dettagliatamente le ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria, al preciso scopo di consentire ai genitori di procedere a rimuovere tali cause con il fine preciso di garantire ai figli una piena ed equilibrata bigenitorialità. Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di un terzo del proprio tempo presso il genitore meno coinvolto. Il giudice, se richiesto, adotta con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove non manifestamente contrari all'interesse dei minori. Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo la modifica del luogo o dei luoghi di residenza dei figli minorenni costituisce comunque decisione di maggiore interesse e, conseguentemente, deve essere sempre preventivamente concordata tra i genitori ovvero, in caso di disaccordo, decisa dal giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità dei trasferimenti di residenza al di fuori del comune di residenza ovvero a distanza superiore agli otto chilometri dalla residenza abituale della prole per il quale devono sussistere eccezionali ragioni esclusivamente a favore del minore. In ogni caso le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di coabitazione nelle nuove condizioni di residenza della prole devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento della prole. Le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia non possono in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenni decisi o richiesti da uno solo dei genitori. I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a semplice richiesta. Salvo i casi di urgenza anche gli ospedali pubblici e privati devono accertare attraverso un modulo il consenso di ambedue i genitori a eventuali interventi chirurgici programmati. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Se uno dei coniugi rimane contumace il Presidente accoglie nella propria ordinanza le proposte indicate dall'altro coniuge ove congrue e non contrarie all'interesse della prole"».

1.0.2

GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 4, comma 7, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire prima separatamente poi congiuntamente tentando prima di conciliarli. Se i coniugi si conciliano il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione" sono sostituite dalle seguenti: "All'udienza di comparizione il Presidente, salvo il caso di contumacia di uno dei due coniugi, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1, comma 1, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, dispone un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi e formula l'invito a che i medesimi procedano a tentare la conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore familiare scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, indicato dal Presidente stesso.

2. Qualora la conciliazione riesca il Presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento.

3. Qualora la conciliazione non sia riuscita o le parti abbiano rifiutato di effettuarla il Presidente – allegato al fascicolo d'ufficio il verbale di mancata conciliazione ovvero indicata a verbale la ragione per cui il tentativo non si è effettuata – anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese per la prole e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano genitoriale o al piano di riparto delle spese. Il giudice, informate le parti dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa e analizzati i piani genitoriali, valuta prioritariamente, a richiesta motivata di almeno una delle parti e anche contro la volontà dell'altra parte, di fissare la domiciliazione paritaria dei minori in modo da garantire ai figli tempi equivalenti di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori e di stabilire sempre un doppio domicilio anagrafico per la prole ed eventualmente una doppia residenza laddove la contingenza lo consenta. Al fine di garantire la pariteticità temporale il giudice può anche prevedere ampi spazi di compensazione durante le feste scolastiche laddove l'obiettivo non sia raggiungibile nella quotidianità. In ogni caso, ove il giudice ritenga che nel caso specifico la domiciliazione a tempi paritetici non risponda all'interesse del minore; può fissare una domiciliazione non paritetica indicando dettagliatamente le

ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria, al preciso scopo di consentire ai genitori di procedere a rimuovere tali cause con il fine preciso di garantire ai figli una piena ed equilibrata bigenitorialità. Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di un terzo del proprio tempo presso il genitore meno coinvolto. Il giudice, se richiesto, adotta con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove non manifestamente contrari all'interesse dei minori. Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo la modifica del luogo o dei luoghi di residenza dei figli minorenni costituisce comunque decisione di maggiore interesse e, conseguentemente, deve essere sempre preventivamente concordata tra i genitori ovvero, in caso di disaccordo, decisa dal giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità dei trasferimenti di residenza al di fuori del comune di residenza ovvero a distanza superiore agli otto chilometri dalla residenza abituale della prole per il quale devono sussistere eccezionali ragioni esclusivamente a favore del minore. In ogni caso le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di coabitazione nelle nuove condizioni di residenza della prole devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento della prole. Le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia non possono in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenni decisi o richiesti da uno solo dei genitori. I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a semplice richiesta. Salvo i casi di urgenza anche gli ospedali pubblici e privati devono accertare attraverso un modulo il consenso di ambedue i genitori a eventuali interventi chirurgici programmati. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Se uno dei coniugi rimane contumace il Presidente accoglie nella propria ordinanza le proposte indicate dall'altro coniuge ove congrue e non contrarie all'interesse della prole"».

1.0.3

GIOVANARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-;bis.

All'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il ricorso deve indicare nello specifico una proposta di piano genitoriale che preveda

i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto delle spese per il mantenimento della prole.";

b) al comma 8 le parole: "e della prole," sono sostituite dalle seguenti: "e della prole; i provvedimenti temporanei e urgenti con riguardo alla prole devono per quanto possibile attenersi a quanto indicato dalle parti nei rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese come allegati al ricorso e alla memoria di costituzione";

c) al comma 16 la parola: "compiutamente" è soppressa; dopo le parole: "alla prole e ai rapporti economici", sono aggiunte le seguenti: "attraverso un accurato piano di gestione della genitorialità condivisa, in compiuta applicazione della legge n. 54/2006 nonché attraverso un accurato piano di riparto delle spese ordinarie e straordinarie per la prole,"».

1.0.4

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il ricorso deve indicare nello specifico una proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto delle spese per il mantenimento della prole.";

b) al comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I provvedimenti temporanei e urgenti con riguardo alla prole devono per quanto possibile attenersi a quanto indicato dalle parti nei rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese come allegati al ricorso e alla memoria di costituzione"».

1.0.5

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici" sono sostituite dalle seguenti: "le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, attraverso un accurato piano di gestione della genitorialità condivisa, in compiuta applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54, nonché attraverso un accurato piano di riparto delle spese ordinarie e straordinarie per la prole."».

1.0.6

CENTINAIO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)

«1. All'articolo 5, comma 6, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il matrimonio abbia avuto una durata inferiore a tre anni, intercorrenti fra la data di celebrazione del matrimonio e la data del deposito del ricorso di separazione in Tribunale, e non vi siano figli.

In tale caso il giudice non può disporre alcun assegno di mantenimento né altre corresponsioni a carico dei coniugi».

1.0.7

CUCCA, COCIANCICH, COLLINA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FATTORINI, FAVERO, LEPRI, MAURO MARIA MARINO, ORRÙ, MOSCARDELLI, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, ROMANO, SANTINI, SUSTA, TONINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

I termini previsti al secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni sono elevati a due anni nel caso in cui nel nucleo familiare dei coniugi siano presenti figli minori».

Art. 2.**2.1**

ALBERTI CASELLATI

Sopprimere l'articolo.

2.2

CALIENDO, PICCINELLI

Sopprimere l'articolo.

Art. 3.**3.10**

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Al secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, le parole: "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale." sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi a far tempo dalla avvenuta

comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale o consensuale, qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio i coniugi non abbiano figli minori, ovvero pur avendo li abbiano inutilmente esperito il percorso di conciliazione previsto dagli articoli 151 e 151-*bis* del codice civile, oppure ventiquattro mesi dalla predetta data di comparizione in ogni caso contrario, anche laddove fossero presenti i fatti oggettivi di intollerabilità o pregiudizio previsti dall'articoli 151. Nel caso che alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione per le questioni accessorie, la causa viene assegnata al giudice della separazione personale stessa, e fino a che non siano stati soddisfatti i requisiti dei quali all'articolo 151 e 151-*bis* del codice civile lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio non possono essere pronunciati."

2. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio"».

3.1

LEPRI, COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FATTORINI, FAVERO, ORRÙ, MAURO MARIA MARINO, MOSCARDELLI, PADUA, PAGLIARI, ROMANO, SANTINI, SUSTA, TONINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Dopo l'**articolo 90** codice civile, è inserito il seguente articolo:

«Art. 90-bis.

(Preparazione al matrimonio)

È compito dello Stato, attraverso le Autonomie locali e le formazioni sociali intermedie, assicurare la preparazione dei coniugi alla conoscenza dei diritti e doveri del matrimonio e alla vita familiare».

3.2

LEPRI, COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FATTORINI, FAVERO, ORRÙ, Mauro MARIA MARINO, MOSCARDELLI, PADUA, PAGLIARI, ROMANO, SANTINI, SUSTA, TONINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Dopo l'**articolo 90** codice civile, è inserito il seguente articolo:

"Art. 90-bis.

(Conoscenza dei diritti e dei doveri del matrimonio)

L'ufficiale dello stato civile, o suo delegato, dopo la richiesta e prima di procedere alla pubblicazione di cui ai successivi articoli 93 e seguenti, verifica la conoscenza dei diritti e doveri del matrimonio, poi ricordati nel corso della celebrazione del matrimonio"».

3.3

PADUA, PAGLIARI, LEPRI, CUCCA, DEL BARBA, CUOMO, FAVERO, RUTA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Dopo l'**articolo 96** del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 96-bis. – *(Corsi di informazione sulle responsabilità matrimoniali)*. – I comuni promuovono, con i propri servizi o mediante convenzioni, corsi di informazione per gli sposi sulle responsabilità matrimoniali da svolgersi tra la pubblicazione e la celebrazione del matrimonio)».

3.4

LEPRI, COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FATTORINI, FAVERO, ORRÙ, Mauro MARIA MARINO, MOSCARDELLI, PADUA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, ROMANO, SANTINI, SUSTA, TONINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al primo comma dell'articolo 154 del codice civile è premesso il seguente comma:

"Al fine di verificare la possibilità di riconciliazione, di riduzione dei conflitti, di una genitorialità non conflittuale, il giudice può avvalersi di servizi di mediazione familiare accreditati, anche attribuendo il relativo onere, se sostenibile, a carico di una o di entrambe le parti. Il giudice in-

forma le parti, senza obblighi di fruirla, dell'opportunità di avvalersi di tali servizi anche nel corso del periodo di separazione"».

3.5

LEPRI, COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FATTORINI, FAVERO, ORRÙ, Mauro MARIA MARINO, MOSCARDELLI, PADUA, PAGLIARI, ROMANO, SANTINI, SUSTA, TONINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al primo comma dell'articolo 154 del codice civile è premesso il seguente comma:

"Il giudice verifica la possibilità di riconciliazione, prima della pronuncia di separazione"».

3.6

ALBERTI CASELLATI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 191 del codice civile dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati e comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione"».

3.7

CALIENDO, PICCINELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi o si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di

separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione"».

3.8

PICCINELLI

Al comma 1, dopo le parole: «purché omologato» inserire le seguenti: «ovvero anche prima che venga pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi».

3.9

GASPARRI

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ma deve essere trattata e decisa da un magistrato diverso».

3.0.1

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 1 della legge 10 dicembre 1970 n. 898, è premesso il seguente:

"01. Prima di presentare la domanda di scioglimento del matrimonio le parti possono rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare privato oppure esercente l'attività presso un consultorio pubblico convenzionato, scelto di comune accordo. Questi – mediante un percorso di almeno 5 incontri ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione che viene consegnato a ciascuno dei coniugi. In ogni caso – a prescindere dall'esito concreto della procedura – il consulente o il mediatore familiare deve rilasciare alle parti un'attestazione da esse sottoscritta, in cui dà atto che le stesse hanno tentato la conciliazione e che la medesima non è riuscita;

compito del consulente e/o del mediatore familiare è altresì quello di formulare, in presenza di figli minori o di gravidanza in atto, una dettagliata proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole oltre che delle capacità reddituali e patrimoniali dei genitori, anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale".

2. All'articolo 4 comma 4, della legge 10 dicembre 1970 n. 898, dopo le parole "nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio." sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "Il ricorso deve indicare nello specifico una proposta di piano genitoriale, che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto delle spese per il mantenimento della prole."

3. All'articolo 4 comma 7 della legge n. 898 del 1970, le parole "All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando prima di conciliarli. Se i coniugi si conciliano il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione." sono sostituite dalle seguenti parole: "All'udienza di comparizione il Presidente, salvo il caso di contumacia di uno dei due coniugi, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1 comma 01 della presente legge, dispone un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi e formula l'invito a che i medesimi procedano a tentare la conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore familiare scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, indicato dal Presidente stesso. Qualora la conciliazione riesca, il Presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento. Qualora la conciliazione non sia riuscita o le parti abbiano rifiutato di effettuarla, il Presidente - allegato al fascicolo d'ufficio il verbale di mancata conciliazione, ovvero indicata a verbale la ragione per cui il tentativo non si è effettuato - anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese per la prole e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano genitoriale o al piano di riparto delle spese. Il giudice, informate le parti dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa e analizzati i piani genitoriali, valuta

prioritariamente, a richiesta motivata di almeno una delle parti e anche contro la volontà dell'altra parte, di fissare la domiciliazione paritaria dei minori, in modo da garantire ai figli tempi equivalenti di permanenza con ciascuno dei genitori e di stabilire sempre un doppio domicilio anagrafico per la prole ed eventualmente una doppia residenza laddove lo consenta. Al fine di garantire la pariteticità temporale, il giudice può anche prevedere ampi spazi di compensazione durante le feste scolastiche, laddove l'obiettivo non sia raggiungibile nella quotidianità.

In ogni caso, ove il giudice ritenga che nel caso specifico la domiciliazione a tempi paritetici non risponda all'interesse del minore; può fissare una domiciliazione non paritetica indicando dettagliatamente le ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria; al preciso scopo di consentire ai genitori di procedere a rimuovere tali cause, con il fine di garantire ai figli una piena ed equilibrata bigenitorialità. Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di un terzo del proprio tempo presso il genitore meno coinvolto. Il giudice, se richiesto, adotta con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove non manifestamente contrari all'interesse dei minori. Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo la modifica del luogo o dei luoghi di residenza dei figli minorenni costituisce comunque decisione di maggior interesse e, conseguentemente, deve essere sempre preventivamente concordata tra i genitori ovvero, in caso di disaccordo, decisa dal giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità dei trasferimenti di residenza al di fuori del comune ai residenza ovvero a distanza superiore agli otto chilometri dalla residenza abituale della prole, per il quale devono sussistere eccezionali ragioni esclusivamente a favore del minore. In ogni caso le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di coabitazione nelle nuove condizioni di residenza della prole devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento della prole. Le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia non possono in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenni decisi o richiesti da uno solo dei genitori. I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a semplice richiesta. Salvo i casi di urgenza, anche gli ospedali pubblici e privati devono accertare attraverso un modulo il consenso di ambedue i genitori a eventuali interventi chirurgici programmati. Il Presidente adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Se uno dei coniugi rimane contumace il Presidente accoglie nella propria ordinanza le proposte indicate dall'altro coniuge ove congrue e non contrarie all'interesse della prole."

4. All'articolo 4, comma 8, secondo capoverso, della legge 10 dicembre 1970 n. 898 dopo l'espressione "nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo" sono inserite

le seguenti parole: "I provvedimenti temporanei e urgenti con riguardo alla prole devono per quanto possibile attenersi a quanto indicato dalle parti nei rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese come allegati al ricorso e alla memoria di costituzione."

5. All'articolo 4, comma 16, della legge 10 dicembre 1970 n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo capoverso la parola "compiutamente" è soppressa e dopo le parole "le condizioni inerenti alle prole e ai rapporti economici" sono inserite le seguenti parole ", attraverso un accurato piano di gestione della genitorialità condivisa, in compiuta applicazione della legge n. 54 del 2006 nonché attraverso un accurato piano di riparto delle spese ordinarie e straordinarie per la prole"».

3.0.2

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 706 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo è premesso il seguente: "Prima di presentare la domanda di separazione le parti possono rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare privato oppure esercente l'attività presso un consultorio pubblico o convenzionato, scelto di comune accordo. Questi – mediante un percorso di almeno 5 incontri – ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione che viene consegnato a ciascuno dei coniugi. In ogni caso – a prescindere dall'esito concreto della procedura – il consulente o il mediatore familiare deve rilasciare alle parti un'attestazione da essa sottoscritta, in cui dà atto che le stesse hanno tentato la conciliazione e che la medesima non è riuscita; compito del consulente e/o del mediatore familiare è altresì quello di formulare, in presenza di figli minori o di gravidanza in atto, una dettagliata proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole oltre che delle capacità reddituali e patrimoniali

dei genitori anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale";

b) All'ultimo periodo, dopo le parole "nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli di entrambi i coniugi.", sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "Il ricorso deve indicare nello specifico una proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto delle spese per il mantenimento della prole."

2. L'articolo 708 del Codice di Procedura Civile è sostituito dal seguente:

"708. Tentativo di conciliazione, mediazione, piano genitoriale e provvedimenti del presidente.

1. All'udienza di comparizione il Presidente, salvo il caso di contumacia di uno dei due coniugi, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 706 comma 01, dispone un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi e formula l'invito a che i medesimi procedano a tentare la conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore familiare scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, indicato dal Presidente stesso.

2. Qualora la conciliazione riesca il Presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento.

3. Qualora la conciliazione non sia riuscita o le parti abbiano rifiutato di effettuarla il Presidente – allegato al fascicolo d'ufficio il verbale di mancata conciliazione, ovvero indicata a verbale la ragione per cui il tentativo non si è effettuata – anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese per la prole e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano genitoriale o al piano di riparto delle spese. Il giudice, informate le parti dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa e analizzati i piani genitoriali, valuta prioritariamente, a richiesta motivata di almeno una delle parti e anche contro la volontà dell'altra parte, di fissare la domiciliazione paritaria dei minori in modo da garantire ai figli tempi equivalenti di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori e di stabilire sempre un doppio domicilio anagrafico per la prole ed eventualmente una doppia residenza laddove la contingenza lo consenta.

4. Al fine di garantire la pariteticità temporale il giudice può anche prevedere ampi spazi di compensazione durante le feste scolastiche laddove l'obiettivo non sia raggiungibile nella quotidianità. In ogni caso,

ove il giudice ritenga che nel caso specifico la domiciliazione a tempi paritetici non risponda all'interesse del minore, può fissare una domiciliazione non paritetica indicando dettagliatamente le ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria, al preciso scopo di consentire ai genitori di procedere a rimuovere tali cause con il fine preciso di garantire ai figli una piena ed equilibrata bigenitorialità. Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di un terzo del proprio tempo presso il genitore meno coinvolto. Il giudice, se richiesto, adotta con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove non manifestamente contrari all'interesse dei minori. Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo la modifica del luogo o dei luoghi o dei luoghi di residenza dei figli minorenni costituisce comunque decisione di maggior interesse e, conseguentemente, deve essere sempre preventivamente concorsata tra i genitori ovvero, in caso di disaccordo, decisa dal giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità dei trasferimenti di residenza al di fuori del comune di residenza ovvero a distanza superiore agli otto chilometri dalla residenza abituale della prole per il quale devono sussistere eccezionali ragioni esclusivamente a favore del minore. In ogni caso le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di coabitazione nelle nuove condizioni di residenza della prole devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento della prole. Le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia non possono in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenni decisi o richiesti da uno solo dei genitori. I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a semplice richiesta. Salvo i casi di urgenza anche gli ospedali pubblici e privati devono accertare attraverso un modulo il consenso di ambedue i genitori a eventuali interventi chirurgici programmati.

Il Presidente adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Se uno dei coniugi rimane contumace, il Presidente accoglie nella propria ordinanza le proposte indicate dall'altro coniuge ove congrue e non contrarie all'interesse della prole.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo si può proporre reclamo con ricorso alla Corte di Appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento"».

3.0.3

CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali fra i coniugi)

1. All'articolo 156 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il matrimonio abbia avuto una durata inferiore a tre anni, intercorrenti fra la data di celebrazione del matrimonio e la data del deposito del ricorso di separazione in Tribunale, e non vi siano figli.

In tale caso il giudice può non disporre alcun assegno di mantenimento né altre corresponsioni a carico dei coniugi."».

3.0.4

STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Concorso nel mantenimento)

1. All'articolo 316-*bis* del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

"I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Il contributo perequativo eventualmente dovuto all'altro coniuge; a titolo di mantenimento dei figli minori, deve essere commisurato al periodo di permanenza dei minori presso ciascun genitore. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli"».

3.0.5

STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori modifiche al codice civile in tema di provvedimenti riguardo ai figli, affidamento a un solo genitore, assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)

1. All'articolo 337-ter del codice civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori e solo in via residuale stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore. Il giudice dispone, fin dalla prima udienza di comparizione delle parti, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, in misura comunque non inferiore a tre giorni settimanali, anche non consecutivi, salvo che uno dei due genitori adduca ragioni tali da giustificare un diverso assetto e ne faccia esplicita richiesta. Fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o abitativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori o di entrambi, il giudice può disporre l'affidamento familiare dei figli minori ad un parente di uno dei due genitori entro il quarto grado, anche se non ha avuto rapporti significativi con i minori. Il giudice, ove ritenga motivatamente di non poter adottare provvedimenti che comportino l'affidamento ovvero il collocamento dei minori alla cerchia familiare, può in via eccezionale e straordinaria e per un tempo limitato affidare i minori a terzi estranei. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito che, nel caso di affidamento familiare, provvede anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare".

2. All'articolo 337-quater del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori solo nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori e qua-

lora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, determinando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore anche con modalità assistite".

3. All'articolo 337-*sexies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio*", sono inserite le seguenti: "ovvero ospiti frequentemente un'altra persona all'interno della casa familiare";

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Ciascun genitore, qualora ritenga, con riferimento al prevalente interesse del minore, di cambiare residenza deve ottenere il preventivo consenso da parte dell'altro, che si esprime entro il termine perentorio di trenta giorni. Trascorso tale termine senza che il genitore si sia espresso, il consenso si ritiene validamente acquisito. Qualora il rifiuto del consenso da parte di uno dei due genitori appaia ingiustificato e non rispondente all'interesse del minore, l'altro genitore può ricorrere al giudice tutelare per ottenere un provvedimento che autorizzi il cambiamento di residenza del minore. Il cambiamento di residenza, in mancanza del consenso da parte dell'altro genitore ovvero nel provvedimento del giudice tutelare, obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore"».

3.0.6

GIOVANARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 706 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma è premesso il seguente:

"01. Prima di presentare la domanda di separazione le parti possono rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare privato oppure esercente l'attività presso un consultorio pubblico o convenzionato, scelto di comune accordo. Questi – mediante un percorso di almeno 5 incontri – ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare. Se la conciliazione riesce, le parti

sottoscrivono un verbale di conciliazione che viene consegnato a ciascuno dei coniugi. In ogni caso – a prescindere dall'esito concreto della procedura – il consulente o il mediatore familiare deve rilasciare alle parti un'attestazione da essa sottoscritta; in cui dà atto che le stesse hanno tentato, la conciliazione e che la medesima non è riuscita; compito del consulente e/o del mediatore familiare è altresì quello di formulare una dettagliata proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore; i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole oltre che delle capacità reddituali e patrimoniali dei genitori anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale";

b) all'ultimo comma, dopo le parole: "nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli di entrambi i coniugi" vanno aggiunte le seguenti: "; il ricorso deve indicare nello specifico una proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto delle spese per il mantenimento della prole."».

3.0.7

GIOVANARDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 708 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 708. - (*Tentativo di conciliazione, mediazione, piano genitoriale e provvedimenti del presidente*). – 1. All'udienza di comparizione il Presidente, salvo il caso di contumacia di uno dei due coniugi, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 706, comma 1 ante, dispone un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi e formula l'invito a che i medesimi procedano a tentare la conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore familiare scelto di comune accordo o in mancanza di accordo, indicato dal Presidente stesso.

2. Qualora la conciliazione riesca il Presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento.

3. Qualora la conciliazione non sia riuscita o le parti abbiano rifiutato di effettuarla il Presidente – allegato al fascicolo d'ufficio il verbale di mancata conciliazione ovvero indicata a verbale la ragione per cui il tentativo non si è effettuato – anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese per la prole e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi; accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano genitoriale o al piano di riparto delle spese. Il giudice, informate le parti dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa e analizzati i piani genitoriali, valuta prioritariamente, a richiesta motivata di almeno una delle parti e anche contro la volontà dell'altra parte, di fissare la domiciliazione paritaria dei minori in modo da garantire ai figli tempi equivalenti di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori e di stabilire sempre un doppio domicilio anagrafico per la prole ed eventualmente una doppia residenza laddove la contingenza lo consenta.

4. Al fine di garantire la pariteticità temporale il giudice può anche prevedere ampi spazi di compensazione durante le feste scolastiche laddove l'obiettivo non sia raggiungibile nella quotidianità. In ogni caso, ove il giudice ritenga che nel caso specifico la domiciliazione a tempi paritetici non risponda all'interesse del minore, può fissare una domiciliazione non paritetica indicando dettagliatamente le ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria, al preciso scopo di consentire ai genitori di procedere a rimuovere tali cause con il fine preciso di garantire ai figli una piena ed equilibrata bigenitorialità. Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di un terzo del proprio tempo presso il genitore meno coinvolto. Il giudice, se richiesto, adotta con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove non manifestamente contrari all'interesse dei minori. Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo la modifica del luogo o dei luoghi di residenza dei figli minorenni costituisce comunque decisione di maggior interesse e, conseguentemente, deve essere sempre preventivamente concordata tra i genitori ovvero, in caso di disaccordo, decisa dal giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità dei trasferimenti di residenza al di fuori del comune di residenza ovvero a distanza superiore agli otto chilometri dalla residenza abituale della prole per il quale devono sussistere eccezionali ragioni esclusivamente a favore del minore. In ogni caso le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di coabitazione nelle nuove condizioni di residenza della prole devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento della prole. Le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia non possono in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole mi-

norenne decisi o richiesti da uno solo dei genitori. I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a semplice richiesta. Salvo i casi di urgenza anche gli ospedali pubblici e privati devono accertare attraverso un modulo il consenso di ambedue i genitori a eventuali interventi chirurgici programmati.

5. Il Presidente adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Se uno dei coniugi rimane contumace il Presidente accoglie nella propria ordinanza le proposte indicate dall'altro coniuge ove congrue e non contrarie all'interesse della prole.

6. Contro i provvedimenti di cui al presente articolo si può proporre reclamo con ricorso alla Corte di Appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento"».

3.0.8

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 708. - (*Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente*). – All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.

Se la conciliazione non riesce il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, e, salva esplicita opposizione, rimette i coniugi avanti il Tribunale in composizione collegiale ai sensi degli articoli 50-bis e 70 c.p.c. per la sentenza non definitiva relativa allo stato di separazione.

Inoltre nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento"».

Art. 4.**4.3**

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. All'articolo 706 del codice di procedura civile, alle parole: "con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata" sono aggiunte le parole: "e al quale devono essere allegate le attestazioni sull'esperimento di un percorso di conciliazione e i piani genitoriali previsti dall'art. 151 bis del codice civile, laddove necessari".

2. All'articolo 711 del codice di procedura civile il secondo comma è sostituito dal seguente: "Si applica l'articolo 706 ultimo comma. Al ricorso devono essere allegati le attestazioni sull'esperimento di un percorso di conciliazione e i piani genitoriali previsti dall'articolo 151-bis del codice civile, laddove necessari".

3. Al comma secondo dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Al ricorso, devono essere allegati le attestazioni e i piani genitoriali previsti dall'articolo 151-bis del codice civile, che erano stati presentati in occasione della separazione. Ciascuno dei genitori può proporre un nuovo piano genitoriale, indicando le ragioni della modifica del preesistente. Laddove le suddette attestazioni e piani genitoriali non fossero stati presentati in occasione della separazione, pur ricorrendone le condizioni, essi vengono sostituiti da una nuova attestazione sull'esperimento di un percorso di conciliazione e da un nuovo piano genitoriale".

4. All'articolo 708 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Il Presidente, ove riscontri che i coniugi – pur ricorrendone le condizioni – non hanno esperito il percorso di conciliazione previsto dall'articolo 151-bis del codice civile, o non hanno presentato il piano genitoriale ivi previsto, dispone un rinvio dell'udienza di almeno nove mesi formulando l'invito a tentare la conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore familiare, e a presentare il piano genitoriale".

5. All'articolo 708 del codice di procedura civile, dopo le parole: "Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente e il suo difensore." è aggiunto il seguente comma: "In ogni caso il Presidente, sentiti i coniugi comparsa e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese per la prole, accogliendo le proposte convergenti non manifestamente contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano genitoriale e al riparto delle spese".

6. All'articolo 708 del codice di procedura civile, all'ultimo comma, le parole: "terzo comma", sono sostituite dalle parole: "quarto comma"».

4.1

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data».

4.2

CALIENDO, PICCINELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data».

4.0.1

CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1-*bis* e 3-*bis* si applicano anche ai procedimenti di separazione o divorzio ancora non definiti con sentenza passata in giudicato al momento dell'entrata in vigore della legge.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1-*bis* e 3-*bis* non si applicano nel caso in cui uno dei due coniugi sia stato condannato con sentenza definitiva passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 570, 572, 581, 582, 583, 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale. In tal caso, qualora sia stata pronunciata già la separazione o il divorzio in applicazione della presente legge il giudice dovrà disporre un assegno di mantenimento a carico del coniuge condannato. Tale corresponsione dell'assegno determinato dal

giudice avrà effetto retroattivo, a far data dall'udienza presidenziale di separazione.».

4.0.2

CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 4-bis.

(Modifica alla legge 31 maggio 1995, n. 218)

1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per ciò che riguarda le sentenze ed atti stranieri, di cui al titolo quarto della presente legge, comprese le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario, che sono sempre riconosciute in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, in presenza dei requisiti previsti dal medesimo titolo quarto della legge"».

4.0.3

FUCKSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il coniuge superstite è escluso dalla categoria dei legittimari, quando si verificano tutte le seguenti condizioni:

- a) il matrimonio è stato contratto quando uno dei coniugi aveva un'età anagrafica superiore a settant'anni;
- b) la differenza di età tra i coniugi è superiore a trenta anni;
- c) il matrimonio abbia avuto una durata inferiore a dieci anni;

d) se vi sono altre persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione».

4.0.4

FUCKSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, aggiungere, in fine, il seguente periodo "In ogni caso, quando tra i coniugi vi sia una differenza anagrafica superiore ai trenta anni, i tempi per l'acquisizione della cittadinanza italiana sono cinque anni"».

4.0.5

GIOVANARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nel codice civile, dopo l'articolo 337-*octies* è aggiunto il seguente:

"Art. 337-*nonies*. - (*Criteri di domiciliazione dei figli minori e per la genitorialità condivisa*). – 1. In tutti i procedimenti previsti nel presente capo, e in tutti i procedimenti inerenti alla separazione e divorzio dei coniugi con figli minori, laddove non venga disposto l'affidamento a un solo genitore ai sensi dell'articolo 337-*quater*, il giudice informa le parti dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa, analizza i piani genitoriali presentati dai genitori stessi e valuta prioritariamente, anche contro la volontà di una delle parti, di fissare la domiciliazione paritaria dei minori presso entrambi i genitori, in modo da garantire ai figli tempi equivalenti di permanenza con ciascuno di essi.

2. Laddove sia necessario stabilire tempi differenziati di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore, al fine di garantire la pariteticità temporale delle frequentazioni di entrambi, il giudice può anche prevedere ampi spazi di compensazione durante le feste scolastiche, sia estive che di fine anno.

3. Qualora il giudice ritenga che la domiciliazione paritetica non risponda all'interesse del minore, può fissare una domiciliazione esclusiva

presso uno dei genitori, ma in tale caso deve indicare dettagliatamente le ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria, invitando i genitori a rimuovere tali cause con il fine di garantire ai figli una piena ed equilibrata bigenitorialità.

4. Salvo il comprovato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, in ogni caso deve essere garantita alla prole la permanenza di non meno di un terzo del proprio tempo presso il genitore meno coinvolto.

5. Il giudice, se richiesto, adotta sempre con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove non li ritenga con decisione motivata manifestamente contrari all'interesse dei minori stessi.

6. Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo, la modifica dei luoghi di residenza dei figli minori deve essere preventivamente concordata tra i genitori e, in caso di disaccordo, decisa dal giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità dei trasferimenti al di fuori del comune di residenza ovvero a distanza superiore agli otto chilometri dalla residenza abituale della prole. In questi ultimi casi devono sussistere eccezionali ragioni, esclusivamente a favore del minore, e le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di frequentazione della prole nelle nuove condizioni di residenza della stessa devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento.

7. Nei casi ordinari di condivisione dell'affidamento, le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia non possono in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenni richiesti da uno solo dei genitori. I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a semplice richiesta. Salvo i casi di urgenza, anche gli ospedali pubblici e privati devono accertare attraverso un modulo il consenso di ambedue i genitori a eventuali interventi chirurgici programmati."».

4.0.6

GIOVANARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nel secondo comma dell'articolo 316-bis del codice civile, le parole: "il presidente del tribunale" sono sostituite dalle parole: "il tribunale, con procedimento in camera di consiglio"».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 12 novembre 2014

Plenaria

59^a Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1314) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Amoruso a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1329) *Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Zin a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1330) Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Zin a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1532) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolare l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Lucidi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1649) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice BERTOROTTA (M5S) illustra il provvedimento in esame, elaborato nell'ambito del Consiglio d'Europa, premettendo che esso è finalizzato ad offrire maggiori garanzie giuridiche a protezione del patrimonio archeologico degli Stati parte.

Rileva criticamente che l'Italia ha sottoscritto la Convenzione sin dal 1992, ma non ha ancora proceduto alla sua ratifica.

Il documento, composto di 18 articoli, ha aggiornato i contenuti di un precedente trattato del Consiglio d'Europa, risalente al 1969 e ratificato dall'Italia nel 1973. Nello specifico il testo mira al miglioramento della protezione del patrimonio archeologico ed alla conservazione integrata dei beni, cercando al contempo di conciliare i bisogni dell'archeologia e quelli della pianificazione urbanistica e territoriale, di offrire un sostegno finanziario pubblico alla ricerca, di promuovere la raccolta e la diffusione delle informazioni scientifiche, la mutua assistenza tecnica e scientifica, la sensibilizzazione del pubblico, la possibilità di più ampia fruizione del patrimonio archeologico, nonché di prevenire la circolazione illecita di beni archeologici.

La Convenzione delinea altresì un quadro istituzionale di cooperazione e di scambio sistematico di esperienze e di esperti fra i Paesi parte.

Più in dettaglio, con riferimento alle misure di identificazione e di tutela, l'articolo 2 impegna i Paesi all'adozione di un regime giuridico per la protezione del patrimonio archeologico, che preveda la gestione di un inventario, la costituzione di riserve archeologiche e l'obbligo di denuncia alle autorità delle nuove scoperte. L'articolo 3 stabilisce criteri comuni per le procedure di autorizzazione e di controllo degli scavi e delle attività archeologiche, per scoraggiare l'illegalità e garantire il rilievo scientifico delle ricerche. L'articolo 4 prevede misure di protezione fisica del patrimonio, mediante l'acquisto, la conservazione e la manutenzione del patrimonio stesso, anche mediante la creazione di depositi per i reperti allontanati dal luogo di origine.

Relativamente alle misure di conservazione integrata del patrimonio, l'articolo 5 impegna i Paesi parte a conciliare i bisogni dell'archeologia con quelli dello sviluppo del territorio, incoraggiando la maggiore partecipazione possibile degli archeologi alle politiche di pianificazione e ai programmi di sviluppo territoriale.

Il successivo articolo 6 impegna i Paesi firmatari a finanziare la ricerca archeologica attraverso le varie autorità pubbliche nazionali e territoriali e ad accrescere i mezzi destinati all'archeologia preventiva.

Gli articoli 7 e 8 dispongono in ordine alla raccolta ed alla diffusione delle informazioni scientifiche, prevedendo, in particolare, un impegno a facilitare, a livello nazionale e internazionale, lo scambio di materiale ar-

cheologico a fini scientifici, nonché a promuovere lo scambio di informazioni sulla ricerca archeologica e l'organizzazione di programmi di ricerca internazionali.

L'articolo 9 impegna gli Stati a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla conoscenza del patrimonio archeologico e del suo valore, e a promuoverne l'accessibilità.

Il successivo articolo 10 dispone misure finalizzate alla prevenzione della circolazione illecita del patrimonio archeologico, impegnando i Paesi che abbiano proceduto alla ratifica allo scambio di informazioni tra autorità pubbliche competenti e istituzioni scientifiche sugli scavi illegali, a fornire informazioni su ogni tentativo di offerta di materiali sospettati di provenire da scavi illegali o sottratti a scavi ufficiali, all'adozione di misure necessarie ad impedire che musei o istituzioni analoghe controllate dallo Stato possano acquistare materiali archeologici illegali o che i musei non controllati dallo Stato siano informati di quanto previsto dalla Convenzione, ed infine alla limitazione del movimento del patrimonio archeologico illegale.

Di interesse anche l'articolo 12 della Convenzione, che stabilisce misure per la mutua assistenza tecnica e scientifica fra i Paesi Parte.

Il disegno di legge consta di quattro articoli che ineriscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria ed all'entrata in vigore del testo. Gli oneri complessivi – essenzialmente connessi alle spese di missione per l'esperto di cui all'articolo 13 della Convenzione, finalizzate ad attività di controllo dell'applicazione del testo – sono previsti in 2.580 euro annui a decorrere dal 2014.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 12 novembre 2014

Plenaria

99^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il Capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Giuseppe De Giorgi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

In apertura di seduta, il presidente LATORRE informa la Commissione che l'incontro presso il Centro Alti Studi per la Difesa con gli esperti del Ministro sul «Libro bianco» della Difesa, previsto per il 18 novembre, è stato posticipato al prossimo martedì 25 novembre.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Giuseppe De Giorgi, in relazione all'esame dell'atto del Governo n. 116 concernente la legge navale

Il presidente LATORRE rivolge un indirizzo di saluto all'ammiraglio De Giorgi, cedendogli contestualmente la parola.

L'ammiraglio DE GIORGI osserva innanzitutto che il programma di cui all'atto del Governo n. 116 (recante lo schema di decreto ministeriale relativo all'approvazione del programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa ed attualmente all'esame della Commissione per il prescritto parere), è principalmente volto a fronteggiare la situazione, ormai emergenziale, in cui versa lo strumento militare marittimo.

Attualmente, infatti, la Marina militare italiana possiede, in totale circa 60 unità, con una disponibilità media di 20 (essendo le altre in manutenzione sia a seguito di interventi programmati che a seguito di avarie); tuttavia, negli ultimi 10 anni i finanziamenti erogati per il comparto hanno coperto soltanto il 50 per cento circa del fabbisogno, dando luogo, purtroppo, ad un invecchiamento accelerato delle unità in servizio.

Tutto ciò a fronte di un quadro geopolitico e geostrategico connotato da una crescente necessità di tutela degli interessi nazionali sul mare: l'Italia, infatti, possiede l'undicesima flotta mercantile mondiale e la terza flotta peschereccia europea, ed è particolarmente dipendente dalle importazioni via mare.

L'oratore prosegue la sua esposizione rilevando che –secondo i programmi previsti- entro il 2025 circa 54 navi saranno dismesse, con la contestuale entrata in servizio di una trentina di unità ed un investimento complessivo di 10 miliardi di euro. Al momento, l'atto del Governo all'esame delle competenti Commissioni parlamentari prevede, sulla base di quanto statuito dalla legge di stabilità 2014, un primo investimento di 5,4 miliardi e si focalizza sullo sviluppo di unità navali altamente innovative, dotate di capacità duali (sia militari che civili), caratterizzate da bassi consumi di carburante e con funzioni anti-inquinamento. Il programma, peraltro, risulta fondamentale per tutelare e conservare le conoscenze tecnologiche e la manodopera pregiata della cantieristica nazionale e dell'industria marittima, con importanti effetti anti-recessivi (peraltro, la successiva fase di manutenzione delle unità in servizio coinvolgerebbe numerose piccole e medie imprese).

Passa quindi a descrivere nel dettaglio le caratteristiche del naviglio considerato dal programma, che comprende dieci pattugliatori polivalenti d'altura (di cui quattro in opzione), un'unità di altura per il supporto logistico (con spiccate funzioni duali, tra cui spiccano l'erogazione di elettricità ed acqua potabile per le comunità colpite da calamità naturali), un'unità anfibia multiruolo e due unità polifunzionali ad alta velocità per il supporto agli incursori. In particolare, il filo conduttore del programma ri-

sulta essere la razionalizzazione dello strumento navale: i nuovi pattugliatori, ad esempio, dovranno svolgere funzioni oggi svolte da differenti classi di navi con un equipaggio inferiore (circa 90 uomini, di cui addirittura solo sei sarebbero sufficienti per la sola conduzione operativa della nave), saranno dotati di spazi idonei ad ospitare carichi modulari sia per funzioni belliche che civili (ed in particolare ospedaliere), ed avranno una propulsione *diesel* (con carburante ottenuto anche da risorse vegetali), ed elettrica particolarmente avanzata. Le unità, inoltre, potranno essere rapidamente dislocate negli scenari di crisi.

Particolare attenzione, peraltro, merita l'unità anfibia multiruolo, concepita in modo da avere una vita operativa particolarmente lunga con un significativo contenimento dei costi complessivi (che la rende particolarmente idonea anche per l'esportazione).

Da ultimo, non vanno a suo avviso trascurate le notevoli capacità – soprattutto nell'ambito del contrasto alla pirateria- dei mezzi polivalenti a supporto del Gruppo incursori.

Dopo aver sottolineato l'impatto nullo del programma sul *deficit* del Paese (in quanto, in base alla normativa europea, il costo delle unità rilevarebbe solo dopo l'effettiva consegna operativa del mezzo), pone l'accento sui positivi effetti del programma sia da un punto di vista fiscale (circa 2 miliardi di euro), sia da un punto di vista occupazionale (circa 2 miliardi, del pari, risparmiati a seguito del mancato ricorso all'istituto della cassa integrazione).

Il senatore GUALDANI (*NCD*) domanda come la Marina italiana si collochi, ad oggi, per dimensioni, rispetto a quelle dei principali paesi mediterranei ed europei.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) chiede quindi delucidazioni in ordine al destino delle unità navali di cui è prevista la dismissione.

Il senatore Luciano ROSSI (*NCD*) pone l'accento sulle possibilità, offerte dal programma in questione, di attrarre investimenti esteri e di tutelare l'industria nazionale.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) domanda chiarimenti sui vari allestimenti disponibili per nuove unità navali e sulle funzioni anti-inquinamento delle medesime.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) chiede in che misura il programma sia atto a garantire la conservazione del potere navale da parte della Marina.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver sottolineato la necessità di conoscere gli effettivi risparmi derivanti dai ridotti consumi di carburante, domanda chiarimenti sulla velocità delle unità.

Il senatore MARTON (*M5S*) domanda se è prevista, in futuro, l'acquisizione di ulteriori tipi di unità, come ad esempio i sommergibili.

Il senatore DI BIAGIO (*PI*) chiede delucidazioni sulla possibilità di esportare i prodotti in questione nei mercati esteri.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) domanda la ragione per cui l'accento sulla Politica europea di difesa comune sembra essere posto –nell'atto del Governo in questione– soltanto in relazione all'unità anfibia multiruolo.

La senatrice VALENTINI (*PD*) pone l'accento sull'opportunità di collegare il piano di sviluppo predisposto dalla Marina alla pianificazione europea relativa alla cosiddetta *blue economy*, anche al fine di utilizzare i finanziamenti all'uopo predisposti dall'Unione europea.

Il senatore PEGORER (*PD*) osserva che lo schema di decreto di cui all'atto del Governo n. 116 coprirebbe circa il 50 per cento dei progetti di rinnovamento della Marina domandando contestualmente se sia comunque in grado di garantire l'efficienza dello strumento militare marittimo.

Replica agli intervenuti l'ammiraglio DE GIORGI, osservando innanzitutto che se nel passato la Marina italiana era, per tonnellaggio, la terza in Europa (dopo Regno Unito e Francia), ad oggi è stata superata dalla Germania, la cui industria cantieristica ha registrato, peraltro, notevoli progressi. Anche paesi come la Spagna (che ha esportato con successo delle unità in Australia), e la Turchia, inoltre, hanno segnato importanti passi avanti, portandosi quasi allo stesso livello dell'Italia, e perfino la Grecia, nonostante la dura crisi economica degli ultimi anni, sembra aver compiuto significativi investimenti nel settore, nella *blue economy* e nella valorizzazione del mare, a riprova dello spiccato carattere anti-recessivo di programmi come quello contenuto nell'atto del Governo all'esame del Parlamento.

Per quanto attiene, quindi, al destino delle unità che saranno dismesse osserva che quelle più recenti potranno essere vendute, mentre in relazione a quelle in disarmo il processo sarà gestito sulla base di uno specifico piano governativo.

L'oratore pone inoltre l'accento sull'avanzato contenuto tecnologico delle unità in questione (ad esempio, gli operatori con il compito di condurre i natanti avranno a disposizione un *cockpit* di tipo aeronautico e dell'ausilio di telecamere esterne), che può senz'altro attirare investimenti esteri e favorirne, al contempo, l'esportazione (a livello internazionale, risultano esserci interessi concreti). Dai dati statistici, peraltro, è possibile evincere una media di una unità esportata su tre prodotte.

Dopo aver rilevato che tutte le unità possiedono spiccate capacità anti-inquinamento e che le configurazioni delle unità presentano dei limiti minimi e massimi di armamento con una spiccata tendenza all'intercam-

biabilità degli equipaggiamenti, ribadisce che il piano di ammodernamento è necessario a colmare lacune che, altrimenti, diverrebbero insostenibili. Anzi, sotto questo aspetto, sarebbe sicuramente opportuna un'integrazione. Ancorché, poi, non siano attualmente considerati, la Marina guarda con particolare attenzione al mantenimento in efficienza e all'efficacia della flotta sottomarina, attualmente inferiore, numericamente, anche a quelle di Grecia e Turchia.

Con le nuove unità, prosegue l'oratore, la riduzione del consumo di carburante sarebbe poi stimata in circa il 20 per cento. La velocità necessaria per l'assolvimento dei compiti operativi va –in particolare- da un minimo di 18 nodi (necessaria per raggiungere una nave mercantile), ad un massimo compreso tra i 33 ed i 35 nodi. La velocità, peraltro, appare un requisito indispensabile per quelle unità votate anche al contrasto della pirateria.

Dopo aver nuovamente posto l'accento sull'assoluta necessità del programma al fine di garantire l'efficienza dello strumento, conclude osservando che il riferimento specifico alla Politica di difesa comune europea nell'illustrazione dei requisiti dell'unità anfibia multiruolo è giustificato dal fatto che la predetta unità andrebbe a colmare proprio delle lacune di interoperabilità in tale ambito.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare nuovamente l'ammiraglio De Giorgi per la sua disponibilità, dichiara infine conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

100^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-01283, dei senatori Marton e Santangelo e vertente sulla rappresentanza militare,

osservando che la possibilità di esercitare il diritto di associazione, riconosciuto a tutti i cittadini dall'articolo 18 della Costituzione, trova una forma di temperamento per il personale militare in forza dello speciale ambito in cui viene prestato il servizio e dell'esigenza di assicurare le neutralità, la coesione interna e la massima operatività alle strutture militari. La legittimità di tali limitazioni, tra l'altro, è stata definita nella sentenza n. 499 del 1999 della Corte costituzionale relativa alla conformità dell'articolo 8 della legge n. 382 del 1978, ora recepito nell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), in cui viene ribadito il principio che ai militari spettano i diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini ammettendo, comunque, che nella legge possano essere previsti a carico dei militari limitazioni all'esercizio di taluni diritti, ovvero l'osservanza di particolari doveri, sempre che questi siano finalizzati all'assolvimento dei compiti delle Forze armate.

Con la sentenza n. 317 del 30 novembre 2009, poi, la Corte costituzionale, pur riconoscendo la primazia della Corte di Strasburgo nell'interpretazione delle norme della Convenzione dei diritti dell'uomo, ha tuttavia operato, con riferimento al doveroso bilanciamento con altri interessi tutelati dalla Costituzione, un richiamo al «margine di apprezzamento nazionale» come temperamento alla rigidità dei principi formulati in sede europea, bilanciamento che trova nel legislatore il suo riferimento primario. Lo stesso articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, citato nell'interrogazione come norma che renderebbe possibile una condanna internazionale dell'Italia per violazione del diritto europeo, in altra ottica sembra peraltro confortare il vigente assetto normativo nazionale, in quanto lo stesso articolo citato «non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle Forze armate, della polizia o dell'Amministrazione dello Stato».

In tale delineato contesto, è pertanto da ritenersi che la problematica sollevata dagli interroganti possa trovare compiuta definizione nell'ambito della discussione degli specifici disegni di legge sulla rappresentanza militare attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati. Peraltro, come dichiarato dallo stesso Ministro della difesa lo scorso 4 settembre nel corso di un'intervista, la riforma della rappresentanza militare è un tema sensibile e delicato che richiede un attento esame in sede parlamentare, unico luogo deputato a garantire un esauriente e democratico confronto sulle modalità di attuazione del progetto.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) osserva che, stante il ricorso attualmente pendente inoltrato da oltre 400 finanzieri ed i contenuti inequivocabili della sentenza emanata contro la Francia dalla Corte di Strasburgo, sarebbe opportuno adeguarsi preventivamente ai contenuti della predetta sentenza, al posto di seguire strade legislative che appaiono decisamente superate.

Si dichiara pertanto insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione del programma pluriennale di A/R SMD 01/2014, relativo al Programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (n. 116)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 5 novembre.

Il senatore Luciano ROSSI (*NCD*), preso atto anche dei preziosi elementi informativi forniti dal Capo di Stato maggiore della Marina nell'odierna seduta antimeridiana, ribadisce l'orientamento favorevole sul provvedimento già espresso nella seduta antimeridiana del 5 novembre.

Si associa il senatore GUALDANI (*NCD*), ponendo l'accento sull'indifferibilità di un efficace ammodernamento dello strumento militare navale.

Ad avviso del senatore CONTI (*FI-PdL XVII*), potrebbe essere non del tutto opportuno focalizzare il dibattito sulle ricadute della ricerca per la Difesa nel mondo civile. Tali argomentazioni, infatti, rischiano di esporsi alla naturale obiezione secondo la quale il progresso della società civile può e deve avvenire seguendo politiche diverse, e, pertanto, ad essere usate strumentalmente.

Pone quindi l'accento sulla necessità di inquadrare il dibattito anche e soprattutto in chiave europea, nell'ambito di una autentica strategia nell'ambito della Politica estera e di difesa comune. Sotto tale aspetto, dovrebbe a suo avviso sussistere un costante confronto con gli altri paesi dell'Unione, nonché la definizione di una compiuta strategia di fondo alla base dell'ammodernamento dello strumento militare.

Traendo spunto dalle osservazioni poc'anzi formulate dal senatore Conti, anche il senatore ORELLANA (*Misto*) osserva che l'inquadramento dell'ammodernamento dello strumento marittimo nell'ambito della Politica di difesa comune europea appare cruciale, anche e soprattutto considerati gli approfondimenti operati in sede parlamentare a partire dal Consiglio europeo del dicembre dello scorso anno.

In particolare, considerata la posizione geografica del Paese, l'Italia si troverebbe, a suo avviso, in posizione privilegiata per sviluppare lo strumento marittimo, laddove la prevalenza delle forze terrestri ed aeree potrebbe essere appannaggio di altre nazioni nell'ambito di un coerente quadro strategico definito a livello europeo.

Con riferimento a quanto emerso nel dibattito, il presidente LATORRE precisa che l'attività della Commissione è sempre stata organiz-

zata tenendo conto dei più importanti appuntamenti a livello europeo ed atlantico, a piena testimonianza della volontà di ricondurre la valutazione parlamentare all'interno di chiare e definite strategie.

Auspica, quindi, un maggiore approfondimento, scevro da tatticismi politici e strumentalizzazioni, sulla politica estera del Paese.

Dichiara infine chiusa la discussione generale.

Replica quindi agli intervenuti il sottosegretario ALFANO, concordando sulla necessità di inquadrare le scelte in un quadro strategico definito ed auspicando al riguardo che il Parlamento, nell'effettuare le proprie valutazioni, valorizzi in chiave squisitamente sostanziale il proprio ruolo, abbandonando un'interpretazione forse eccessivamente formalistica.

Pone quindi l'accento sulla particolare valenza dell'investimento sotteso all'atto del Governo in questione, peraltro a carico del bilancio di altro ministero (dato fondamentale, da considerare nella definizione degli equilibri in atto), e sugli indirizzi strategici che verranno definiti nel futuro Libro bianco della Difesa, attualmente in fase di redazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 12 novembre 2014

Plenaria**309^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI*La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione del programma pluriennale di A/R SMD 01/2014, relativo al Programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (n. 116)**(Osservazioni alla 4^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, nel ricordare che nella seduta di ieri era stato avviato l'esame del provvedimento in titolo, con l'illustrazione svolta dal relatore, avverte che è pervenuta una nota del Governo, non ancora sottoscritta dal Ragioniere generale dello Stato, in cui si precisa che sul capitolo n. 7419 del programma 5 della missione 11 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono stati scritti contributi ventennali pari a 40 milioni di euro dal 2014, con scadenza nell'anno 2033, 150 milioni nel 2015, con scadenza nel 2034, e 290 milioni dal 2016, con scadenza nel 2035. Pertanto, il complesso delle risorse ammontava a 5,8 miliardi di euro. A seguito delle riduzioni disposte da una serie di provvedimenti legislativi entrati in vigore nel corso del 2014, le disponibilità complessive per il periodo 2014-2035 si sono ridotte a circa 5,4 miliardi di euro, ossia un importo del tutto capiente per l'attuazione del programma di spesa.

Altresì, con riferimento agli stanziamenti di bilancio relativi al citato capitolo n. 7419, per l'anno 2015 e seguenti, esposti nella Tabella E del disegno di legge di stabilità 2015, viene confermato che la rimodulazione,

disposta con il disegno di legge di bilancio, risulta in linea con gli effetti di finanza pubblica scontati negli andamenti tendenziali.

Pertanto, avverte che, una volta acquisita la nota formalmente bollinata, la Commissione utilizzerà gli elementi in essa contenuti per l'espressione delle osservazioni al parere che la Commissione difesa è chiamata a votare sul provvedimento in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

310^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione del programma pluriennale di A/R SMD 01/2014, relativo al Programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (n. 116)

(Osservazioni alla 4^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI informa che la nota della Ragioneria generale dello Stato di cui si è trattato nell'odierna seduta antimeridiana è pervenuta in forma ufficiale e debitamente sottoscritta dal Ragioniere generale.

Il relatore SANTINI (PD) propone dunque di rendere osservazioni non ostantive alla Commissione competente nel merito.

I senatori D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) e Silvana COMAROLI (*LN-Aut*) preannunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO dà lettura di un appunto informale del Dicastero dell'economia con il quale si rendono alcune precisazioni sui profili di criticità finanziaria emersi nel corso del dibattito.

Il presidente AZZOLLINI (*NCD*), in qualità di relatore, nel ricordare che la questione sollevata circa le conseguenze finanziarie dell'articolo 9 del provvedimento va necessariamente risolta con un parere contrario della Commissione e che le osservazioni sull'articolo 8 appaiono adeguatamente riscontrate dal Governo nel senso di un'assenza di profili di nuovo onere per l'Erario, preannuncia la predisposizione di una bozza di parere, che terrà conto delle posizioni del Governo e che verrà sottoposta al giudizio della Commissione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)

(Parere alla 9^a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DEL BARBA (*PD*), nel ricordare il proprio giudizio sugli ulteriori emendamenti pervenuti e già illustrati nella seduta di ieri, illustra le ulteriori riformulazioni trasmesse dalla Commissione di merito, ossia le proposte 1.24 (testo 2), 3.3 (testo 2) e 6.9 (testo 2), segnalando, per quanto di competenza, che si prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.24 (testo 2), analogamente alla valutazione espressa sul testo originario, di simile tenore. Sui restanti emendamenti richiamati, non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO prende la parola a proposito dell'emendamento 7.2 (testo 4), ritenendo che allo stato non vi siano oneri diretti,

pur esprimendo perplessità sulla genericità dei criteri di delega, anche per i profili di competenza della Commissione bilancio. Inoltre prospetta un dubbio sulla neutralità finanziaria dell'emendamento nella specifica parte in cui prevede la concentrazione in capo al Ministero vigilante delle partecipazioni societarie detenute dalla società AGEA.

Il PRESIDENTE conviene con il rappresentante del Governo che un'operazione di ristrutturazione delle partecipazioni societarie, in astratto finanziariamente neutra, potrebbe comportare l'insorgenza di costi correlati ad eventuali plusvalenze o minusvalenze o in seguito all'applicazione di regimi fiscali diversi dai precedenti. In assenza dunque di una relazione tecnica che garantisca, per il caso di specie, la non insorgenza di nuovi oneri, la Commissione deve esprimersi in senso contrario anche in omaggio a un criterio prudenziale.

Il rappresentante del GOVERNO riferisce che la Ragioneria generale dello Stato ha affacciato sostanziali dubbi sulla neutralità finanziaria della proposta 11.0.100, superabili solo con diverse ed articolate riformulazioni testuali.

Il PRESIDENTE conclude sul punto evidenziato dal vice ministro Morando nel senso che, in assenza di formulazioni compatibili con le esigenze di finanza pubblica, è inevitabile l'espressione di un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione. Analogamente esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica debitamente verificata, sulla proposta 11.0.200. Quanto, invece, all'emendamento 23.0.2 (testo 3), ritiene si possa confermare un parere di semplice contrarietà in analogia a quanto valutato sul precedente testo.

Il vice ministro MORANDO si associa alle valutazioni offerte dal Presidente. A proposito dell'emendamento 23.0.12 (testo 2), fa notare che la norma proposta contiene un tetto di spesa, a suo avviso idoneo a evitare l'insorgenza di nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il PRESIDENTE, trattando dell'emendamento 1.24 (testo 2), propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà, in linea con le precedenti valutazioni della Commissione.

Il vice ministro MORANDO, confermando l'impressione del Presidente circa l'assenza di oneri diretti, ritiene in ogni caso che possano porsi difficoltà in relazione alla compatibilità del testo proposto con la normativa europea; ciò potrebbe comunque essere adeguatamente segnalato dall'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il relatore DEL BARBA (PD), alla luce del dibattito, propone l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione eco-

nomica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.29 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.11 (testo 2), 5.19 (testo 2), 5.20 (testo 2), 5.24 (testo 3), 5.0.20 (testo 3), 7.2 (testo 4), 12.12 (testo 2), 14.6 (testo 2), 16.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 23.0.2 (testo 3), 23.0.12 (testo 2), 23.0.13 (testo 2), 11.0.100, 11.0.200, 1.24 (testo 2), 3.3 (testo 2) e 6.9 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.0.100 e 11.0.200. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 23.0.2 (testo 3) e 1.24 (testo 2). Il parere di nulla osta all'emendamento 7.2 (testo 4) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, alla lettera c), del seguente periodo: ", con possibilità di concentrazione nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA,". Sulle restanti proposte citate, il parere è di nulla osta.».

La proposta del relatore, messa ai voti, è approvata.

La seduta termina alle ore 15,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 12 novembre 2014

Plenaria**154^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che non essendo pervenuto ancora il parere della 5^a Commissione permanente sul testo del disegno di legge delega in materia di confidi e relativi emendamenti, l'esame del disegno di legge è rinviato alla prossima settimana.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge n. 1559 (riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria), in assenza della relatrice, comunica che gli eventuali interventi in discussione generale saranno svolti in una successiva seduta. Per quanto concerne invece l'Atto n. 389 (Rapporto contrasto evasione fiscale) l'esame riprenderà alla luce della interlocazione tra la relatrice, senatrice Guerra, il Governo e i Gruppi per la predisposizione della proposta di risoluzione.

Riferisce poi in esito all'Ufficio di presidenza programmatico svoltosi il 6 novembre, comunicando che in relazione all'esame della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'Unione europea, è stata valutata positivamente la proposta di avviare un ciclo di audizioni, anche di esponenti del mondo bancario e degli organismi di vigilanza, per un esame di tale Atto anche alla luce dello svolgimento degli *stress test* che hanno interessato le banche italiane. Ritiene che tale fase istruttoria possa essere utilmente programmata con una specifica indagine conoscitiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 12 novembre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 137

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 16

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE DI PROGETTO SULLO
STATO DI AVANZAMENTO DEL «GRANDE PROGETTO POMPEI»*

Plenaria

141^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali
e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione,
l'università e la ricerca Toccafondi.*

La seduta inizia alle ore 16.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione n. 3-00913 del senatore Mazzoni sul sostegno finanziario alle attività di spettacolo dal vivo, precisando che all'atto della presentazione dell'interrogazione parlamentare, attribuita peraltro inizialmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il nuovo decreto era ancora in fase di approvazione, mentre attualmente il provvedimento ha concluso il suo *iter* di approvazione. Riferisce infatti che il decreto 1° luglio 2014 è stato pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 agosto 2014.

Puntualizza peraltro che il decreto è stato concordato con le categorie interessate le quali, a seguito di numerose riunioni, hanno presentato per iscritto diverse proposte di modifica al testo normativo messo a punto dal Ministero, molte delle quali sono state poi recepite nella versione definitiva, dopo aver acquisito l'intesa della Conferenza unificata.

Fa presente quindi che il decreto del 1° luglio 2014 disciplina la concessione dei contributi da parte della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo nei vari ambiti contenuti nei sei Capi del decreto dedicati alle attività teatrali, musicali, di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, ai progetti multidisciplinari – ovvero attività in almeno due discipline – e ad azioni trasversali e si applica per le domande di contributo da presentarsi entro il 31 gennaio 2015 per il triennio 2015-2017. Segnala inoltre che il decreto ha introdotto un sistema di calcolo del contributo ministeriale molto più articolato, ma indubbiamente molto più trasparente del sistema precedente.

Afferma comunque che solo dopo il primo triennio di applicazione si potrà valutare se il nuovo impianto normativo risponda effettivamente alle reali esigenze degli operatori culturali e se sarà necessario intervenire per sanare le eventuali criticità emerse. Ritiene dunque che in questa fase di accomodamento si potranno prendere in considerazione suggerimenti e nuove proposte di modifica al fine di risolvere le problematiche rilevate durante il primo triennio.

Per quanto riguarda i tempi di adeguamento degli statuti dei teatri nazionali, precisa che la competente Direzione generale, in una nota di risposta all'associazione di categoria, ha specificato che l'adeguamento degli statuti va effettuato prima della presentazione delle domande di contributo, senza alcuna deroga.

Giudica poi opportuno sottolineare che il riconoscimento di «teatro nazionale» non avverrà esclusivamente sulla base di dati meramente quantitativi ma dipenderà anche e soprattutto dalla valutazione della qualità artistica del progetto da parte della competente commissione consultiva per il teatro, che riguarderà anche il Teatro Metastasio di Prato.

Per dar conto dell'effettiva portata delle novità introdotte con il nuovo decreto, invita a prestare attenzione sul fatto che il nuovo decreto

rende il sistema più equo e rispondente alle esigenze attuali dello spettacolo dal vivo. Le vecchie disposizioni, infatti, non garantivano la reale corrispondenza con l'offerta culturale del Paese e con l'esigenza di cambiamento richiesta da tutti i settori dello spettacolo.

Rammenta quindi che il sistema di attribuzione dei contributi si è finora basato esclusivamente su due elementi: la quantità e la qualità; con la prima si intendono i costi sostenuti dagli operatori, mentre la seconda è frutto di un giudizio della commissione consultiva per il teatro. Il contributo assegnato è stato così calcolato moltiplicando la base quantitativa, formata da alcuni costi del progetto, e il giudizio qualitativo della commissione, espresso su scala zero-tre. Tale metodo di calcolo nel tempo ha avvantaggiato i soggetti più costosi sulla base di un moltiplicatore del tutto slegato dalle cose fatte e dai risultati raggiunti. Sottolinea invece che il nuovo metodo si basa su una valutazione delle domande di contributo fatta oggettivamente con un sistema di quantificazione delle attività realizzate e dei risultati raggiunti. Rende noto infatti che, su base 100, 70 punti verranno assegnati automaticamente, in modo del tutto trasparente ed oggettivo, in funzione di indicatori chiari e misurabili, mentre i restanti 30 punti verranno assegnati dalle nuove commissioni tecniche, alle quali non parteciperà più il Direttore generale, e che avranno il compito di esprimersi con un giudizio di qualità su una serie di indicatori legati al progetto presentato. Ritene pertanto che si sia effettuata una rivoluzione del sistema, che allineerà il contributo con il valore creato da ciascun operatore, ridisegnando il meccanismo delle contribuzioni.

Ricorda inoltre che il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) è apparso, nel tempo, come un impianto sostanzialmente chiuso, al quale molti operatori dello spettacolo di grande qualità, tra cui giovani, piccole formazioni, gruppi locali, facevano fatica ad accedere, anche per l'esistenza di alcune norme legate alla necessità di esperienza triennale, all'inesistenza di azioni a favore dei giovani e di premialità per le nuove forze creative. Evidenzia in proposito le novità apportate dal decreto del 1° luglio, quali: la possibilità per chiunque di presentare domanda (rispettando alcuni requisiti minimi di attività), senza che sia necessario dimostrare una storicità nel settore; la semplificazione delle modalità di presentazione della domanda; l'introduzione di nuovi settori (ad esempio formazioni *under 35*) per incentivare la partecipazione di gruppi giovanili; la previsione di indicatori specifici a sostegno dei giovani e delle nuove formazioni; delle agevolazioni per chi presenta domanda per la prima volta per la prima annualità del triennio. Reputa perciò che si tratta di novità essenziali, fatte proprie dal Ministero grazie al contributo costruttivo e alle interlocuzioni avute con alcune delle rappresentazioni più importanti della creatività giovanile.

Dopo aver rilevato che i progetti finanziati dal FUS avevano durata annuale, con la conseguenza di inibire la capacità di programmazione degli operatori, pone in luce l'introduzione della triennialità, con cui si viene incontro ad una delle questioni più discusse e richieste dagli operatori dello spettacolo, che dal 2015 potranno contare su una prospettiva trien-

nale del finanziamento, con positive ricadute sulla loro attività e sulla loro credibilità presso il mercato e le banche.

Nel sottolineare altresì come il mondo della «stabilità» teatrale ha prodotto nel tempo una proliferazione di Teatri Stabili, solo ad alcuni dei quali può essere riconosciuta quella funzione di servizio al territorio che si immaginava come compito principale di questo tipo di attività, rivendica la realizzazione di un nuovo assetto del sistema, attraverso due nuove ed uniche categorie: teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale, per riconoscere e premiare i profili di qualità nazionale e qualità regionale riferibili alle diverse tipologie di teatri. A queste categorie verranno richiesti requisiti di attività più elevati, per far sì che diventino gli assi strategici dell'intervento pubblico per lo spettacolo dal vivo nazionale.

Afferma poi che la riforma del FUS risponde anche alla necessità di adeguare il sistema al nuovo mondo dello spettacolo. A tale scopo, tra l'altro: si rende possibile il finanziamento di soggetti multidisciplinari teatro-musica-danza-circhi; si creano le condizioni per lavorare, insieme a Regioni e Comuni, sul tema delle residenze artistiche; si cambia del tutto il settore dei «progetti speciali» che confluisce nel nuovo settore «promozione» a sostegno di quattro assi strategici (inclusione sociale, formazione degli artisti, formazione del pubblico e ricambio generazionale) si facilita la partecipazione dei gruppi artistici all'estero; con la creazione di un nuovo sistema informativo, si rende possibile per gli utenti conoscere in «tempo reale» l'esito della valutazione dei propri progetti; si introduce un sistema di monitoraggio e valutazione dei progetti triennali, che entrerà a pieno titolo nella valutazione del successivo triennio, premiando i soggetti più efficaci ed efficienti; si riconosce la capacità dei teatri di assicurare un maggior accesso e una programmazione continuativa, grazie ad una più ampia apertura delle strutture lungo la giornata.

Su questi e su gli altri punti che caratterizzano la riforma rende noto infine che si è registrato il generale apprezzamento espresso dalle Regioni, dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dall'Associazione generale italiana spettacolo (AGIS) e dalle diverse categorie consultate.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) si dichiara soddisfatto della risposta, rilevando come il contenuto dell'interrogazione sia tutt'ora di attualità. Nel sottolineare che la legge deve riconoscere le eccellenze, ritiene che le due nuove categorie summenzionate possano costituire una proficua base per valorizzare i teatri italiani.

Si sofferma indi sulla rilevante attività del teatro Metastasio, precisando che esso ha già i requisiti previsti dalla nuova normativa per diventare teatro nazionale.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde poi all'interrogazione n. 3-01156 della senatrice Montevecchi sul restauro del duomo di Modena, precisando che l'argomento appare sostanzialmente analogo alla richiesta formulata dal Presidente della sezione modenese di Italia Nostra, volta a rimuovere dal suo incarico il Direttore regionale

dell'Emilia-Romagna, per aver affidato direttamente alla medesima ditta più lotti di lavori di restauro eseguiti sul paramento lapideo del Duomo di Modena. Dopo aver ricordato che la richiesta dell'associazione Italia Nostra si basava su articoli della stampa locale, puntualizza che il restauro del predetto paramento esterno è stata realizzata grazie a finanziamenti succedutisi tra il 2006 e il 2013, disposti dal Capitolo metropolitano del Duomo, con fondi erogati dalla Fondazione Cassa di risparmio di Modena, per un importo totale di 2.070.000 euro, e dal Ministero, per un importo totale di 700.000 euro. A seguito della caduta di frammenti lapidei del rosone della facciata, la Soprintendenza per i beni architettonici di Bologna aveva ottenuto, dal Ministero, i fondi per intervenire tempestivamente. I lavori, inseriti in un regolare bando di gara, venivano assegnati, nel giugno del 2006, alla ditta Candini Arte di Castelfranco Emilia per un importo contrattuale di 109.000 euro.

Nel segnalare che quasi contemporaneamente il Capitolo metropolitano affidava alla stessa ditta il restauro delle coperture del lato nord del Duomo, per un importo di 70.000 euro, fa presente che nel corso di questi due interventi i tecnici hanno potuto svolgere una ricognizione generale del paramento e delle parti alte della facciata e del lato nord; la ricognizione ha consentito di scoprire che in alcune aree, diffusamente, si sono registrati fra l'altro distacchi e sollevamenti di scaglie di materiale lapideo, disgregazione di malte, ossidazioni di elementi metallici, fratture e dissesti delle cornici e del piano delle loggette, fuori piombo delle colonnine, scollegamenti dai capitelli. Afferma pertanto che questi fenomeni indicavano uno stato di conservazione preoccupante, da un lato, sotto il profilo della conservazione in sé, soprattutto perché il Duomo è monumento iscritto, con la Ghirlandina e la Piazza Grande, alla lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO e, dall'altro, per il rischio oggettivo di cadute di materiale sulla pubblica via e sulla Piazza Grande.

Il Capitolo metropolitano decise quindi, nel 2007, di intervenire con il restauro del paramento lapideo, affidando ancora alla ditta Candini Arte i lavori per un importo di 796.000 euro, e di chiedere al Ministero ed alla Fondazione CariMo l'impegno affinché fosse superata la difficile situazione riscontrata e portata a compimento l'opera, del tutto impreveduta nella sua gravità. Rende noto quindi che la Direzione regionale è riuscita ad ottenere fondi di importo non elevato e per di più suddivisi in diversi anni finanziari ma che hanno comunque consentito i lavori rispettivamente per 122.000, 216.000, 91.000 e 166.000 euro. Riferisce inoltre che i contratti per i lavori, su proposta motivata del Responsabile unico del procedimento, sono stati affidati direttamente alla ditta Candini Arte, come quelli nel frattempo ulteriormente affidati dal Capitolo.

Dalla ricostruzione suesposta, ritiene quindi che l'indifferibilità dell'intervento sia emersa a seguito dei lavori di urgenza e nel corso delle successive esplorazioni e non era certo nota all'inizio degli interventi. A ciò va unita la circostanza di non poter disporre di risorse finanziarie a garanzia della copertura totale dei lavori, sulla base delle quali eseguire la progettazione dei lavori e la relativa gara d'appalto.

Informa peraltro che nel corso degli anni 2006-2008, dopo la prima gara a seguito della quale la Soprintendenza aveva assegnato i lavori alla ditta Candini Arte, il Capitolo, a sua volta, aveva affidato i lavori che avevano portato al restauro di tutta la fiancata nord e, quasi per intero, della facciata. Dopo aver sottolineato che in questo frangente la Direzione regionale ha assunto la funzione di stazione appaltante, prospetta le seguenti alternative gravanti sulla suddetta Direzione regionale, tra le quali la possibilità di procedere con una gara ad ogni finanziamento, soluzione impraticabile sotto il profilo della tutela, del rapporto con gli enti ed infine dei tempi. Fa notare infatti che la precisione di un progetto conservativo e il rigore tecnico-scientifico della direzione dei lavori sono componenti fondamentali di un buon restauro; ad esse si devono necessariamente affiancare esecutori in grado di garantire uso dei materiali e procedure applicative che, per ottenere risultati omogenei, devono essere identici. Aggiunge poi che se questa soluzione fosse stata adottata si sarebbe dovuto, ad ogni finanziamento, attendere la conclusione dei lavori del precedente, con notevole incertezza ed allungamento dei tempi già lunghi.

L'altra alternativa – precisa il Sottosegretario – era quella di rinunciare a fornire il contributo economico al restauro da parte del Ministero, una volta conclusi i lavori relativi al finanziamento del 2006, cosa che avrebbe significato abbandonare il cantiere proprio dopo aver constatato la gravità della situazione. Una decisione di questo tipo avrebbe scoraggiato anche la Fondazione CariMo nel suo intervento, ed il bene sarebbe stato lasciato nel precario stato conservativo verificato, con grave pregiudizio per la sua integrità.

Riferisce dunque che la Direzione regionale ha ritenuto di affidare i lavori alla ditta Candini Arte ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del Codice degli appalti; l'affido diretto è stato quindi l'esito di un percorso decisionale che ha preso in considerazione, inscindibilmente, gli aspetti di tutela e salvaguardia del bene e gli aspetti tecnici dei lavori da eseguire, oltre che l'importanza specifica del Monumento. Il ricorso ad unica ditta ha consentito pertanto lo stretto collegamento tra i cantieri delle due stazioni appaltanti (Direzione regionale per i fondi del Ministero e Capitolo metropolitano per i fondi messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio), riducendo i tempi di esecuzione.

Dopo aver descritto le vicende succedutesi nel tempo, il Sottosegretario si sofferma sulle ulteriori considerazioni contenute nell'atto sindacato ispettivo, condividendo la preoccupazione ad essa sottesa ma non il tenore. +Nega perciò la «forzatura della legge» e la presupposta illegalità del comportamento amministrativo tenuto dal Direttore regionale dell'Emilia-Romagna, tenuto conto che l'intera vicenda riguarda la tutela e la conservazione di un Monumento che, dal 2008, è seguito da un Comitato scientifico di altissimo profilo. Precisa altresì che dei due ricorsi presentati dalla sezione di Modena di Italia Nostra rispetto al diniego di accesso formulato dalla Direzione regionale, uno è stato dichiarato inammissibile dalla commissione speciale presso la Presidenza del Consiglio dei Mini-

stri, l'altro irricevibile e non risulta che avverso tali decisioni la stessa sezione modenese di Italia Nostra abbia presentato ricorso al TAR.

Evidenzia da ultimo che presso la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna si è svolta, tra il 17 giugno 2013 ed il 5 luglio 2013, una verifica amministrativo-contabile da parte dell'Ispettorato generale di finanza che ha riguardato tutti gli aspetti gestionali di competenza. La relazione dell'Ispettore formula il rilievo di «irregolare affidamento diretto ad unica ditta in conseguenza dell'artificioso frazionamento dei lavori di restauro» per i lavori del Duomo modenese. Chiarisce in merito che la Direzione regionale ha fornito le relative controdeduzioni e, come da prassi consolidata per le ispezioni di questa natura, tutto il fascicolo è stato trasmesso anche alla Procura regionale della Corte dei conti nonché alla sezione regionale di controllo della stessa Corte dei conti. Si riserva conclusivamente di fornire in una successiva occasione i risultati dei lavori della magistratura contabile.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) si dichiara insoddisfatta in quanto la risposta non fornisce alcuna informazione rispetto ai quesiti posti. Tiene peraltro a precisare che le preoccupazioni sottese all'atto di sindacato ispettivo non derivano da articoli di stampa ma da specifiche dichiarazioni rese dalla Direttrice regionale. Si riserva perciò di attendere gli ulteriori aggiornamenti preannunciati dal Sottosegretario.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Aula, rinvia alla settimana prossima lo svolgimento delle altre interrogazioni all'ordine del giorno.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha svolto oggi l'audizione del Direttore Generale di progetto sullo stato di avanzamento del «Grande Progetto Pompei», il quale ha consegnato una documentazione che – unitamente ad eventuali integrazioni – sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SU UN LUTTO CHE HA COLPITO IL SENATORE ZAVOLI

Il PRESIDENTE, a nome della Commissione tutta, manifesta un sentimento di cordoglio per un lutto che ha colpito il senatore Zavoli.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE

Il PRESIDENTE avverte che, considerato l'imminente avvio della seduta dell'Assemblea, la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista per oggi al termine della seduta plenaria, non avrà luogo. Convoca pertanto una nuova riunione domani, giovedì 13 novembre, alle ore 10, compatibilmente con la seduta dell'Assemblea, per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 12 novembre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 122

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,15

*AUDIZIONE INFORMALE IN RELAZIONE ALLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA
E ALLA MECCANIZZAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO*

Plenaria

88^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente FORMIGONI informa di aver presentato, in qualità di relatore, l'emendamento 5.0.100, recante disposizioni sulla vendita diretta dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura e in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo (pubblicato in allegato).

Propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti per oggi, mercoledì 12 novembre, alle ore 19.

Conviene la Commissione.

Il presidente FORMIGONI informa poi che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.11 (testo 4) a sua firma, 1.30 (testo 2), 5.11 (testo 3), 5.0.20 (testo 4) e 7.35 (testo 2) (pubblicate in allegato).

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 1.2, 1.24 (testo 2), 1.27, 1.29 (testo 2), 1.30 (testo 2), 1.0.2, 3.2, 3.4, 3.0.1, 4.1, 5.9 (testo 2), 5.11 (testo 3), 5.12, 5.15 (testo 2), 5.17, 5.19 (testo 2) e 5.0.9.

Il PRESIDENTE avverte che si passa ora all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente relatore FORMIGONI sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.1, soppressivo dei primi quattro commi, nonché dell'emendamento 1.10, sempre a sua firma.

Quanto a tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1, si rimette al parere del rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.1 e 1.2. Il parere è contrario sugli emendamenti 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti del relatore 1.10 e 1.11 (testo 4).

Esprime parere contrario sull'emendamento 1.12 e favorevole sull'emendamento 1.13.

Invita al ritiro degli identici emendamenti 1.14 e 1.15, nonché degli identici emendamenti 1.16 e 1.17.

Esprime parere contrario sull'emendamento 1.18.

Il parere è altresì contrario sull'emendamento 1.19 (testo 3).

Alla richiesta di delucidazioni del senatore SCOMA (*FI-PdL XVII*), il vice ministro OLIVERO chiarisce che la contrarietà del parere sull'emendamento 1.19 (testo 3) è motivata dal fatto che la materia della difesa del suolo è in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento nell'ambito di una proposta legislativa organica.

Interviene sul punto anche il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) per rimarcare che la tutela del flusso delle acque al fine di non danneggiare l'attività agricola è un tema di grande importanza, ragion per cui sollecita una revisione del parere.

Il vice ministro OLIVERO conferma il parere contrario sull'emendamento 1.19 (testo 3) per le ragioni dianzi esposte.

Esprime poi parere contrario sull'emendamento 1.20.

Il senatore RUTA (*PD*) ritira l'emendamento 1.21.

Il rappresentante del GOVERNO esprime poi parere contrario sugli identici emendamenti 1.22 e 1.23.

Il parere è favorevole sull'emendamento 1.24 (testo 2).

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.26.

Il presidente FORMIGONI avverte che gli identici emendamenti 4.0.5 e 4.0.6 sono riformulati come riferiti all'articolo 1 e rinumerati come 1.31 (già 4.0.5) e 1.32 (già 4.0.6) (pubblicati in allegato). Essi saranno posti in votazione insieme all'identico emendamento 1.27.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sulle identiche proposte 1.27, 1.31 (già 4.0.5) e 1.32 (già 4.0.6).

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) ritira l'emendamento 1.28.

Il vice ministro OLIVERO invita al ritiro anche dell'emendamento 1.29 (testo 2).

Accogliendo tale invito, la senatrice PIGNEDOLI (*PD*) ritira anche l'emendamento 1.29 (testo 2).

Il vice ministro OLIVERO esprime poi parere favorevole sull'emendamento 1.30 (testo 2).

Il parere è altresì favorevole sull'emendamento del relatore 1.0.1.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.0.2.

Auspica poi l'accantonamento dell'emendamento 1.0.3 (testo 2).

Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.0.5 e 1.0.6.

Il senatore DALLA TOR (*NCD*) ritira l'emendamento 1.0.6.

Il vice ministro OLIVERO esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13 e 1.0.14.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il Presidente pone in votazione gli identici emendamenti 1.1 e 1.2.

La Commissione approva.

Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 1.10.

La Commissione approva.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 1.11 (testo 4), in attesa del parere delle Commissioni consultate.

Il senatore DALLA TOR (*NCD*) ritira l'emendamento 1.12.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 1.13 che tratta la medesima materia dell'emendamento 1.11 (testo 4), già accantonato a sua volta.

Con successiva votazione sono quindi respinti gli identici emendamenti 1.14 e 1.15.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.16 e 1.17.

Con separata votazione è altresì respinto l'emendamento 1.18.

Il senatore SCOMA (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 1.19 (testo 3).

Interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.20 il senatore GAETTI (*M5S*). Fa presente che la proposta a propria firma tende a introdurre una misura di semplificazione sulle autenticazione degli atti che riveste grande importanza.

Posto ai voti, l'emendamento 1.20 è respinto.

Posti congiuntamente in votazione, sono altresì respinti gli emendamenti 1.22 e 1.23.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 1.24 (testo 2), in attesa del parere delle Commissioni consultate.

Conviene altresì di accantonare l'emendamento 1.26.

Posti congiuntamente in votazione, sono approvati gli identici emendamenti 1.27, 1.31 (già 4.0.5) e 1.32 (già 4.0.6).

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 1.30 (testo 2).

Il PRESIDENTE avverte che si passa alle votazioni degli emendamenti aggiuntivi di un articolo dopo l'articolo 1.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.0.1.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.2 è respinto.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 1.0.3 (testo 2) e l'emendamento 1.0.5 che tratta la stessa materia del già accantonato emendamento 1.24 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 1.0.11 e 1.0.13.

Con successive votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 1.0.12 e 1.0.14.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché aggiuntivi dello stesso.

Il PRESIDENTE relatore sollecita l'approvazione dell'emendamento 2.100 a sua firma e sulle restanti proposte si rimette al rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO invita al ritiro degli emendamenti 2.1 e 2.2.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.3 e sull'emendamento 2.100.

Il senatore GAETTI (*M5S*) chiede delucidazioni sull'emendamento 2.100, relativamente al quale il rappresentante del Governo ha appena espresso parere favorevole.

Il PRESIDENTE relatore chiarisce che l'emendamento a sua firma 2.100 recepisce una precisa condizione contenuta nel parere sul testo della Commissione affari costituzionali.

Il vice ministro OLIVERO invita al ritiro dell'emendamento 2.4, esprime parere contrario sull'emendamento 2.5 e parere favorevole sull'emendamento 2.6.

Il parere è contrario sugli identici emendamenti 2.7, 2.8 e 2.9.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3 (testo 2).

Il vice ministro OLIVERO auspica l'accantonamento dell'emendamento 2.0.4.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice DONNO (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.1, che tende a tutelare i proprietari di strade private soggetti a consentire lo svolgimento di lavori sulla loro proprietà.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) aggiunge la firma all'emendamento 2.1.

Il senatore RUTA (*PD*) chiede ulteriori ragguagli sulla posizione del rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO chiarisce che il parere è contrario poiché la previa valutazione delle alternative praticabili su strade comunali comporterebbe lo svolgimento di un'istruttoria complessa e che l'obbligo di sottoscrizione di una polizza fidejussoria appare eccessivamente gravoso dal punto di vista procedurale.

Posto in votazione, l'emendamento 2.1 viene respinto.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) sollecita l'approvazione dell'emendamento 2.2.

Il senatore GAETTI (*M5S*) segnala a sua volta la singolarità del fatto che il rappresentante del Governo abbia invitato al ritiro dell'emendamento 2.2, che riguarda l'estensione delle disposizioni in materia di servitù a numerose costruzioni di reti e abbia invece espresso parere favorevole sull'emendamento 2.3, che reca tale estensione solo per opere di passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica.

Il vice ministro OLIVERO conferma i propri precedenti pareri, che si riferiscono a proposte emendative di portata estremamente diversa.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 2.2.

Con separate votazioni, vengono poi approvati gli emendamenti 2.3 e 2.100

Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 2.4 e 2.5.

Con successiva votazione, viene poi approvato l'emendamento 2.6.

Il senatore DI MAGGIO (*PI*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.7 a propria firma, che prevede la non corresponsione di indennità per lo svolgimento di lavori sulle strade private, salvo il risarcimento del danno.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia invece il voto contrario.

Il vice ministro OLIVERO conferma il proprio precedente parere contrario.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.7, 2.8 e 2.9 sono respinti.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alle votazioni degli emendamenti aggiuntivi di un articolo dopo l'articolo 2.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 2.0.4.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché aggiuntivi dello stesso.

Il PRESIDENTE relatore si rimette al rappresentante del Governo su tutte le proposte.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere contrario sull'emendamento 3.1.

Auspica l'accantonamento degli emendamenti 3.2 e 3.3 (testo 2).

Esprime parere contrario sull'emendamento 3.4.

Il parere è invece favorevole sull'emendamento 3.0.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 viene respinto.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene poi di accantonare gli emendamenti 3.2 e 3.3 (testo 2).

La senatrice VALENTINI (*PD*) ritira l'emendamento 3.4.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.1 viene approvato.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 4, nonché aggiuntivi dello stesso.

Il PRESIDENTE relatore si rimette al rappresentante del Governo su tutte le proposte.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5, interamente soppressivi dell'articolo.

Conseguentemente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti modificativi del testo.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5, interamente soppressivi dell'articolo, sono approvati.

Il PRESIDENTE avverte che sono quindi preclusi tutti gli emendamenti dal 4.6 al 4.21.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene poi di accantonare gli identici emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, poiché trattano la medesima materia dell'emendamento 1.0.3 (testo 2), già accantonato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI comunica che, in occasione dell'odierna audizione svolta in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, di rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alla politica comune della pesca e alla meccanizzazione nel settore agricolo, è stata depositata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1328

Art. 1.

1.11 (testo 4)

IL RELATORE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera i), del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

5-ter. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti comunitari in materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, nonché per ciascuna indicazione geografica di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.

5-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

1.30 (testo 2)

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI,
PANIZZA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "zootecnica e forestale" sono inserite le seguenti: ", nonché l'innovazione tecnologica ed informatica e l'agricoltura di precisione,"».

Art. 5.**5.11 (testo 3)**

ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI,
PANIZZA

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi della normativa europea vigente e la produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari, del settore ittico e dell'acquacoltura al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni alla concorrenza, nonché al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorità individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 193 del 2007 nonché del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento CE n. 882 del 2004;».

5.0.20 (testo 4)

BERTUZZI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Società di affiancamento per le terre agricole)

1. Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è autorizzato ad emanare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a disciplinare le forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e fino al compimento del quarantesimo anno di età, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti criteri:

stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;

prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore, analoghi a quelle previste per le *start-up* ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo:

la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro ovvero;

la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo ovvero;

le forme di compensazione previste a favore del giovane imprenditore nei casi diversi da quelli contemplati nei numeri 1) e 2);

definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;

stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;

definire il regime dei miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;

prevedere forme di garanzia dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;

stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento,

prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi di recesso anticipato del rapporto di affiancamento;

definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.

2. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo è comunque fatto obbligo, entro il termine stabilito con il medesimo dal regolamento di cui al comma 1, di dimostrare di aver apportato innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.

3. Al fine di favorire il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-sessantacinquenne o pensionato al giovane imprenditore agricolo, vengono favorite tutte le azioni volte alla formazione e alla consulenza specializzata.

4. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime.».

5.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni sulla vendita diretta dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura e in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo)

1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "aperti al pubblico," sono inserite le seguenti: "ovvero su aree private," e dopo le parole: "la comunicazione" sono inserite le seguenti: "di cui al precedente comma 3";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole da: "anche ai terreni" fino a "patrimonio indisponibile" sono sostituite dalle seguenti: "anche ai terreni di qualsiasi natura";

c) all'articolo 11, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "del presente decreto" sono inserite le seguenti: "o a favore di società di persone esercenti attività agricole costituite esclusivamente tra i predetti soggetti e ancorché il cessionario non ne sia socio".

2. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia fiscale, di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia igienico-sanitaria, di etichettatura e di tracciabilità.

3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità, di frode nella preparazione degli alimenti o concernenti le disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

4. L'articolo 4, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente:

"g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività;"».

Art. 7.

7.35 (testo 2)

CANDIANI

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis. Prevedere che l'erogazione dei contributi statali previsti a legislazione vigente sulla tenuta dei libri genealogici avvenga sulla base del numero di capi gestiti su base regionale.».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 123

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 12 novembre 2014

Plenaria

107^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Carlo Mapelli, esperto in materia e Antonio Gozzi, Presidente di Federacciai, accompagnato da Agostino Conte e Marco Fraquelli, assistenti alla Presidenza.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul Gruppo Ilva nel quadro della siderurgia e dell'industria italiana: audizione del professor Carlo Mapelli, esperto in materia, e del Presidente di Federacciai

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 15 ottobre scorso.

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto al professor Mapelli e lo invita a svolgere il suo intervento, con particolare riferimento al tema del preridotto.

Il professor MAPELLI illustra un documento, che deposita agli atti della Commissione.

In premessa definisce il preridotto come un semilavorato siderurgico contenente prevalentemente ferro metallico ottenuto a partire da palline di minerale ferroso trattate per mezzo di monossido di carbonio e idrogeno e fa presente che in Italia viene già utilizzato, ma non anche prodotto, quindi le aziende sono costrette ad importarlo dall'estero, prevalentemente dalla Libia. Ne evidenzia poi i relativi vantaggi in termini di riduzione delle emissioni, in quanto prodotto con processi a basso impatto ambientale, e spiega che può essere utilizzato, sia negli altoforni, con diminuzione del consumo di *coke*, sia nei forni convertitori e nei forni elettrici ad arco, in sostituzione del rottame.

Ricorda poi che, secondo una proiezione, nel 2014 l'Italia produrrà 24,9 milioni di tonnellate di acciaio, per il 26 per cento da minerale, con l'utilizzo di altoforni e coke, e per il rimanente 74 per cento da rottame, con l'utilizzo di forni elettrici (presenti in tutti gli impianti italiani, ad eccezione di quello di Trieste). A tal proposito sottolinea che, a parte la Spagna, tutti gli altri Paesi produttori hanno percentuali quasi invertite, con un rapporto 35-65 per cento.

Entrando nel dettaglio dei processi di preriduzione, illustra due tecnologie di produzione e definisce la prima, italo-messicana, come più sicura e flessibile rispetto alla seconda, statunitense, che utilizza il gas naturale tal quale e non trattato. Al PRESIDENTE che chiede informazioni sulla tecnologia Danieli, replica il professor MAPELLI chiarendo che la tecnologia Danieli è proprio quella italo-messicana cui lui stava facendo riferimento.

Con riferimento allo scenario italiano, fa presente che la filiera da forno elettrico è affetta da carenza strutturale di rottame, che viene importato in 6-7 milioni di tonnellate all'anno, con costi che incidono più di quelli dell'energia elettrica, e denuncia che la sua qualità sta progressivamente scemando a causa della crescente concentrazione di stagno e rame.

Ritiene che per produrre preridotto in Italia sarebbe necessario avere la garanzia di un adeguato approvvigionamento di gas naturale, magari sfruttando l'attuale capacità di rigassificazione (15 miliardi di metri cubi all'anno, per l'80 per cento inutilizzata) per calmierare i relativi prezzi.

Confronta poi, con riferimento alle emissioni ambientali di CO₂, le diverse combinazioni produttive, cioè ciclo tradizionale, configurazione ibrida (20 per cento preridotto in altoforno e 10 per cento nel convertitore) e 100 per cento preridotto e forno elettrico e considera la soluzione intermedia come utile, nel caso di Ilva, a spegnere alcune cokerie e a concentrare gli sforzi per il contenimento degli inquinanti sulle altre rimaste in funzione. Ritiene tuttavia che la migliore in assoluto per gli impianti ita-

liani sarebbe quella con un *mix* di 50 per cento di preridotto e 50 per cento di rottame.

Si sofferma poi sulla ipotesi di produzione del preridotto in Italia, il cui costo varierebbe a seconda del prezzo del gas al metro cubo, che a gennaio 2014 era a 0,36 euro e oggi è a 0,20.

Si apre il dibattito e le richieste di quesiti.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) fa notare che, a prescindere dalla tecnologia impiegata, il Paese dovrebbe comunque dipendere dalle importazioni di materie prime. Chiede dunque se esista una soluzione per ovviare a questa problematica e se si possa avere acciaio di qualità anche solo grazie al rottame.

Il presidente MUCCHETTI domanda se, con l'utilizzo del preridotto, a Piombino si potrebbero costruire prodotti di alta qualità, come le rotaie ferroviarie che rappresentano un mercato oligopolistico.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) chiede una precisazione sugli inquinanti che entrano nel ciclo dei rottami e se esistano tecnologie di riduzione senza l'utilizzo del monossido di carbonio.

La senatrice NUGNES (*M5S*) sottopone all'audit la questione di eventuali tecnologie a basso impatto ambientale.

Quanto all'Ilva, chiede perché si possano chiudere solo alcune coke-rie e non tutte e come mai la soluzione di cui si parla per Piombino non potrebbe essere estesa anche alle acciaierie di Terni.

Il senatore GIROTTA (*M5S*) domanda se l'acciaio potrebbe essere sostituito da un altro materiale.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) chiede quali sarebbero le conseguenze per il nostro Paese se non producessimo più acciaio.

Con riferimento a varie domande poste dai commissari, il professor MAPELLI specifica che il rottame si inquina durante la raccolta e non è possibile averlo puro. Ricorda che il più puro di tutti è quello utilizzato a Novi Ligure, che ha una bassa concentrazione di rame e zolfo.

In risposta al Presidente precisa che, per avere acciaio pulito con le proprietà meccaniche desiderate, negli altoforni si potrebbe usare preridotto, che non contiene zolfo in quanto non entra mai a contatto con derivati del carbone.

Quanto alle tecnologie senza carbonio, ricorda l'esperienza di piccoli impianti pilota ad idrogeno in Giappone, che tuttavia possono avere caratteristiche di economicità solo in presenza di impianti nucleari, che garantiscono ampia e continua disponibilità di energia elettrica. Ritene che at-

tualmente la tecnologia migliore sia quella che utilizza gas naturale, che comporta anche una riduzione del 60 per cento delle emissioni di CO₂.

In risposta alla senatrice Nugnes, ritiene fisiologico che, in un impianto come quello di Taranto, le cokerie, in collegamento con la trasformazione dell'impianto, si chiudano progressivamente e non tutte insieme. Quanto alle acciaierie di Terni, fa notare che l'impianto, pur forte in una produzione di nicchia, come quella dei lingotti di ferro, soffre della concorrenza aggressiva dei produttori cinesi e indiani nel settore di massa della produzione di acciaio inossidabile.

Al senatore Giroto chiarisce che nessun altro materiale può vantare le qualità di resistenza e tenacità dell'acciaio.

Quanto alla domanda del senatore Petrocelli, considera pericoloso rinunciare alla produzione di acciaio, in quanto ciò potrebbe portare alla perdita di piattaforme produttive complete e quindi all'incapacità di realizzare un prodotto, come nel caso dell'automobile, dalla sua progettazione all'effettiva costruzione.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia il professor Mapelli per il contributo fornito e dichiara conclusa la sua audizione. Rivolge quindi un indirizzo di saluto al professor Gozzi, presidente di Federacciai, invitandolo a svolgere il suo intervento con particolare riferimento alle situazioni di crisi nel settore siderurgico di Piombino, Terni e Taranto. Chiede altresì di concentrare l'intervento anche sulla descrizione della situazione economica delle acciaierie presenti nel Nord Italia.

Il professor GOZZI ringrazia preliminarmente la Commissione per l'invito ricevuto rilevando che la siderurgia europea è al momento particolarmente esposta alla competizione globale caratterizzata dalla presenza di *players* internazionali di sempre maggiori dimensioni. L'industria siderurgica italiana è seconda in Europa e prima in quanto a produzione di forni elettrici e soffre quindi l'esposizione alla concorrenza globale in maniera corrispondente.

Per quanto riguarda le imprese siderurgiche operanti nel Nord Italia (specialmente in Lombardia e Triveneto) fa presente che la loro situazione economica dipende molto dalla tipologia di prodotto. Si tratta soltanto di produzioni con forni elettrici finalizzate sia alla realizzazione di prodotti a basso valore aggiunto e di lavorati per il settore delle costruzioni (che da solo assorbe il 50 per cento della produzione di acciaio), sia di prodotti ad alto valore aggiunto. Le produzioni a basso valore aggiunto e quelle destinate alle costruzioni hanno una capacità installata doppia rispetto alla domanda e quindi sono in forte sofferenza, mentre le produzioni ad alto valore aggiunto esportano molto e quindi non mostrano rilevanti segnali di crisi. Cita ad esempio il gruppo Arvedi che ha una produzione mista caratterizzata da una rilevante innovazione tecnologica che ne fa un *benchmark* mondiale.

Per quanto concerne il gruppo Ilva segnala che l'attuale crisi è da inscrivere al sistema paese e non a problemi strutturali di natura industriale

degli specifici impianti. Si tratta infatti di uno degli stabilimenti più efficienti a livello europeo sia per le economie di scala dimensionale, sia per il vantaggio logistico che ha in relazione alla particolare connotazione del porto di Taranto che consente l'ormeggio di navi di grandi dimensioni che esaltano i vantaggi delle economie di scala. Anche dal punto di vista ambientale rileva che l'Ilva è perfettamente in linea con gli standard europei.

Rileva, poi, che le premesse per garantire la continuità della produzione a Taranto sono quelle di ristabilire condizioni normali di gestione, che al momento sono fortemente condizionate dalla magistratura, e di rivedere i contenuti e la tempistica delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) che oggi sono più stringenti rispetto agli standard europei costituendo, così, un significativo svantaggio competitivo per qualsiasi potenziale investitore privato nazionale o estero. In particolare cita la richiesta, ivi contenuta, di copertura dei parchi minerali il cui costo è pari a 300 milioni di euro e che non trova eguale applicazione in nessun altro impianto europeo.

In qualità di Presidente di Federacciai, dichiara di aver avuto recenti contatti con il Gruppo Arvedi il quale ha manifestato l'interesse a rilevare il gruppo Ilva, con il supporto della CDP SpA, senza il necessario coinvolgimento di altri soggetti esteri, a condizione che vi sia una razionalizzazione dei piani di produzione.

Rileva come gli operatori economici europei che agiscono in regime di oligopolio abbiano forti interessi nella chiusura degli stabilimenti di Taranto, elemento che invece indebolirebbe gli interessi nazionali visto che l'impianto di Taranto è l'architrave della filiera del metallo in Italia che alimenta la parte più significativa della manifattura italiana. D'altro canto, rileva che il solo contributo del settore privato domestico non è in grado di muovere risorse necessarie a supportare il gruppo Ilva. Vede con favore un ruolo complementare dello Stato, seppure transitorio, a supporto del sistema privato (nazionale o estero) con l'obiettivo di difendere rilevanti interessi nazionali. Esso è ancora più necessario nel caso di accesso di investitori esteri per fissarne le condizioni a salvaguardia degli interessi nazionali. I tempi sono molto ristretti perché l'Ilva continua a perdere a causa della ridotta capacità produttiva.

Sulla situazione dello stabilimento Acciai Speciali Terni ritiene che la situazione sia meno problematica. La scelta della proprietà di uscire dalla produzione dell'acciaio inossidabile potrebbe essere rimeditata alla luce della crisi che sta interessando il principale *leader* mondiale nel settore. Sebbene la produzione stia operando in perdita a seguito di noti problemi gestionali, tuttavia si può prevedere un recupero di efficienza e redditività, data la qualità degli impianti e la possibilità di future quote di mercato rese libere da competitori che stanno uscendo dal mercato. In replica ad un quesito posto dal PRESIDENTE, rileva come il Gruppo Thyssenkrupp abbia in passato privilegiato gli interessi nazionali tedeschi a quelli italiani anche quando l'efficienza degli stabilimenti italiani era superiore.

Infine, per quanto riguarda Piombino, rileva come l'impianto abbia sempre avuto debolezze strutturali (un altoforno senza *cokerie* ed un porto

inadeguato rispetto alle esigenze di scala richieste dall'esercizio di tale impianto). Nonostante l'urgenza di trovare acquirenti per risolvere le ricadute occupazionali, ritiene necessario procedere con molta prudenza valutando la qualità dei piani industriali e la solidità finanziaria degli offerenti.

Una soluzione per l'impianto di Piombino potrebbe essere la trasformazione dello stesso per la produzione di preridotto tanto richiesto dai produttori che si avvalgono di forni elettrici nel Nord Italia. Il recente abbassamento dei costi del minerale di ferro e del gas rendono ora percorribile un investimento che un anno fa era considerato non plausibile.

Si apre il dibattito in cui interviene la senatrice NUGNES (*M5S*) per esprimere un giudizio critico sull'intervento testé svolto nella parte che sottovaluta le questioni di salute pubblica sottese all'AIA. Strumento che pone limiti accertati a livello scientifico per la tutela della salute, richiesti dalla magistratura sulla base di una legge e non di scelte discrezionali.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) interviene per esprimere apprezzamento per il contributo di Federacciai sebbene non ritiene di condividerne pienamente tutti i profili sollevati, soprattutto in relazione all'AIA per Taranto. Chiede quindi di esplicitare meglio quale contributo possa essere fornito dal settore privato per governare l'attuale fase di eccesso di capacità produttiva rispetto alla domanda in un contesto globale. In relazione all'AIA per Taranto, ritiene poi che essa abbia costituito un giusto equilibrio tra l'interesse alla continuità aziendale di un grande *player* industriale europeo e la tutela del territorio. Sollecita un intervento tempestivo di Federacciai per risolvere la questione dell'Ilva.

Il senatore PEPE (*Misto-MovX*) precisa di non condividere le valutazioni svolte dal professor Gozzi in merito all'irragionevolezza dei requisiti previsti nell'AIA in particolar modo con riferimento alla richiesta di coprire i parchi minerari. I costi richiesti da tale bonifica sarebbero più che compensati dai risparmi della sanità in quell'area del paese. Infatti, rileva come il numero di alcune patologie respiratorie a Taranto si sia significativamente ridotto contestualmente alla riduzione dell'attività dell'Ilva. Infine fa presente che le conoscenze tecnologiche che si possono sviluppare nel campo delle bonifiche potrebbero divenire un'opportunità per l'Italia di raggiungere una posizione *leader* nel settore.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) interviene per chiedere una stima del volume di metalli che sfuggono al ciclo del recupero in Italia. Chiede infine se esistano modi alternativi per fermare il decadimento della qualità dei rottami ferrosi recuperati.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) chiede quale impatto potrebbe avere l'impiego di preridotto a Taranto e quale è il costo degli interventi neces-

sari di manutenzione sull'altoforno 5 che verrà escluso dai cicli produttivi nel 2015.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) rivolge un quesito sullo scenario che si determinerebbe se in Italia si producesse la quantità di acciaio sufficiente a compensare soltanto la domanda interna e quali politiche protezionistiche potrebbero essere adottate in ambito europeo per proteggere i produttori europei dalla competizione mondiale.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) chiede ulteriori chiarimenti sull'ipotesi di impiego del preridotto nell'impianto di Piombino.

Il professor GOZZI, replicando al quesito del senatore Cioffi, fa presente che l'Europa è il mercato che tende a proteggersi meno dalla competizione globale. Ritiene storicamente difficile immaginare politiche protezionistiche in Europa nel campo dell'acciaio e cita alcune iniziative di cui si è fatto interprete per l'istituzione di un dazio sul rottame ferroso che non hanno avuto seguito per l'opposizione di paesi nord europei. In risposta ad un quesito rivolto, fa presente che il costo di manutenzione dell'altoforno 5 potrebbe aggirarsi intorno a 200 milioni di euro. L'uso di preridotto avrebbe invece l'impatto di abbattere le emissioni inquinanti di Taranto. In replica ad un quesito del senatore Martelli, fa presente che l'Italia è il paese con il più alto tasso di riciclo di materiale ferroso. In risposta al senatore Tomaselli, rileva che il capitalismo privato italiano non appare in grado di risolvere il problema di Taranto. Ribadisce che le prescrizioni dell'AIA richieste a Taranto rappresentano un concreto ostacolo all'individuazione di un acquirente estero. Preannuncia che a giorni potrebbe pervenire l'offerta del gruppo Mittal che consentirà di capire meglio lo scenario futuro più verosimile. Ritiene di essere tra coloro che auspicano il risanamento ambientale senza chiudere gli impianti di Taranto, ma ritiene difficile che la gestione commissariale riesca a chiudere una trattativa con impianti sotto sequestro della magistratura.

In risposta alle richieste del presidente Mucchetti fa presente che con circa 400 milioni di euro si potrebbe fare un investimento per consentire una migliore connettività di Piombino alla rete elettrica nazionale e per garantire la produzione di 2,5 milioni di tonnellate di preridotto a caldo. Tali volumi sarebbero in parte certamente appetibili per le imprese siderurgiche del centro Nord. Gli investimenti potrebbero essere finanziati con maggior ricorso al debito, per la parte che concerne la connettività alla rete elettrica grazie all'intervento di Terna (che si è resa disponibile ad acquisire la proprietà degli impianti all'uopo realizzati), e con maggior ricorso a capitale di proprietà per la parte che riguarda l'impianto di produzione di preridotto vista la rilevante volatilità dei prezzi del gas e delle materie prime.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia il professor Gozzi per il contributo fornito e dichiara conclusa la sua audizione. Comunica altresì alla

Commissione che la documentazione consegnata dagli auditi, poiché nulla osta da parte di questi ultimi, sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione e che le registrazioni video delle audizioni stesse verranno pubblicate nella medesima pagina *web* non appena disponibile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 12 novembre 2014

Sottocommissione politiche sociali

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente
LEPRI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione esodati

Riunione n. 1

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,30

INCONTRO SULLA PROBLEMATICHE DEI COSIDDETTI ESODATI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 12 novembre 2014

Plenaria

173^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1324) *Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale*

(154) *Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione*

(693) *MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*

(725) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie*

(818) *Annalisa SILVESTRO ed altri. – Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251*

(829) *BIANCO ed altri. – Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie*

(833) *D'ANNA. – Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° ottobre.

La PRESIDENTE (PD) prende la parola, in qualità di relatrice, in sede di illustrazione degli emendamenti, soffermandosi sulle proposte di modifica 3.0.1 e 8.0.1, oggetto di riformulazione (emendamenti 3.0.1 e 8.0.1 testi 2, pubblicati in allegato).

Gli emendamenti in questione sono volti a disciplinare le professioni dell'osteopata e del chiropratico. Le modificazioni apportate ai testi originali degli emendamenti, da cui sono scaturiti i testi 2 in commento, sono accomunate dalla finalità di demandare la disciplina dei profili concernenti la formazione e le equipollenze dei titoli abilitativi a successivi provvedimenti attuativi, così da evitare una inopportuna trattazione in sede legislativa di tali aspetti e da superare alcune delle obiezioni rispetto al riconoscimento delle nuove professioni. La *ratio* è quella di addivenire ad una regolamentazione che consenta anche di contrastare il fenomeno dell'abusivismo, particolarmente preoccupante nel settore delle attività di tipo riabilitativo.

Fa presente, infine, che sta valutando la possibilità di presentare un'ulteriore emendamento, volto a disciplinare alcuni aspetti dello *status* dell'assistente sociale.

Quindi, non essendovi altre richieste di intervento, la Presidente dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti e rinvia il seguito dell'esame congiunto, ricordando che non è ancora stata sciolta la riserva in ordine ad alcuni profili di improponibilità degli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che nel corso della prossima settimana potrà essere esaminato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul cosiddetto caso Stamina e potranno svolgersi le audizioni già precedentemente programmate nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale e nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Sarà inoltre svolta l'istruttoria funzionale all'esame congiunto degli atti comunitari n. 557 e n. 558. Per quanto attiene alle procedure in sede referente, potranno essere oggetto di trattazione i disegni di legge concernenti la donazione del sangue da cordone ombelicale, in ordine ai quali il relatore sta valutando l'opportunità di presentare alcuni ulteriori emendamenti al testo unificato; inoltre, riguardo al disegno di legge in materia di *screening* neonatale, su istanza del relatore il termine per la presentazione di emendamenti è posticipato alle ore 18 di martedì 25 novembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1324**Art. 3.****3.0.1 (testo 2)**

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione e definizione della professione dell'osteopata)

1. È istituita la professione sanitaria di osteopata.
 2. L'osteopata è il professionista sanitario che, in possesso di laurea abilitante o titolo equipollente, svolge la propria attività sulla base delle competenze individuate secondo le procedure previste dall'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 della legge 1 febbraio 2006, n.43.
 3. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia.
 4. Con successivo Accordo Stato-Regioni sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1.
 5. È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di osteopata.
 6. Possono iscriversi all'albo istituito ai sensi del comma 5, i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in osteopatia di cui al comma 3, e i soggetti in possesso dei titoli ai sensi del comma 4».
-

Art. 8.**8.0.1 (testo 2)**

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Figura e profilo della professione sanitaria del chiropratico)

1. È istituita la professione sanitaria di chiropratico.
 2. Il chiropratico è il professionista sanitario che, in possesso di laurea abilitante e dell'iscrizione al registro istituito presso il Ministero della salute, svolge la propria attività sulla base delle competenze individuate secondo le procedure previste dall'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 1° febbraio 2006, n.43.
 3. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in chiropratica.
 4. Con successivo Accordo Stato-Regioni sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1.
 5. All'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato il comma 355».
-

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 102

Presidenza del Vice Presidente
Maurizio ROMANI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,25

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1092 E 1495 (RIUTILIZZO
FARMACI)*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 12 novembre 2014

Plenaria**104^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 9,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente MARINELLO dà lettura di una nota nella quale il Segretario generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esprime ringraziamento per il favorevole parere, reso insieme alla 10^a Commissione permanente, sulla proposta del Governo della sua nomina a Direttore Generale dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare ed apprezzamento per la sensibilità e l'attenzione politica dimostrata dai Gruppi di Maggioranza e di Opposizione nell'attività di controllo parlamentare svolta con l'approvazione del predetto parere.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante le linee guida concernenti le modalità di fornitura dei dati di potenza degli impianti radiomobili da parte degli operatori e la determinazione dei fattori di riduzione della potenza degli impianti stessi (n. 115)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il relatore DALLA ZUANNA (PD) illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni pubblicata in allegato.

Previa verifica del numero legale, la proposta del Relatore è posta ai voti ed approvata.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a zero rifiuti (COM (2014) 398 definitivo) (n. 44)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 16 ottobre scorso.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), facente funzioni di relatore, illustra lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, predisposto dalla relatrice Puppato, al quale ha apportato alcune modifiche, invitando a formulare eventuali osservazioni per procedere alla votazione dello stesso schema nella prima seduta utile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CUOMO (*PD*) chiede che la Commissione programmi, nei tempi più brevi, una audizione del Commissario delegato per la situazione di criticità degli impianti di depurazione nel territorio della regione Campania, dottor Nicola Dell’Acqua, sottolineando la situazione di forte criticità che interessa la gestione degli impianti di Acerra.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) si associa alla richiesta del senatore Cuomo. Oltre alle difficoltà gestionali, vi è la necessità di realizzare lavori di ammodernamento di competenza dell’Amministrazione regionale. Andrebbe pertanto prevista anche l’audizione di rappresentanti di tale Ente territoriale.

Il presidente MARINELLO assicura che, in considerazione della rilevanza dei temi sollevati dai senatori Cuomo e Piccoli, le audizioni richieste saranno inserite nei lavori della Commissione compatibilmente con la trattazione degli atti in corso.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente MARINELLO comunica che nel corso delle audizioni svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nelle riunioni del 30 ottobre e del 5 e 6 novembre e scorsi, sono state consegnate documentazioni che, appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 115**

La 13^a Commissione permanente del Senato,
esaminato lo schema di decreto ministeriale,

premessi che:

– lo schema di decreto ministeriale reca le linee guida concernenti le modalità di fornitura dei dati di potenza degli impianti radiomobili da parte degli operatori e la determinazione dei fattori di riduzione della potenza degli impianti stessi;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– si ravvisa l'esigenza di procedere tempestivamente al completamento delle linee guida relative ai valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici nonché alla nozione di pertinenze esterne degli edifici utilizzati come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, in attuazione dell'articolo 14, comma 8 del decreto-legge n. 179 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2014, anche al fine di consentire la più celere realizzazione degli investimenti necessari nelle reti di telecomunicazione in banda larga per lo sviluppo digitale del Paese;

– si invita a valutare l'opportunità di definire un sistema di conoscenza pubblica dei dati trasmessi alla banca dati relativa alla potenza degli impianti, al fine di assicurare la fruibilità delle informazioni in tal modo rese disponibili.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 44

La 13^a Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti (COM (2014) 398 definitivo),

si pronuncia, per quanto di competenza,
in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni n. 398 del 2014 denominata «Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti» è un documento di valenza storica e rappresenta un vero cambio di passo nelle politiche ambientali ed economiche dell'Unione europea. Seppure infatti faccia sintesi, raccolga, alimenti e quindi amplifichi il tema dell'importanza della corretta gestione dei rifiuti già iniziato a partire dalla direttiva sulla gerarchia dei rifiuti, perviene a convinzioni e indirizzi che oggi riportano in evidenza il grande tema dell'indilazionabile necessità di fare dell'Unione una società del riciclo;

i prodotti devono essere ripensati e riprogettati per essere utilizzati più a lungo, riparati, ammodernati, rifabbricati o, alla fine, riciclati, invece di essere gettati via; i processi di produzione devono essere concepiti tenendo maggiormente conto delle possibilità di riutilizzo dei prodotti e delle materie prime, nonché della capacità rigenerativa delle risorse naturali;

é possibile introdurre modelli aziendali innovativi che instaurino un nuovo tipo di relazione tra le imprese e i consumatori, non solo per le note esigenze ambientali, ma per la stessa necessità economica di dotarsi di materie prime post consumo in una logica circolare, che non veda sprechi né rifiuti, ma solo recupero obbligatorio di ogni singola e preziosa materia prima.

Il rifiuto come risorsa. Nella logica dell'economia circolare, il cerchio si chiude con la trasformazione dei rifiuti in risorse. Gli obiettivi generali e specifici fissati dalla legislazione europea sono stati determinanti per migliorare la gestione dei rifiuti stimolando l'innovazione nei settori del riciclaggio e del riutilizzo, limitando la quantità di rifiuti smaltiti in discarica, riducendo la perdita di risorse e incitando a mutare i com-

portamenti. Ciononostante, nell'Unione europea i rifiuti prodotti da ogni cittadino in un anno sfiorano ancora le cinque tonnellate, di cui poco più di un terzo è correttamente riciclato. Resta un margine molto alto di oltre 3 tonnellate a persona che deve essere progressivamente ridotto, a vantaggio del recupero della materia di cui è prodotto, perché attraverso questa scelta è possibile contribuire alla salvaguardia della vita sulla Terra e al recupero di ingenti risorse economiche per l'Europa.

Le filiere del riciclo/recupero non sono tuttavia tutte uguali. Vi sono quelle – come nel caso della carta e del vetro – nell'ambito delle quali i produttori dell'imballaggio hanno un massimo interesse al riciclo, in quanto è molto alta la percentuale di nuovi prodotti realizzati utilizzando come materia prima seconda il risultato della raccolta differenziata (filiere chiuse), nelle quali, almeno in linea teorica, gli incentivi dei produttori di imballaggio e quelli dei recuperatori possono essere coerenti; vi sono poi filiere – come quella della plastica – nelle quali invece tale percentuale è strutturalmente minoritaria rispetto ai nuovi prodotti realizzati con cosiddetta «plastica vergine». Già in passato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) aveva rilevato l'eventualità che il ruolo del sistema consortile venisse ripensato tenendo in considerazione la differenze esistenti tra le varie filiere. In particolare, il caso avviato dall'Autorità nel luglio 2014 nel settore della plastica sembrerebbe indicare come, nell'ambito delle filiere aperte, l'attuale *governance* consortile possa determinare incentivi eccessivamente squilibrati a favore dei produttori di materia prima vergine, ad esempio, privilegiando il recupero energetico dei rifiuti riciclati piuttosto che il riciclo. Anche alla luce dell'esperienza maturata dall'Autorità in sede di *enforcement* delle regole della concorrenza e della acquisita consapevolezza delle principali problematiche che sono sorte in relazione alla organizzazione ed al funzionamento dei consorzi di filiera, i tempi sembrerebbero maturi per la configurazione di un sistema in cui i consorzi operino in via sussidiaria, nell'ambito dell'avvio a recupero di quei materiali che presentano il minor tasso di riciclabilità, ovvero in tutti quei casi in cui i meccanismi di mercato, da lasciare altrimenti liberi di svilupparsi, non garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di rilevanza pubblica di tutela ambientale. Una possibile soluzione che contemperi le esigenze di rispettare i principi concorrenziali e garantire gli oneri di servizio pubblico potrebbe dunque essere data dalla ristrutturazione del sistema consortile verso un modello di consorzio di ultima istanza, che operi soltanto per quei mercati e per quelle fasi della filiera nelle quali l'introduzione di meccanismi concorrenziali non sia in grado di assicurare una piena tutela delle imprescindibili istanze legate alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Le materie prime essenziali. Nel giugno 2010, la Commissione europea ha pubblicato una relazione che stabiliva una metodologia per l'individuazione delle materie prime considerate essenziali per l'Unione europea, valutando la rilevanza economica, il rischio di approvvigionamento (stabilità geopolitica) e il rischio ambientale del Paese esportatore (*environmental country risk*). La relazione ha così stabilito un elenco di

14 materie prime essenziali (antimonio, berillio, cobalto, fluorite, gallio, germanio, grafite, indio, magnesio, niobio, metalli del gruppo del platino, terre rare, tantalio e tungsteno), alle quali si aggiungono le materie prime quasi essenziali (renio, tellurio, afnio, selenio e stagno), nonché il legno e la gomma naturale. La valutazione era basata su una metodologia di tipo quantitativo che utilizzava i criteri della rilevanza economica, del rischio di approvvigionamento e del rischio ambientale del Paese nel quale vengono ricavate. L'elenco delle materie prime essenziali si è dimostrato un utile strumento per richiamare l'attenzione dei responsabili politici, promuovere il coordinamento delle politiche nazionali relative all'approvvigionamento di minerali e alle materie essenziali, contestare le misure di distorsione degli scambi riguardanti le materie prime essenziali, analizzare il funzionamento dei mercati, promuovere la ricerca (prospezione, sostituzione, riciclaggio) e l'accesso ai giacimenti nell'Unione europea, affrontare il problema delle esportazioni illecite di prodotti a fine ciclo di vita contenenti materie essenziali e adottare provvedimenti per materiali specifici. Nella comunicazione del 2011, la Commissione ha adottato formalmente tale elenco e proposto di monitorare, insieme agli Stati membri e alle parti interessate, le questioni relative alle materie prime essenziali per individuare le azioni prioritarie nonché aggiornare regolarmente l'elenco delle materie prime essenziali, almeno ogni tre anni.

È necessario stabilire un obiettivo all'uso efficiente delle risorse. Nel 7° Piano di azione ambientale gli Stati membri e il Parlamento europeo hanno convenuto che l'Unione europea definisca gli indicatori e fissi gli obiettivi relativi all'uso efficiente delle risorse, e valuti se è opportuno prevedere un indicatore e un obiettivo principali nell'ambito del semestre europeo. Dopo un'ampia serie di consultazioni, il rapporto tra PIL e consumo di materie prime (RMC) è stato scelto come possibile indicatore dell'obiettivo relativo alla produttività delle risorse. L'RMC è un indicatore globale che misura in tonnellate tutte le risorse in materie utilizzate nell'economia, tenendo conto dell'uso delle risorse contenute nelle importazioni. È attualmente disponibile per l'Unione europea e per alcuni Stati membri. Questo è un dato che l'Italia deve conoscere ed utilizzare per scegliere coerentemente la strada del recupero della materia prima e premiare il suo reinserimento nei cicli produttivi. L'RMC infatti è l'indicatore scelto dai portatori d'interesse per misurare l'impiego delle risorse, perché tiene conto delle risorse contenute sia nei prodotti importati sia in quelli di fabbricazione nazionale, e consente quindi un equo confronto tra i livelli di efficienza di entrambi i tipi di prodotti. Il valore esemplificativo di cui parliamo, può essere dato da recenti studi che affermano come energia e materie prime costituiscano le principali voci di costo tra i fattori di produzione. Nel settore dell'acciaio e dell'alluminio, le sole materie prime rappresentano dal 30 al 40 per cento della struttura complessiva dei costi, ossia una quota più importante degli stessi costi di manodopera.

La piattaforma europea sull'efficienza nell'impiego delle risorse. Si stima che l'applicazione cogente delle misure volte a ridurre lo spreco delle materie prime permetteranno di soddisfare autonomamente

tra il 10 e il 40 per cento della domanda di materie prime dell'Unione europea, che aggiunto all'aumento di produttività delle risorse può ridurre dell'ordine di 630 miliardi di euro l'anno l'acquisto sui mercati internazionali, innalzando il PIL dell'Unione europea fino al 3,9 per cento e contribuendo nel contempo a ridurre del 40 per cento i gas serra, obiettivo che l'Unione europea si è impegnata a raggiungere entro il 2030 e che equivarrebbe all'abbattimento di 62 milioni di tonnellate di anidride carbonica l'anno. Ridurre i rifiuti, limitare la crescente insicurezza degli approvvigionamenti e la pressione economica sulle risorse sempre più rare, è stato calcolato produca entro il 2030, grazie all'occupazione verde e al piano verde per le PMI, non meno di 2 milioni di nuovi posti di lavoro rispetto allo status quo, di cui 180.000 posti di lavoro diretti ed altri 400.000 indiretti a seguito del corretto recupero dei rifiuti già previsto dalle disposizioni in vigore. Lo scenario dell'avanzata dei BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) nell'economia mondiale prelude ad una minore disponibilità ed a un maggior costo delle materie prime a vantaggio del loro, importante sviluppo in corso. Il rischio reale e concreto di perdere autonomia di approvvigionamento a prezzi accettabili e competitivi per l'Europa costringe quindi a rivedere tutte le politiche sulle materie prime trasformate in prodotto. Di qui, la necessità di prevedere per l'Italia di dotarsi, nella fase di produzione, di un mercato dei sottoprodotti e delle materie prime seconde, con norme di approvvigionamento che diano un quadro nazionale chiaro e trasparente delle opportunità e dei costi, nonché di dotarsi nella fase di distribuzione dei «passaporti dei prodotti» previsti dalla piattaforma finalizzati ad informare sulle risorse contenute in ogni singolo prodotto e sul modo in cui possono essere riparati/riciclati. Anche gli impianti di incenerimento **appaiono** superati in questo nuovo approccio, al di là del dibattito inquinano/non inquinano: ci serviranno i materiali e non potremo bruciare quello che non avremo più a disposizione domani. Lo scarso contributo energetico degli inceneritori al sistema è un altro dato che deve far riflettere, i dati ARPA parlano chiaro: il recupero energetico netto non supera il 15 per cento di quello contenuto nei rifiuti. È inoltre indispensabile spostare la pressione fiscale dal lavoro all'inquinamento e all'uso delle risorse vergini. Le misure economiche si sono infatti rivelate determinanti per migliorare la gestione dei rifiuti a livello nazionale, in particolare l'incremento di tasse sul collocamento in discarica e sull'incenerimento, i sistemi di tariffe puntuali (*PAYT* «*pay-as-you-throw*») e i regimi di responsabilità estesa del produttore, così come le misure volte a incentivare le autorità locali a promuovere la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio.

Le responsabilità nella progettazione e nella produzione. Un'economia circolare non può che partire dal presupposto che tutto il ciclo, dunque anche il *design*, la progettazione e la produzione tenga in adeguata considerazione il riuso o il riciclo del bene che viene portato sul mercato. Questo vale dalla progettazione degli edifici – come già evidenziato dalla comunicazione della Commissione UE n. 445/2014 «opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse in edilizia» – al sistema di imballaggi –

tramite il recepimento del regime di responsabilità estesa al produttore – alla migliore progettazione delle materie plastiche per evitarne la scarsa produttività e il loro smaltimento in discarica o negli impianti di incenerimento data la scadente qualità.

Quanto può fare la politica. Su tutto quanto indicato si può intervenire normativamente attraverso interventi legislativi minori sfavorendo fiscalmente i beni non riciclabili e, in particolare, attraverso una eco-tassa gravando i beni «usa e getta» con obiettivi di riduzione progressiva, con la sola esclusione limitata ai prodotti igienico-sanitari e rubricando l'obsolescenza programmata come truffa a danno dei consumatori. Sono inoltre fondamentali interventi legislativi più ampi volti a: 1) aumentare la percentuale di riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione, dissuadendo in ogni modo l'avvio verso le discariche; 2) incrementare al 50 per cento come previsto dal Protocollo di Milano per Expo 2015, la riduzione degli alimenti persi o sprecati, attraverso il mercato del *last-minute* e la promozione di una adeguata cultura alimentare sociale e sanitaria; 3) sostenere a livello internazionale la riduzione fino alla cancellazione delle opportunità di speculazione finanziaria sulle materie prime alimentari – le cosiddette *commodity* alimentari – quali *future* o altre forme producenti un fittizio sistema di rialzo dei prezzi internazionali; 4) adeguare la gestione dei rifiuti pericolosi, adottando meccanismi di tracciabilità, eliminando le sovrapposizioni, semplificando la rendicontazione e limitando gli oneri a carico delle PMI; 5) applicare deroghe utili al trasporto rifiuti se finalizzato al recupero. Sarebbe di grande aiuto al riciclo se si potesse chiarire che il conferimento di rifiuti presso i punti e le aree del servizio pubblico non è da considerare trasporto, anche qualora sia lo stesso piccolo produttore a recarsi all'ecocentro; 6) raccogliere in modo differenziato il rifiuto organico, con l'attivazione di forme di compostaggio, fissando il riciclo dell'umido per l'Italia al 70 per cento entro il 2020; mettendo a disposizione i Fondi europei disponibili per finanziare programmi e progetti di economia circolare, ovvero strumenti, investimenti e innovazione; riducendo così uno dei massimi colpevoli dell'inquinamento delle falde. Per passare ad un'economia più circolare occorre apportare cambiamenti nell'insieme delle catene di valore, dalla progettazione dei prodotti ai modelli di mercato e di impresa, dai metodi di trasformazione dei rifiuti in risorse alle modalità di consumo: ciò implica un vero e proprio cambiamento sistemico e un forte impulso innovativo, non solo sul piano della tecnologia, ma anche dell'organizzazione, della società, dei metodi di finanziamento e delle politiche. Un esempio importante di migliore e più efficace politica degli appalti pubblici è costituito dal rispetto dell'obiettivo del 50 per cento di appalti pubblici verdi entro il 2020, favorendo la creazione di reti di autorità pubbliche intorno al tema degli appalti pubblici verdi.

Misurare l'impronta ambientale. Nell'attuale fase pilota del processo che durerà fino al 2016 volto a rinvenire indicatori comuni per misurare l'impronta ambientale di ogni prodotto e di ogni organizzazione, non saranno ancora disponibili dati certi e misurabili in modo obiettivo. Dopo questa fase, la Commissione valuterà se i metodi concordati danno

risultati soddisfacenti da poter essere applicati agli strumenti esistenti o a nuovi strumenti volti a migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti e ad informare adeguatamente i cittadini-consumatori. In ogni caso, l'avvio di politiche adeguate a rimuovere gli ostacoli verso un sistema virtuoso diviene ogni giorno più urgente. Le parole d'ordine sono alleggerire, allungare la vita quindi durare, aumentare l'efficienza, sostituire l'uso di materie pericolose o difficili da riciclare, creare mercati delle materie prime secondarie, concepire prodotti facili da mantenere e riparare, progettare in modo eco-compatibile e favorire in ogni modo il riciclo e il riuso.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 12 novembre 2014

Plenaria**89^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 13,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Orientamenti sull'applicazione delle misure per collegare l'efficacia dei Fondi strutturali e d'investimento europei a una sana gestione economica conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 1303/2013 (COM (2014) 494 definitivo) (n. 46)

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame dell'atto comunitario in titolo, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, che dà conto delle posizioni emerse nel corso dell'audizione con il rappresentante del Governo e delle osservazioni formulate dall'Assemblea legislativa della Regione Friuli Venezia Giulia e dall'Assemblea legislativa della Regione Marche. In particolare, nel parere si dà conto della necessità che gli orientamenti di cui all'atto in titolo assicurino una riprogrammazione delle risorse destinate alla coesione che sia basata sul principio di proporzionalità, sia adeguatamente motivata e, come richiesto dalle Assemblee regionali, sia effettuata con il coinvolgimento degli attori istituzionali sottoscrittori degli accordi di partenariato.

Nel parere si invita inoltre a proseguire nelle richieste volte a consentire lo scomputo dal Patto di stabilità e crescita del cofinanziamento nazionale e si chiede che le risorse del piano di investimento straordinario da

300 miliardi, annunciato dal presidente Juncker, siano aggiuntive rispetto a quelle della politica di coesione.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) ritiene importante che la capacità di riprogrammazione delle risorse sia esercitata in maniera elastica, adeguandola ad eventuali circostanze sopravvenute.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) mostra condivisione nei riguardi della riprogrammazione delle risorse, ma solo se venga dimostrata una maggiore efficienza in una loro diversa distribuzione. In riferimento al piano del presidente Juncker, osserva come le risorse da esso previste siano già oggi da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste per la politica di coesione.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) evidenzia come le inefficienze nella capacità di utilizzo dei fondi strutturali possano essere mitigate da un potenziamento delle attività di sostegno e di controllo.

Il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) osserva come la riprogrammazione non deve discostarsi eccessivamente dalla impostazione originaria che ha trovato riscontro nei documenti di partenariato predisposti in cooperazione con gli enti territoriali interessati, dovendo quindi coniugarsi le esigenze di una maggiore elasticità con quelle di certezza nei programmi già avviati.

La senatrice GINETTI (*PD*) osserva come le risorse aggiuntive del piano Juncker potrebbero essere destinate anche agli obiettivi strategici della politica di coesione.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) sottolinea come la riprogrammazione di cui agli orientamenti in esame debba essere basata su una motivazione rigorosa circa la destinazione più efficace delle risorse al perseguimento degli obiettivi previsti, assicurando altresì la possibilità che vi sia un contraddittorio tra la Commissione ed i *partner* territoriali coinvolti. In tal modo, sarebbe assicurata una valutazione degli obiettivi in una sede non solo burocratica, ma anche politica.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) osserva come le esigenze di elasticità che debbono presiedere alla riprogrammazione delle risorse non possano essere disgiunte dal principio del partenariato, che informa tutto il settore dei fondi strutturali. Nel parere si è infatti specificato che le modifiche conseguenti alla riprogrammazione debbano essere adottate non unilateralmente. Inoltre, anche alla luce del dibattito, ritiene opportuno specificare meglio che la richiesta di riprogrammazione della Commissione debba fare riferimento alla raccomandazione specifica per paese o alla raccomandazione del Consiglio che ha innescato la richiesta e fornire debitamente le ragioni sulle quali è basata. Infine, in riferimento al piano Juncker, ar-

ticola una formulazione maggiormente rafforzativa dell'impegno a impiegare le risorse previste.

Il presidente CHITI, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni formulato dal relatore e modificato nel corso della seduta, che risulta quindi approvato all'unanimità.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro (COM (2014) 473 definitivo) (n. 47)

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame dell'atto comunitario in titolo, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, in cui si evidenzia in particolare l'essenzialità che l'Agenzia per la coesione territoriale entri al più presto nella sua piena operatività, per assicurare alla gestione dei Fondi strutturali europei in Italia una maggiore efficacia ed efficienza, e la necessità che le risorse europee della coesione, principale politica di investimento dell'Unione, pur essendo finalizzate al conseguimento degli obiettivi di Europa 2020, siano prevalentemente indirizzate – in linea con il loro spirito originario – alle Regioni in ritardo di sviluppo del Mezzogiorno e delle Isole, e che pertanto, nei casi di difficoltà nel loro pieno utilizzo, siano riprogrammate esclusivamente per interventi nelle medesime aree di riferimento, maggiormente colpite dagli effetti della crisi.

La senatrice FISSORE (*PD*) osserva come la riprogrammazione delle risorse destinate alle politiche di coesione sia un'esigenza da considerare anche in riferimento a realtà territoriali diverse da quelle destinatarie in prima battuta di tali risorse, al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) ritiene che le regioni maggiormente in difficoltà nell'utilizzo dei fondi strutturali vadano adeguatamente supportate sul piano amministrativo, anche ora grazie alla neoistituita Agenzia per la coesione. Il disimpegno dei fondi può essere peraltro uno stimolo ad operare al meglio.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) osserva come, oggettivamente, l'utilizzo delle risorse nella politica di coesione nelle regioni del Mezzogiorno e delle Isole sia stato parziale e come pertanto di questo mancato

utilizzo si debba fare carico l'Italia nel suo complesso; ora anche grazie al ruolo di impulso che può svolgere l'Agenzia per la coesione.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) afferma come la politica di coesione dell'Unione europea sia basata sul concetto di programmazione e sul concetto di squilibri territoriali. A suo avviso, sarebbe contraddittorio che la riprogrammazione delle risorse, già destinate alle regioni in ritardo di sviluppo, sia riorientata verso territori che non presentano questi squilibri, così di fatto incrementandoli. Il Mezzogiorno e le Isole, in tal modo, perderebbero risorse aggiuntive. L'Agenzia per la coesione deve quindi supportare la capacità amministrativa delle realtà regionali e territoriali con maggiori difficoltà sin da subito, in modo da impedire ulteriori ingiustificate perdite di risorse.

Il senatore MARTINI (*PD*) ricorda la sua lunga esperienza come amministratore, e mostra preoccupazione per i possibili disimpegni delle risorse destinate a realtà territoriali in condizioni di squilibrio. Osserva, peraltro, come debba esservi una valutazione sulla effettiva utilità di alcuni interventi destinati a determinate realtà territoriali e sulla necessità di non disperdere alcuna risorsa destinata al sistema Italia nel suo complesso. Propone, quindi, di specificare nello schema di parere, da un lato, che la riprogrammazione dei fondi strutturali vada prioritariamente destinata alle medesime aree territoriali di riferimento interessate dalla programmazione originaria, dall'altro, che vi sia un forte intervento amministrativo dell'Agenzia per la coesione.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) osserva come l'utilizzo al meglio delle ingenti risorse della politica di coesione debba essere accompagnato da una forte responsabilizzazione degli amministratori interessati. Concorda inoltre con la proposta del senatore Martini.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) rileva come alcune realtà territoriali italiane siano poco efficaci nell'utilizzo dei fondi strutturali, ciò che comporta la necessità di frequenti riprogrammazioni.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) osserva come la gestione dei fondi europei sia oggetto di una richiesta di migliore efficienza nell'utilizzo non solo in Italia, ma anche negli altri Paesi dell'Unione. In ogni caso, i meccanismi di disimpegno per le inefficienze nella gestione delle risorse possono essere un utile incentivo al miglioramento della propria capacità amministrativa. Sono peraltro sicuramente da contrastare quelle destinazioni a finalità completamente diverse da quelle che ispirano le logiche di solidarietà della politica di coesione.

La senatrice LEZZI (*M5S*) conviene con la proposta del senatore Martini.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*), intervenendo in sede di replica, non può che prendere atto dell'ampio e approfondito dibattito svoltosi in Commissione e pertanto riformula lo schema di parere, impegnando l'Agenzia per la coesione a ricercare sin dall'inizio modalità che consentano un'utilizzazione efficace delle risorse destinate alla coesione e prevedendo che la riprogrammazione delle risorse, nel caso di difficoltà nel loro pieno utilizzo, vada effettuata prioritariamente nelle medesime aree di riferimento interessate dalla programmazione originaria.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni formulato dal relatore e modificato nel corso della seduta, che risulta quindi approvato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale di esponenti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e provinciali con riferimento all'esame delle Relazioni annuali 2013 in materia di sussidiarietà e proporzionalità e sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali, svoltasi il 30 ottobre 2014 in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nel corso dell'audizione del Sottosegretario Delrio sull'impiego dei fondi strutturali da parte dell'Italia (2014-2020), svoltasi il 5 novembre 2014 in sede di seduta plenaria, nonché nel corso dell'audizione informale dell'Ambasciatore del Montenegro, svoltasi l'11 novembre 2014 in sede di ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta inizia alle ore 14,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 46

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto comunitario in titolo,

considerato che:

nel periodo di programmazione 2014-2020 il sostegno dei cinque Fondi strutturali e di investimento europei (FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR e FEAMP, cosiddetti «fondi ESI») è strettamente legato al rispetto della *governance* economica dell'UE;

tale legame è dovuto all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che costituisce il regolamento sulle disposizioni comuni in merito ai cinque fondi ESI, il quale stabilisce le disposizioni che collegano l'efficacia dei fondi a una robusta e sana *governance* economica;

la condizionalità si applica per mezzo di due meccanismi distinti: un primo filone, riguardante in particolare i paragrafi da 1 a 8 dell'articolo 23, in base al quale la Commissione può chiedere a uno Stato membro di riprogrammare parte dei finanziamenti quando ciò è giustificato dalle sfide economiche e occupazionali individuate nell'ambito di varie procedure di *governance* economica, e un secondo filone, riguardante in particolare i paragrafi da 9 a 11 dell'articolo 23, in base al quale la Commissione è tenuta a proporre una sospensione dei fondi ESI quando sono raggiunte determinate fasi delle varie procedure di *governance* economica;

la Comunicazione in titolo riguarda il primo filone, fornendo chiarimenti in merito alla nozione di «revisione» e i tipi di «modifiche» degli accordi di partenariato e dei programmi e un'indicazione delle circostanze che possono dare luogo alla sospensione dei pagamenti;

ricordato che il 29 ottobre 2014 è stato approvato a Bruxelles l'Accordo di Partenariato con la Commissione europea per la programmazione 2014-2020. Tale Accordo riguarda 4 fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), che sono focalizzati su 11 obiettivi tematici: ricerca e innovazione, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, competitività delle piccole e medie imprese, economia a basse emissioni di carbonio, lotta ai cambiamenti climatici, ambiente ed efficienza delle risorse, trasporto sostenibile, occupazione e mobilità, inclusione sociale, istruzione e formazione più efficaci, amministrazione pubblica più efficiente;

auditò il rappresentante del Governo;

valutate le osservazioni formulate in data 10 novembre 2014 dall'Assemblea legislativa della Regione Friuli Venezia-Giulia;

valutate le osservazioni formulate in data 11 novembre 2014 dalla competente Commissione dell'Assemblea legislativa della Regione Marche,

formula per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

gli Orientamenti di cui alla Comunicazione in esame rispecchiano la volontà politica espressa dal legislatore europeo con l'approvazione dei regolamenti sui fondi strutturali di cui alla programmazione 2014-2020, in cui i principi della condizionalità, soprattutto macroeconomica, sono stati iscritti tra le regole da rispettare per la fruizione delle risorse europee;

tuttavia, ferme restando le ulteriori valutazioni specifiche relativamente ai singoli casi concreti, si formula una raccomandazione affinché i predetti Orientamenti siano applicati tenendo conto del principio di proporzionalità, evitando quindi che la sospensione dei finanziamenti della politica di coesione possa avere conseguenze negative sproporzionate per le regioni degli Stati membri più dipendenti da tali finanziamenti;

in una prospettiva più ampia e in riferimento al migliore utilizzo dei fondi strutturali, occorrerebbe ridefinire le condizioni che sottostanno all'attivazione della clausola per gli investimenti pubblici produttivi, che permette cioè di non computare nel disavanzo le spese che cofinanziano i fondi strutturali, andando così oltre i rigorosi limiti enunciati nella lettera del 3 luglio 2013 del Commissario agli affari economici e monetari;

al riguardo, si orienti in tal senso il Consiglio affari generali del 18-19 novembre, ove è prevista una sessione sulla politica di coesione;

si ritiene, ancora, essenziale che l'Agenzia per la coesione territoriale entri al più presto nella sua piena operatività, per assicurare alla gestione dei Fondi strutturali europei in Italia una maggiore efficacia ed efficienza, tenendo pienamente conto del collegamento con la strategia Europa 2020 e con gli strumenti di *governance* economica ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Quanto agli aspetti rilevati dalle Assemblee legislative regionali si evidenzia che:

a) secondo gli Orientamenti, una «frequente riprogrammazione» andrebbe evitata e, più in generale, i «poteri di riprogrammazione concessi alla Commissione saranno utilizzati con cautela». Si tratta di considerazioni condivisibili, anche alla luce del fatto che sono ancora in corso i negoziati con la Commissione europea per l'approvazione della prima versione dei programmi operativi, negoziati che dovrebbero portare all'adozione definitiva dei programmi da parte delle Regioni non prima della fine del 2014 o – ancora più verosimilmente – nei primi mesi del 2015;

b) il regolamento (UE) n. 1303/2013 non specifica quanto debba essere dettagliata la richiesta di riprogrammazione e/o di modifica dell'Accordo di partenariato e dei programmi operativi.

Qualora la Commissione eserciti questa prerogativa, la relativa richiesta di modifica dovrà essere adeguatamente motivata, e fare riferimento alla raccomandazione specifica per Paese o alla raccomandazione del Consiglio pertinente che ha innescato la richiesta. Essa spiegherà il motivo per cui vi è la necessità di un intervento a livello di Unione europea, in che modo il finanziamento dell'Unione può contribuire ad affrontare le sfide strutturali individuate e le ragioni per cui la ripartizione dei fondi in atto è insufficiente. Farà inoltre riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità previste dal regolamento quadro e dai regolamenti specifici. In ogni eventuale richiesta di riprogrammazione, la Commissione chiederà ad uno Stato membro di riesaminare il suo Accordo di partenariato e i suoi programmi.

Per quanto riguarda la natura delle modifiche, al fine di massimizzare gli effetti dell'intervento della Commissione, si reputa opportuno proporre che le indicazioni formulate riguardino anche gli indicatori di risultato relativi agli specifici interventi oggetto di riprogrammazione e, se del caso, la modifica delle procedure di attuazione poste in essere dagli Stati membri, qualora ne sia rilevata l'inefficacia;

c) negli Orientamenti non c'è alcun cenno al coinvolgimento del partenariato nelle procedure di riprogrammazione e di modifica dell'Accordo di partenariato e dei programmi operativi. È bene sottolineare, in proposito, che l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 attribuisce un ruolo fondamentale alle autorità pubbliche, intese in senso lato, alle parti economiche e sociali, e a tutti gli altri organismi di rappresentanza della «società civile», richiamando gli Stati membri al dovere di associare i *partners* alle attività di preparazione e di attuazione dell'Accordo stesso e dei programmi operativi.

In virtù dell'articolo 5, la Commissione ha adottato il Regolamento delegato n. 240/2014 del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, che disciplina in modo dettagliato il ruolo dei *partners* nell'ambito delle attività connesse con l'attuazione dei fondi ESI.

Per tali ragioni, appare necessario che gli Orientamenti siano integrati con un rinvio espresso al Regolamento delegato n. 240/2014, al fine di garantirne l'applicazione.

Va comunque evitato che l'attività di riprogrammazione della Commissione europea si risolva in una modifica unilaterale imposta delle condizioni degli accordi;

d) la sospensione degli impegni e dei pagamenti, prevista dall'articolo 23, paragrafi 9-11, dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dovrebbe essere applicata solamente all'esito di una valutazione globale e approfondita e, comunque, come *extrema ratio*, garantendo in ogni caso il contraddittorio preliminare.

Si riafferma la necessità di impegnare quanto prima i 300 miliardi di euro del cosiddetto Piano Juncker, in aggiunta rispetto alle risorse già previste per la programmazione dei fondi strutturali 2014-2020.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 47

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto comunitario in titolo,

considerato che esso reca la sesta Relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, in cui la Commissione europea sintetizza i risultati dei finanziamenti a favore della coesione erogati nel precedente periodo di programmazione e descrive i principali elementi della riforma della politica di coesione per il periodo 2014-2020 (adottata il 16 dicembre 2013), nonché le tendenze che emergono dai negoziati sui programmi operativi, attualmente condotti dalla Commissione e dagli Stati membri;

ricordato che il 29 ottobre 2014 è stato approvato a Bruxelles l'Accordo di Partenariato con la Commissione europea per la programmazione 2014-2020. Tale Accordo riguarda 4 fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), che sono focalizzati su 11 obiettivi tematici: ricerca e innovazione, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, competitività delle piccole e medie imprese, economia a basse emissioni di carbonio, lotta ai cambiamenti climatici, ambiente ed efficienza delle risorse, trasporto sostenibile, occupazione e mobilità, inclusione sociale, istruzione e formazione più efficaci, amministrazione pubblica più efficiente;

considerato che, per il periodo 2014-2020, la politica di coesione disporrà di oltre 450 miliardi di euro (comprensivi del cofinanziamento nazionale);

considerato che, nell'analisi degli Accordi di partenariato e dei programmi operativi, la Commissione europea ha rilevato, tra l'altro, l'importanza della modernizzazione amministrativa e della qualità ed efficienza della giustizia, come fattori chiave per la competitività, la crescita e l'occupazione, e che nel 2017 presenterà una nuova Relazione sui progressi realizzati dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi stabiliti nei rispettivi programmi;

audito il rappresentante del Governo;

valutate le osservazioni formulate in data 11 novembre 2014 dall'Assemblea legislativa della Regione Marche;

valutate le osservazioni formulate in data 10 novembre 2014 dall'Assemblea legislativa della Regione Friuli Venezia-Giulia,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

condividendo l'analisi svolta dalla Commissione europea nella Relazione in titolo, si ribadisce la necessità che, nell'ambito dell'elabora-

zione dei programmi operativi, attuativi dell'Accordo di partenariato che è stato approvato il 29 ottobre scorso, il Governo e le Regioni adottino come quadro politico di riferimento la Raccomandazione del Consiglio relativa all'Italia dell'8 luglio 2014 (2014/C 247/11), emanata nell'ambito del Semestre europeo, anche tenendo conto delle procedure che possono portare alla sospensione dei finanziamenti dei Fondi strutturali europei, ai sensi dell'articolo 23 del citato regolamento (UE) n. 1303/2013 e dei pertinenti Orientamenti emanati dalla Commissione europea (COM(2014) 494);

si ritiene necessario tenere nel dovuto conto il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi strutturali e d'investimento europei, al fine di superare i limiti gestionali e amministrativi che in Italia sono emersi nel corso dei precedenti periodi pluriennali, in particolare per quanto riguarda l'esigenza di un maggior coordinamento e di una maggiore sinergia tra tutti i soggetti nazionali coinvolti nella politica di coesione, e la necessità di elaborare una visione strategica chiara, orientata al raggiungimento di risultati prefissati e alla verifica approfondita *ex post* sul raggiungimento degli stessi;

si ritiene essenziale che l'Agenzia per la coesione territoriale entri al più presto nella sua piena operatività, per assicurare alla gestione dei Fondi strutturali europei in Italia una maggiore efficacia ed efficienza, tenendo pienamente conto del collegamento con la strategia Europa 2020, con gli strumenti di *governance* economica e con l'esigenza di rafforzare il partenariato multilivello ai sensi del predetto Codice di condotta di cui al regolamento (UE) n. 240/2014;

si ritiene inoltre fondamentale che le risorse europee della coesione, principale politica di investimento dell'Unione, pur essendo finalizzate al conseguimento degli obiettivi di Europa 2020, siano prevalentemente indirizzate – in linea con il loro spirito originario – alle Regioni in ritardo di sviluppo del Mezzogiorno e delle Isole, e che pertanto, nei casi di difficoltà nel loro pieno utilizzo, siano riprogrammate prioritariamente per interventi nelle medesime aree di riferimento, maggiormente colpite dagli effetti della crisi. Si impegna inoltre l'Agenzia per la coesione a ricercare sin dall'inizio modalità amministrative che consentano un'utilizzazione efficace delle risorse destinate alla politica di coesione;

si riafferma la necessità di impegnare quanto prima i 300 miliardi di euro del cosiddetto Piano Juncker, in aggiunta rispetto alle risorse già previste per la programmazione dei fondi strutturali 2014-2020.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 12 novembre 2014

Plenaria

Presidenza del Vicepresidente
Raffaele RANUCCI

La seduta inizia alle ore 8,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Marchio «Italian Quality»

S. 1061 Fedeli

(Parere alla 10ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Raffaele RANUCCI, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, introduce l'esame, riferendo che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione industria, commercio, turismo del Senato il proprio parere, per gli aspetti di competenza, sul disegno di legge in titolo. Illustrandone sommariamente il contenuto, riporta che l'articolo 1 chiarisce che la legge intende favorire la crescita delle esportazioni dei prodotti italiani, nonché garantire la protezione dei consumatori attraverso la piena e corretta informazione in ordine al ciclo produttivo delle merci, mediante l'istituzione del marchio «Italian Quality».

L'articolo specifica che l'istituzione del marchio è volta all'identificazione dei prodotti finiti realizzati da professionisti, artigiani o imprese iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aventi domicilio fiscale in Italia, i quali riportano la marcatura d'origine «Made in Italy».

L'articolo 2 prevede che la proprietà del marchio spetti allo Stato italiano, così come il rilascio dell'autorizzazione all'uso. L'uso del marchio avviene con modalità definite con decreto del ministro dello sviluppo eco-

nomico, d'intesa con il ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Con il medesimo decreto, il ministro dello sviluppo economico è tenuto a stabilire uno o più disciplinari di settore ai quali professionisti, artigiani ed imprese devono attenersi ai fini della richiesta di autorizzazione all'uso del marchio, nonché le modalità per l'esecuzione uniforme su tutto il territorio nazionale dei relativi controlli.

L'autorizzazione all'uso del marchio è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico alle società e vale per i prodotti che l'impresa realizza nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge e dal disciplinare di settore.

L'articolo 3 dispone che il Ministero dello sviluppo economico provveda alla registrazione del marchio in sede comunitaria e internazionale.

L'articolo 4 stabilisce che il ministro dello sviluppo economico debba prevedere un sistema di etichettatura adeguato a garantire l'originalità dei prodotti recanti il marchio.

In base poi all'articolo 5 il Ministero dello sviluppo economico deve predisporre campagne annuali di promozione del marchio nel territorio nazionale nonché sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore. Le imprese facenti parte di reti di imprese, organizzazioni di produttori, consorzi e imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive, possono concertare con le regioni, i comuni e le camere di commercio interessati, azioni promozionali dei prodotti contrassegnati dal marchio. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'albo delle imprese abilitate a utilizzare per uno o più prodotti il marchio.

L'articolo 6 regola i controlli e le sanzioni. In particolare si prevede che il Ministero dello sviluppo economico verifichi la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del marchio, segnalando eventuali ipotesi di utilizzo indebito, ai fini dei conseguenti accertamenti, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui si è detto. In caso di violazione delle condizioni per l'utilizzo del marchio o di perdita dei requisiti, il Ministero dello sviluppo economico revoca l'autorizzazione all'utilizzo del marchio. Ai professionisti, artigiani o imprese interessati dal provvedimento di revoca può essere inibita la possibilità di presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo del marchio prima di un certo numero di anni. Inoltre, qualora ne abbia notizia, il Ministero dello sviluppo economico deve segnalare all'autorità giudiziaria i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio, al quale si applicano le disposizioni di riferimento del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Sempre con il decreto ministeriale anzidetto sono stabilite ulteriori sanzioni nel caso di uso fraudolento del marchio ovvero di false o fallaci indicazioni.

L'articolo 7 provvede alla copertura finanziaria del provvedimento.

In conclusione, preso atto che non vi sono richieste di intervento, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Gian Luigi GIGLI (*PI*), premesso di giudicare positivamente l'iniziativa di introdurre un marchio di qualità italiana, esprime perplessità su un punto della proposta di legge, che peraltro esula dagli ambiti di competenza della Commissione: e cioè che si prevede che possano essere marchiati come di qualità italiana anche prodotti che, in effetti, vengono lavorati solo in piccola o piccolissima parte in Italia e che quindi hanno poco o pochissimo di italiano.

Il presidente Raffaele RANUCCI, *relatore*, si associa alle considerazioni del deputato Gigli, osservando che in effetti spesso un prodotto è sottoposto in Italia solo all'ultimissima fase di lavorazione, quando addirittura non soltanto all'assemblaggio. Peraltro, come riconosciuto dallo stesso deputato Gigli, si tratta di un profilo estraneo alle competenze della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Contrasto al cyberbullismo

S. 1261 Elena Ferrara

(Parere alla 1^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (*PI*), *relatore*, introducendo l'esame, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione affari costituzionali del Senato il parere, per gli aspetti di competenza, sul disegno di legge n. 1261, adottato come testo base nell'ambito dell'esame dei progetti di legge recanti misure di contrasto al cosiddetto cyberbullismo.

Sottolinea che il cyber-bullismo è un fenomeno molto grave, consistente nel compimento di atti di bullismo – tipicamente da parte di adolescenti nei confronti di coetanei – per il tramite della rete internet o comunque con le moderne tecnologie della comunicazione, le quali esercitano una sorta di seduzione sulla mente dei giovani, dando loro l'illusione di potere restare nascosti e quindi impuniti nell'offendere, minacciare, trattare in modo degradante altre persone.

Secondo quanto precisato dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, per cyber-bullismo si deve intendere qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione e qualunque forma di furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica.

L'articolo 2 prevede che l'adulto responsabile del minore vittima di un atto di cyber-bullismo possa chiedere al responsabile del sito internet

l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale riguardante del minore, anche oltre quanto già previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) o dalla legge penale. Se il responsabile del sito internet non provvede o non è identificabile, la richiesta può essere rivolta al Garante per la protezione dei dati personali, che deve provvedere entro 48 ore.

L'articolo 3 istituisce un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyber-bullismo, che ha il compito di redigere un piano di azione.

È previsto anche che gli operatori che forniscono servizi di *social networking* e gli altri operatori della rete adottino un codice di autoregolamentazione per contrastare il fenomeno in questione e che detto codice preveda un comitato di monitoraggio con il compito di adottare un marchio di qualità per contraddistinguere i fornitori che aderiscono ai progetti elaborati dal tavolo tecnico.

L'articolo 4 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emani linee guida per la formazione, la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo nelle scuole, prevedendo corsi di formazione del personale scolastico che garantiscano l'acquisizione di idonee competenze teoriche e pratiche, anche per il sostegno ai minori vittime del cyber-bullismo. Ogni autonomia scolastica deve assicurare la partecipazione di un proprio referente ai corsi in questione.

Dal punto di vista delle competenze della Commissione rileva in particolare il comma 2 di questo articolo, in base al quale gli uffici scolastici regionali (organi periferici del Ministero) devono garantire la promulgazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse finalizzati a promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyber-bullismo ed elaborati da reti di scuole in collaborazione – tra l'altro – con enti locali e servizi territoriali.

L'articolo 5 prevede che la Polizia postale e delle comunicazioni, che si occupa dei reati commessi sulla rete, riferisca al tavolo tecnico. Il medesimo articolo provvede allo stanziamento delle risorse necessarie al perseguimento degli scopi della legge.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La senatrice Manuela SERRA (*M5S*), premesso di ritenere interessante l'iniziativa legislativa, richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza del ruolo svolto per il contrasto del cyber-bullismo dalla Polizia postale e sul fatto che tuttavia gli organici della Polizia postale sono in via di riduzione. Sottolinea la necessità di coinvolgere i funzionari della Polizia postale anche nei programmi educativi che devono essere avviati nelle scuole per sensibilizzare i giovani a comprendere la gravità dei comportamenti cyber-bullistici. Invita il relatore a inserire nella sua proposta di parere un riferimento a tale problema.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (*PI*), *relatore*, premesso di concordare nel merito del rilievo sollevato dalla senatrice Serra, osserva che tuttavia lo stesso esula dall'ambito di competenza della Commissione.

Il presidente Raffaele RANUCCI concorda con il relatore.

Il senatore Roberto RUTA (*PD*) suggerisce di introdurre nel parere una osservazione per invitare la Commissione di merito a valutare l'esigenza di un potenziamento della struttura della Polizia postale, per realizzare un effettivo monitoraggio e contrasto del fenomeno.

La senatrice Pamela Giacomina ORRÙ (*PD*), premesso di ritenere che l'azione della Polizia postale sia fondamentale per il contrasto al cyber-bullismo come pure la sua collaborazione nei progetti educativi nelle scuole, esprime il timore che inserire nel parere un'osservazione per rappresentare il problema dell'insufficienza degli organici della Polizia postale rischi di bloccare l'iter del provvedimento in altre Commissioni, trattandosi di un problema oggettivo, ma di difficile soluzione.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (*PD*), intervenendo anche in qualità di firmataria della proposta di legge, concorda con le considerazioni svolte dalla senatrice Orrù, esprimendo a sua volta il timore che l'introduzione nel parere di una osservazione del tenore di quella suggerita dal senatore Ruta finisca con il bloccare l'iter del provvedimento.

Il presidente Raffaele RANUCCI suggerisce al relatore di inserire il richiamo all'esigenza di potenziare le strutture della Polizia postale nelle premesse, anche al fine di evitare di introdurre tra le osservazioni o condizioni un rilievo che non rientra nell'ambito di competenza della Commissione.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (*PI*), *relatore*, riformula la sua proposta di parere nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere come riformulata.

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie

S. 998 Taverna

(Parere alla 12^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina ORRÙ (*PD*), *relatrice*, introduce l'esame del provvedimento, riferendo che la Commissione è chia-

mata ad esprimere alla Commissione igiene e sanità del Senato il parere sul disegno di legge S. 998, che reca disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.

L'articolo 1 chiarisce le finalità del provvedimento, disponendo che l'attività di *screening* sia effettuata su tutta la popolazione neonatale, e non quindi solo sui soggetti nei quali la malattia si è manifestata con i suoi effetti invalidanti, che spesso sono difficilmente trattabili. In particolare, la diagnosi precoce dovrà essere effettuata anche nel caso di parto domiciliare.

L'articolo 2 disciplina l'adozione del decreto con il quale il ministro della salute dovrà prevedere l'obbligatorietà della diagnosi precoce neonatale. Sullo schema del decreto è previsto che sia sentita la Conferenza Stato-regioni, oltre all'Istituto superiore di sanità.

È prevista una procedura di aggiornamento del *panel* delle malattie da accertare precocemente mediante lo *screening* neonatale obbligatorio.

Negli articoli 3 e 4, al fine di rendere effettivamente omogenea la pratica dello *screening* neonatale, viene attribuito all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.n.a.s.) un ruolo di coordinamento. A tale fine presso l'Agenzia è costituito un Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali, del quale fa parte anche un rappresentante della Conferenza Stato-regioni. Tra i compiti del Centro c'è quello di collaborare con le regioni per la diffusione delle *best practice* in tema di *screening* neonatale.

L'articolo 5 prevede che le regioni attuino quanto disposto dalla legge in esame entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

L'articolo 6 infine prevede per la realizzazione dell'attività di *screening* neonatale una co-pertura finanziaria pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Il deputato Gian Luigi GIGLI (*PI*) chiede alla relatrice e al presidente un chiarimento in merito alla platea di neonati che saranno sottoposti a *screening* sulla base della proposta di legge in esame, osservando che all'articolo 3, comma 4, lett. *d*) si prevede che il Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali debba determinare il numero minimo di neonati sottoposti a *screening* per ciascun centro clinico di riferimento regionale.

Il presidente Raffaele RANUCCI chiarisce che la proposta di legge è chiara, all'articolo 1 e all'articolo 2, nello stabilire che gli accertamenti diagnostici sono effettuati obbligatoriamente su tutti i neonati, compresi quelli nati a domicilio. La disposizione richiamata dal deputato Gigli si riferisce invece alla determinazione di un requisito per i centri clinici di riferimento regionale, consistente in un numero minimo di neonati sottoposti a *screening*.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (*PD*), relatrice, conferma che la proposta di legge prevede che gli *screening* per la diagnosi delle patologie che saranno individuate con successivo provvedimento del ministro della salute sono obbligatori per tutti i neonati.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (*PI*), nel ringraziare il presidente e la relatrice, esprime un dubbio in merito alla copertura finanziaria del provvedimento, che peraltro rappresenta un profilo estraneo alle competenze della Commissione.

Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (*PdL-FI*) ritiene che prevedere la obbligatoria sottoposizione di tutti i neonati a screening volti ad accertare la presenza di malattie ereditarie sia discutibile sotto il profilo etico.

La senatrice Manuela SERRA (*M5S*) fa presente che la diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie, che sono molte, è importante in quanto consente la cura tempestiva di patologie che, se affrontate tardivamente, diventano difficili da combattere.

Il deputato Giovanni MONCHIERO (*SCpI*) richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 3, che introduce una significativa e a suo avviso inopportuna novità nel sistema di governo della sanità, attribuendo all'Age.na.s. una serie di compiti che ne alterano l'attuale profilo istituzionale e che non si vede perché debbano essere attribuiti ad essa.

Il presidente Raffaele RANUCCI fa presente che la finalità dell'articolo 3 è quella di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*) si dichiara d'accordo con il deputato Monchiero, osservando che l'articolo 3 introduce un meccanismo gestionale non allineato con le prassi correnti. A suo avviso, si dovrebbe riformulare l'articolo 3 per demandare alla Conferenza Stato-regioni il compito di stabilire le modalità per assicurare il coordinamento nazionale necessario ad assicurare la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi neonatale precoce.

La deputata Elisa SIMONI (*PD*) concorda con il senatore Borioli, ritenendo che la sua proposta consenta di eliminare il riferimento all'Age.na.s. senza far venire meno l'esigenza di un coordinamento nazionale in questo ambito.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (*PD*), relatrice, condividendo la proposta del senatore Borioli, riformula la sua proposta di parere nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice come riformulata.

La seduta termina alle ore 9,10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO 1

Marchio «Italian Quality» (S. 1061 Fedeli)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge S. 1061 Fedeli, recante
«Istituzione del marchio "Italian Quality" per il rilancio del commercio
estero e la tutela dei prodotti italiani»;

rilevato che:

l'articolo 2, comma 1, prevede che le modalità di utilizzo del marchio di qualità italiana siano definite con decreto del ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni;

l'articolo 5, comma 2, prevede che le imprese facenti parte di reti di imprese e gli altri soggetti ivi indicati possano concertare con le regioni, i comuni e le camere di commercio interessati azioni di promozione dei prodotti contrassegnati dal marchio di qualità italiana;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Contrasto al cyberbullismo (S. 1261 Elena Ferrara)

PRIMA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 1261 Elena Ferrara, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», adottato dalla Commissione di merito come testo base;

rilevato che:

l'articolo 4, comma 2, prevede che gli uffici scolastici regionali devono garantire la promulgazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione – tra l'altro – con enti locali e servizi territoriali, finalizzati a promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyber-bullismo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Contrasto al cyberbullismo (S. 1261 Elena Ferrara)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 1261 Elena Ferrara, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», adottato dalla Commissione di merito come testo base;

rilevato che:

l'articolo 4, comma 2, prevede che gli uffici scolastici regionali devono garantire la promulgazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione – tra l'altro – con enti locali e servizi territoriali, finalizzati a promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyber-bullismo;

rilevata l'opportunità di prevedere il potenziamento della Polizia postale per garantire un effettivo monitoraggio e contrasto del fenomeno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali
obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche
ereditarie (S. 998 Taverna)**

PRIMA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 998 Taverna, recante «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie»;

rilevato che:

il provvedimento si prefigge di garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie attraverso l'inserimento tra le prestazioni che costituiscono livelli essenziali di assistenza (LEA) dei relativi accertamenti diagnostici, prevedendo che gli stessi debbano essere obbligatoriamente effettuati su tutti i neonati, in modo da consentire un tempestivo trattamento delle patologie in questione;

considerato che:

il provvedimento è riconducibile principalmente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (articolo 117, secondo comma, lett. *m*) della Costituzione) e incide inoltre anche sulla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni in materia di «tutela della salute» (articolo 117, terzo comma);

rilevato che:

il coinvolgimento delle regioni è previsto da diverse disposizioni; in particolare, l'articolo 2, comma 1, dispone sia sentita la Conferenza Stato-regioni sul decreto del ministro della salute che dovrà prevedere l'obbligatorietà, per tutta la popolazione neonatale, della diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico;

l'articolo 3, comma 2, lett. *e*), prevede la presenza di un rappresentante della Conferenza Stato-regioni nell'istituendo Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali;

l'articolo 3, comma 4, lett. *b*), prevede che tra i compiti del Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali vi sia quello di collaborare con le regioni per la diffusione delle *best practice* in tema di *screening* neonatale;

l'articolo 4, comma 1, dispone che sia sentita la Conferenza Stato-regioni sul protocollo operativo disposto dal ministro della salute per la gestione degli *screening* neonatali, nel quale devono essere definite le modalità di gestione del consenso e del dissenso informato dei familiari, della presa in carico del paziente risultato positivo allo *screening* neonatale e dell'accesso alle terapie;

l'articolo 5 prevede che le regioni devono provvedere all'attuazione di quanto disposto dal provvedimento in esame entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare quale debba essere il contenuto del decreto del ministro della salute ivi previsto (con il parere della Conferenza Stato-regioni), atteso che il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede che l'elenco delle patologie metaboliche ereditarie venga definito dal ministro della salute prima dell'adozione del predetto decreto;

b) all'articolo 5, valuti la Commissione di merito la congruità del termine ivi previsto (sei mesi dall'entrata in vigore della legge) per l'attuazione del disposto della legge da parte delle regioni, anche in considerazione del fatto che il decreto del ministro della salute di cui all'articolo 2, comma 1, deve essere adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge.

ALLEGATO 5

**Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali
obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche
ereditarie (S. 998 Taverna)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 998 Taverna, recante «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie»;

rilevato che:

il provvedimento si prefigge di garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie attraverso l'inserimento tra le prestazioni che costituiscono livelli essenziali di assistenza (LEA) dei relativi accertamenti diagnostici, prevedendo che gli stessi debbano essere obbligatoriamente effettuati su tutti i neonati, in modo da consentire un tempestivo trattamento delle patologie in questione;

considerato che:

il provvedimento è riconducibile principalmente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (articolo 117, secondo comma, lett. *m*) della Costituzione) e incide inoltre anche sulla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni in materia di «tutela della salute» (articolo 117, terzo comma);

rilevato che:

il coinvolgimento delle regioni è previsto da diverse disposizioni; in particolare, l'articolo 2, comma 1, dispone sia sentita la Conferenza Stato-regioni sul decreto del ministro della salute che dovrà prevedere l'obbligatorietà, per tutta la popolazione neonatale, della diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico;

l'articolo 3, comma 2, lett. e), prevede la presenza di un rappresentante della Conferenza Stato-regioni nell'istituendo Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali;

l'articolo 3, comma 4, lett. b), prevede che tra i compiti del Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali vi sia quello di collaborare con le regioni per la diffusione delle *best practice* in tema di *screening* neonatale;

l'articolo 4, comma 1, dispone che sia sentita la Conferenza Stato-regioni sul protocollo operativo disposto dal ministro della salute per la gestione degli *screening* neonatali, nel quale devono essere definite le modalità di gestione del consenso e del dissenso informato dei familiari, della presa in carico del paziente risultato positivo allo *screening* neonatale e dell'accesso alle terapie;

l'articolo 5 prevede che le regioni devono provvedere all'attuazione di quanto disposto dal provvedimento in esame entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 3 per demandare alla Conferenza Stato-regioni la definizione delle modalità più idonee per favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi neonatale precoce;

b) all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare quale debba essere il contenuto del decreto del ministro della salute ivi previsto (con il parere della Conferenza Stato-regioni), atteso che il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede che l'elenco delle patologie metaboliche ereditarie venga definito dal ministro della salute prima dell'adozione del predetto decreto;

c) all'articolo 5, valuti la Commissione di merito la congruità del termine ivi previsto (sei mesi dall'entrata in vigore della legge) per l'attuazione del disposto della legge da parte delle regioni, anche in considerazione del fatto che il decreto del ministro della salute di cui all'articolo 2, comma 1, deve essere adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 12 novembre 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Interviene il segretario nazionale dell'USIGRAI, Vittorio Di Trapani.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'USIGRAI

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Vittorio DI TRAPANI, *segretario nazionale dell'USIGRAI*, svolge una relazione al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il deputato Pino PISICCHIO (*Misto*), i senatori Alberto AIROLA (*M5S*) e Salvatore MARGIOTTA (*PD*), i deputati Vincenzo Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) e Giorgio LAINATI (*FI-PdL*) e Roberto FICO, *presidente*.

Vittorio DI TRAPANI, *segretario nazionale dell'USIGRAI*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Di Trapani e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 15,45 alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 12 novembre 2014

Plenaria

Presidenza della Presidente

Rosy BINDI

indi del Vicepresidente

Claudio FAVA

La seduta inizia alle ore 14,20.

Seguito dell'audizione di Luca Schieppati, già amministratore delegato di Italgas
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, il seguito dell'audizione dell'ingegnere Luca Schieppati, già amministratore delegato di Italgas.

Luca SCHIEPPATI, *già amministratore delegato di Italgas*, fornisce ulteriori precisazioni, a conclusione dell'intervento svolto nella seduta di ieri.

Intervengono per formulare osservazioni i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Davide MATTIELLO (PD) e Andrea VECCHIO (SCpI) nonché il senatore Franco MIRABELLI (PD).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'ingegnere Schieppati per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Leonardo Rinaldi, già amministratore delegato di Gas Natural Distribuzione Italia

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Leonardo Rinaldi, già amministratore delegato di Gas Natural Distribuzione Italia, la quale rientra negli approfondimenti dedicati al procedimento di prevenzione pendente presso il Tribunale di Palermo, nel cui ambito è stata disposta l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche relativi alla medesima società Gas Natural.

Leonardo RINALDI *già amministratore delegato di Gas Natural Distribuzione Italia*, svolge una relazione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).

Claudio FAVA, *presidente*, ringrazia il dottor Rinaldi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 12 novembre 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 8,40.

Audizione di Federambiente

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Presidente di Federambiente, Filippo Brandolini, e del Direttore, Gianluca Cencia.

Filippo BRANDOLINI, *presidente di Federambiente*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (M5S), Carlo MARTELLI (M5S), Bartolomeo PEPE (MISTO), Francesco SCALIA (PD), nonché il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*.

Filippo BRANDOLINI, *presidente di Federambiente*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Mercoledì 12 novembre 2014

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,35 alle ore 15,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 12 novembre 2014

Plenaria

69ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10,15.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all'audizione del dottor Luigi CIAMPOLI, procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*NCD*) e MARTON (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*), VILLECCO CALIPARI (*PD*) e VITELLI (*SCpI*).

La seduta termina alle ore 12.

Plenaria

70ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 14,40.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all'audizione del colonnello Felice IERFONE dell'AISI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*NCD*) e MARTON (*M5S*) e i deputati deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*), VILLECCO CALIPARI (*PD*) e VITELLI (*SCpI*).

La seduta termina alle ore 16,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledì 12 novembre 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, Luigi Ciampoli

(Svolgimento e rinvio)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce le tematiche oggetto dell'audizione ed invita il procuratore Ciampoli a svolgere la sua relazione.

Luigi CIAMPOLI, *Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione assistito da Otello LUPACCHINI, *sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma*.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Giuseppe FIORONI, *presidente*, i deputati Gero GRASSI (PD), Paolo BOLOGNESI (PD), Alfredo BAZOLI (PD) e Carlo GALLI (PD) e i senatori Paolo CORSINI (PD) e Enrico BUEMI (Aut-PSI-MAIE), ai quali replicano Luigi CIAMPOLI, *Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma*, e Otello LUPACCHINI, *sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma*.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'audizione alla seduta da convocarsi il 13 novembre alle ore 16,30.

La seduta termina alle ore 15,55.

